



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1172

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

Indice

1. DDL S. 1172 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1172	5
1.2.2. Testo approvato 1172 (Bozza provvisoria)	66
1.3. Trattazione in Commissione	67
1.3.1. Sedute	68
1.3.2. Resoconti sommari	69
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	70
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 46 (ant.) del 04/06/2019	71
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/11/2019	79
1.4. Trattazione in consultiva	97
1.4.1. Sedute	98
1.4.2. Resoconti sommari	99
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	100
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2019	101
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	104
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 207 (ant.) del 24/10/2019	105
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 30/10/2019	109
1.5. Trattazione in Assemblea	116
1.5.1. Sedute	117
1.5.2. Resoconti stenografici	118
1.5.2.1. Seduta n. 179 dell'08/01/2020	119

1. DDL S. 1172 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1172
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Gabon doppie imposizioni*

Iter

8 gennaio 2020: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1172

approvato

[C.2333](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [146/20](#) del 4 novembre 2020, GU n. 275 del 4 novembre 2020.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **26 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 102 del 26 marzo 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , GABON , DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alberto Airola \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 4 giugno 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Alberto Airola \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 58 del 5 novembre 2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 2 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1172

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1172

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2019

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

Onorevoli Senatori. - La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti delle due Parti contraenti, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile.

La circostanza secondo cui l'Italia è tra i pochi Paesi dell'OCSE ad aver concluso con il Gabon accordi internazionali della specie, pone gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Segue una descrizione delle caratteristiche tecniche della Convenzione in parola.

In merito al campo di applicazione (articoli 1 e 2), dal punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione dell'accordo riguarda le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia ed in Gabon mentre, sotto il profilo oggettivo, la Convenzione è limitata all'imposizione sui redditi. Per quanto riguarda le imposte considerate dall'accordo, da parte italiana sono state incluse l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per quanto riguarda l'indicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, questa era vigente al momento della firma (giugno 1999) della Convenzione, e l'applicazione della stessa Convenzione non potrà ovviamente che essere riferita all'IRES, come peraltro consentito dalle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2, che prevede l'applicazione anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

Per quanto riguarda le definizioni (articolo 3), conformemente agli accordi internazionali della specie, la Convenzione fornisce la definizione dei principali termini nella stessa utilizzati. In materia di residenza l'articolo 4, oltre a specificare il concetto di residente ai fini della Convenzione come persona assoggettata ad imposta, detta i criteri dirimenti (c.d. « *tie-breaker rules* ») dei casi di doppia residenza, seguendo una prassi consolidata.

Quanto alla stabile organizzazione ed agli utili di impresa (articoli 5 e 7), la Convenzione accoglie il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In ragione del grado di sviluppo economico del Gabon, il concetto di stabile organizzazione richiama il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite, redatto per i Paesi aventi un grado di industrializzazione diverso dagli Stati membri dell'OCSE, il quale tende ad attribuire maggiore materia imponibile allo Stato della fonte. Si ritiene comunque che i criteri concordati costituiscano un punto di equilibrio in

grado di tutelare sufficientemente gli interessi italiani; ad esempio, nel caso della durata del cantiere di costruzione o montaggio - requisito finalizzato a stabilire l'assoggettabilità ad imposizione nello Stato in cui viene svolta l'attività - è stata stabilita una soglia temporale di sei mesi, la quale risulta in linea con la prassi in uso nella particolare area geografica del Gabon.

Per quanto concerne le imprese associate (articolo 9), a completamento del trattamento degli utili delle medesime, l'articolo 9 prevede che gli aggiustamenti nei prezzi di trasferimento tra imprese associate avvengano nel contesto della procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione.

Quanto al trattamento delle seguenti categorie reddituali, si fa presente che i redditi immobiliari (articolo 6) sono imponibili nel Paese presso il quale sono situati i beni immobili dai quali gli stessi derivano.

Per ciò che concerne la navigazione marittima ed aerea (articolo 8) è fissato il criterio di imposizione esclusiva nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa che esercita in traffico internazionale.

Per ciò che concerne dividendi (articolo 10), interessi (articolo 11) *royalties* (articolo 12), è stato in generale stabilito un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza e quello della fonte, con una aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo fissata nel 15 per cento per i dividendi e nel 10 per cento per gli interessi ed i canoni.

La definizione di tale aliquote crea condizioni favorevoli per gli operatori italiani che desiderino investire in Gabon. Sempre con riguardo ai redditi di capitale in generale, si fa presente che nel Protocollo della Convenzione è stata inserita una clausola della nazione più favorita, in base alla quale - ove il Gabon accordasse ad uno Stato membro dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle stabilite con l'Italia - le ritenute alla fonte sopra evidenziate verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose. Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13, in conformità a quanto proposto nel modello OCSE come aggiornato agli anni dei negoziati, stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza di tutte le plusvalenze, ad eccezione degli utili in capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili, nonché di beni immobili facenti parte degli attivi di stabili organizzazioni o basi fisse sui quali è prevista la potestà impositiva concorrente dei due Stati. Infine, sulle plusvalenze derivanti dalla alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, è prevista l'imposizione esclusiva nello Stato presso il quale è localizzata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

Le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di professioni indipendenti (articolo 14) sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, ad eccezione di quelle riconducibili ad una base fissa della quale il percettore stesso ha disponibilità nello Stato della fonte.

Il trattamento del lavoro subordinato (articolo 15), prevede che stipendi, salari ed analoghe remunerazioni siano imponibili nello Stato presso il quale viene esercitata l'attività, a meno che non ricorrano congiuntamente le tre condizioni di cui al paragrafo 2 (presenza non superiore ai 183 giorni, remunerazioni pagate da un datore di lavoro non residente nello Stato presso cui è prestata l'attività o da una stabile organizzazione o base fissa ivi situata), al verificarsi delle quali è prevista l'imposizione esclusiva dello Stato di residenza. Per il lavoro subordinato in regime di traffico internazionale, prevale la regola della sede di direzione effettiva, di cui all'articolo 8.

I gettoni di presenza (articolo 16) percepiti dai membri dei consigli di amministrazione o di collegi sindacali sono imponibili in base al criterio concorrente fra Stato di residenza e stato della fonte, così come previsto dal modello OCSE.

Analoga regola generale vale per il trattamento di artisti e sportivi (articolo 17).

In materia di pensioni, l'articolo 18, paragrafo 1, segue la regola generale del Modello OCSE, secondo la quale le pensioni di natura privata pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono tassate soltanto nello Stato di residenza. In deroga, poi, a tale criterio generale il paragrafo 2 prevede l'imposizione esclusiva nello Stato della fonte per i pagamenti erogati, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in tale Stato di una persona fisica, come indennità di liquidazione, di cessazione di contratto, per servizi resi o remunerazioni forfetarie di natura analoga. Tale disposizione consente all'Italia di mantenere la potestà impositiva esclusiva sulle erogazioni relative al trattamento di fine rapporto. La disposizione è necessaria, pertanto, al fine di non perdere il

diritto impositivo su tali erogazioni, nel caso in cui il beneficiario perda la residenza italiana.

Le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19) restano di regola imponibili nello Stato della fonte.

Per quanto riguarda l'articolo 20 relativo a professori ed insegnanti, non contemplato nel modello OCSE, è stata seguita la prassi italiana di prevedere una esenzione temporanea nel Paese presso il quale viene effettuata l'attività di insegnamento o ricerca, al fine di facilitare gli scambi culturali. Anche per gli studenti (articolo 21) viene prevista una esenzione a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio o apprendistato, in conformità di quanto previsto dal modello OCSE.

Per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi (articolo 22) è stato accolto il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza, previsto dal modello OCSE e generalmente presente negli accordi stipulati dal nostro Paese.

Quanto ai metodi per evitare la doppia imposizione (articolo 23) è stato definito, per entrambe le parti contraenti, il metodo della imputazione ordinaria.

In relazione al principio di non discriminazione (articolo 24), esso è previsto sostanzialmente nei termini presenti nel modello OCSE.

In materia di procedura amichevole, le disposizioni di cui all'articolo 25 prevedono la possibilità di sottoporre gli eventuali casi di imposizione non conforme alla Convenzione alle autorità competenti, che si adopereranno al meglio per regolare tali casi mediante amichevole composizione.

Quanto alle disposizioni relative allo scambio di informazioni, l'articolo 26 è in linea con la struttura del modello OCSE nella versione vigente al tempo dei negoziati.

L'articolo 27 chiarisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano il trattamento degli agenti diplomatici e consolari altrimenti previsto per la categoria.

Conformemente alla prassi negoziale italiana, la Convenzione include un articolo (articolo 28) relativo alle procedure del rimborso che si rendono necessarie per garantire l'applicazione delle ritenute ridotte previste dagli articoli 10, 11 e 12, nel caso in cui il sostituto di imposta applichi l'aliquota prevista dalla legge ordinaria.

Le disposizioni finali relative alla entrata in vigore ed alla denuncia (articoli 29 e 30) rispondono alla prassi seguita nella maggior parte dei trattati italiani.

Relazione tecnica

Convenzione bilaterale con Protocollo contro le doppie imposizioni tra Italia ed il Governo della Repubblica Gabonese, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

* * *

1. PREMESSA

In relazione al riavvio della procedura di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Libreville tra l'Italia ed il Governo della Repubblica Gabonese il 28 giugno 1999, si formulano le osservazioni in merito agli effetti di gettito che potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni convenzionali. La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate per la Repubblica Italiana sono:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
- l'imposta sul reddito delle società (Ires)
- l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative, in particolare quelle concernenti gli utili delle imprese (art. 7), la navigazione marittima ed aerea (art. 8), le imprese associate (art. 9), i dividendi (art. 10), gli interessi (art. 11), canoni (art. 12), gli utili di capitale (art. 13), le professioni indipendenti (art. 14), il lavoro subordinato (art. 15), compensi e gettoni di presenza (art. 16), artisti e sportivi (art. 17) e gli altri redditi (art. 22).

Le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno di imposta 2016 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2017 e dal modello Certificazione Unica 2017.

* * *



2. Gli utili delle imprese (art. 7)

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa, comprensivo di qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Tale norma assume un carattere residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 7 della medesima disposizione, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi articoli.

La norma convenzionale sancisce il principio generale, codificato anche nel nostro ordinamento, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa; tuttavia, se questa svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Il primo comma dell'art. 7 della Convenzione stabilisce che, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato un'attività per mezzo di una stabile organizzazione, questo altro Stato può tassare gli utili dell'impresa, *ma soltanto per la parte attribuibile alla stabile organizzazione* (cd. limitazione della forza attrattiva della stabile organizzazione). Tale principio è analogamente stabilito anche nel nostro ordinamento all'art. 23 lett. e) del Tuir.

Da questo punto di vista, pertanto, la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

Conseguentemente i redditi prodotti in Italia da imprese del Gabon, se non attribuibili alla stabile organizzazione, potranno essere tassati in Italia soltanto in base alle regole previste dagli altri articoli della Convenzione e, quindi, potrebbero anche essere non imponibili in Italia a causa di specifiche esenzioni previste dalla Convenzione.

L'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 23 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973. L'art.



23, ultimo comma, del TUIR stabilisce che, indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere d) ed e) comma 1 della medesima disposizione, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (comma 2 lett. d) i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

In sostanza, la citata disposizione introduce una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti del Gabon, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia, anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

La richiamata previsione dell'art. 25, comma secondo, DPR n. 600 del 1973 risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di impresa.

Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'art. 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta prevista dall'art. 25 comma 2 del DPR 600/73 in tutti i casi sopra descritti di percezione dei compensi da parte di imprese del Gabon prive di stabile organizzazione in Italia.

Nel momento in cui si è proceduto alla rilevazione nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi presenti nel modello 770/2017 e nel modello Certificazione Unica della medesima annualità,

non sono state osservate somme di alcuna rilevanza, e di conseguenza sono nulli gli effetti di gettito che deriverebbero dalla ratifica della Convenzione in oggetto. L'analisi delle certificazioni dei precedenti anni di imposta confermano il dato più recente.

Incidenza sul gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

3. La navigazione marittima ed aerea (art. 8)

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito all'articolo 73 comma 3 del Tuir, che considera residenti in Italia le società o gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell'amministrazione, oppure l'oggetto principale dell'attività, non dovrebbe determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione marittima ed aerea il principio di tassazione del reddito di impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante stabile organizzazione.

Incidenza sul gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

4. Le imprese associate (art. 9)



Lo schema dell'art. 9 ricalca quello del modello OCSE e, trattando delle imprese associate, detta dei criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter-company*.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo consente agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, a riallineare corrispondenti squilibri d'imposta. Tuttavia, in una delle disposizioni finali, è previsto che tali eventuali rettifiche di reddito accertate possano essere effettuate esclusivamente attraverso l'esperimento di una procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate dall'art. 25 della Convenzione in esame (*procedura amichevole*).

L'introduzione di tali disposizioni convenzionali non dovrebbe, in definitiva, generare contrazioni della base imponibile ai fini delle Imposte Dirette.

Incidenza sul gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

5. I dividendi (Art.10)

La Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario. La disciplina convenzionale prevede inoltre la possibilità per lo Stato di provenienza, la potestà di prelevare un'imposta alla fonte che non ecceda un'aliquota del 15%, qualora il percipiente i dividendi sia anche l'effettivo beneficiario.

Dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta rilevati sul mod. 770/2017, ultimi disponibili, non sono emersi importi rilevanti sui quali improntare una stima di perdita di gettito.

Il DL 66/2014 (tassazione delle rendite finanziarie) ha provveduto a modificare la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti non residenti attraverso nuove



aliquote a partire dal 1 luglio 2014, pari al 26% per la tassazione dei dividendi, e qualora fossero state osservate somme si sarebbe ingenerata una perdita di gettito in virtù dell'entrata in vigore della più bassa aliquota convenzionale.

Dal lato di eventuali flussi di dividendi in entrata, si verificherebbe un recupero teorico di gettito - conseguente all'applicazione della ritenuta convenzionale del 15% in luogo della ritenuta vigente applicata nello stato del Gabon, generalmente il 20% sull'ammontare lordo dei dividendi distribuiti - corrispondente alla minore fruizione del credito di imposta del residente italiano (art.165 TUIR) per le imposte pagate in Gabon. Tuttavia, in considerazione degli esigui flussi in entrata, tali importi si ritengono di fatto nulli.

Incidenza sul gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

6. Gli interessi (art.11)

Per il trattamento dei redditi da crediti, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi sia disposta nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto percipiente eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi, se sono ricollegabili ad esse, sono imponibili nello Stato della fonte dei redditi secondo la propria legislazione vigente.

Tuttavia, il paragrafo secondo prevede, per lo Stato di provenienza dei redditi da crediti, la possibilità di applicare un'imposta su tali importi, limitata al 10% dell'ammontare lordo complessivo degli importi in questione, se la persona che percepisce tali interessi ne è l'effettivo beneficiario.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2016 (Mod. 770/2017, quadro SF) ed annualità precedenti, non risultano avvalorate somme di alcuna entità, e dunque che le modifiche apportate dalla Convenzione qualora venisse ratificata non genererebbero effetti per l'erario.

Incidenza sul gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

7. I canoni (art.12)

Il principio che riguarda il trattamento convenzionale dei canoni (royalties) prevede la tassazione dei canoni presso lo Stato di residenza del beneficiario se il residente ne è l'effettivo beneficiario, fatto salvo il caso in cui questi svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa e in tal caso il potere impositivo spetta allo Stato di provenienza dei canoni se il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa.

Tuttavia, il paragrafo 2 dell'articolo in esame prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi di applicare un'imposta. Tale imposta, inoltre, secondo la Convenzione non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo corrisposto.

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa è pari al 30% sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25% forfetario a titolo di spese sostenute). In base alla Convenzione l'imposta italiana non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni, pertanto la disciplina risulta più favorevole e quindi potrebbe teoricamente ridursi l'ammontare delle ritenute.

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe Tributaria per l'anno d'imposta 2016 (Mod. 770/2017 e Certificazione Unica 2017, ed annualità precedenti, della sezione



Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non risultano redditi riconducibili a canoni percepiti da residenti in Gabon da parte di sostituti italiani.

Incidenza sul gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

8. *Gli utili di capitale (art.13)*

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente. Pertanto, la norma non considera le plusvalenze su immobili situati nello Stato di residenza dell'alienante o in uno Stato terzo rispetto ai contraenti;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione. Si considera proprietà mobiliare qualsiasi proprietà diversa da quella immobiliare e, quindi, si comprendono nella nozione anche i beni immateriali (ad esempio, l'avviamento);
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

In generale, per effetto dell'entrata in vigore della disposizione convenzionale in commento l'Italia, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste dalla disciplina interna vigente, non potrà più assoggettare a tassazione, secondo la disciplina interna, i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Gabon:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (art. 67 n. 3 lett. c-bis, Tuir), ad eccezione di quelle quotate le quali sono escluse da imposizione);



- proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti;
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-ter), Tuir ad eccezione di quelli quotati;
- plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-quater del Tuir).

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2016, quali risultano dal quadro SO della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta mod. 770/2017 relativo all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, non sono presenti importi, e pertanto non si produrrà alcun effetto sul gettito.

Incidenza sul gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

9. Professioni indipendenti (art.14)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della categoria – in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza – consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del Tuir.

Dai dati desunti dal Mod. 770/2017 e Certificazione Unica 2017 (Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non vi è presenza di alcuna somma riconducibile a tale fattispecie.

Incidenza sul gettito	Nulla
------------------------------	--------------



* * *

10. Lavoro dipendente (art.15)

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, l'art. 15 fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta la prestazione.

Il paragrafo 2 della norma introduce, poi, una deroga alla regola generale che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente di breve durata e quindi, per facilitare tali situazioni viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettate tutte e tre le condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 citato.

In conclusione, nei confronti del lavoro dipendente, non si apprezzano variazioni di gettito.

Incidenza sul gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

11. Compensi e gettoni di presenza (art.16)

Per quanto concerne i compensi agli amministratori ed ai sindaci, il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante.

Di conseguenza, nel caso di amministratori e sindaci residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Gabon, il reddito sarà imponibile nello Stato estero.

Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante. Ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di



amministratori e sindaci residenti nel nostro Paese e all'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività di sindaco o amministratore svolte in Italia.

Dai dati desumibili per l'anno d'imposta 2016 (mod. 770/2017 e Certificazione Unica 2017) non si rilevano importi relativi alla presente fattispecie.

Incidenza sul gettito	Nulla
------------------------------	--------------

* * *

12. Artisti e sportivi (art.17)

L'articolo stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate.

Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non sono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro). La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Gabon.

Dai dati desumibili per l'anno d'imposta 2016 (mod. 770/2017 e Certificazione Unica 2017, Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano somme corrisposte a sportivi o artisti residenti in Gabon e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Pertanto, si ritiene che non vi sarà alcuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito

Nulla

* * *

13. Altri redditi (art.22)

La norma convenzionale stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusivamente in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o in base al criterio della base fissa o della stabile organizzazione.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Gabon (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'art.14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello di residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2016 (Mod. 770/2017 e Certificazione Unica 2017, Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano l'assenza di somme riferibili a tale fattispecie, e di conseguenza l'assenza di effetti sul gettito.

Incidenza sul gettito

Nulla

* * *

Conclusioni

In definitiva, non si osservano effetti di gettito per l'erario italiano, ascrivibili all'entrata in vigore della Convenzione in oggetto che avrà luogo dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le cui disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Presidente della Commissione Europea, a nome di tutti i cittadini dell'Unione, ha l'onore di confermare l'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione...

POSITIVO

Il Rappresentante Ufficiale della Commissione Europea

11 MAR. 2019



Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La Convenzione di cui si relaziona risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e la Repubblica gabonese, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione internazionale di cui si relaziona riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo Testo Unico [per quanto riguarda l'indicazione, tra le imposte elencate all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, questa era vigente al momento della firma (giugno 1999) della Convenzione; l'applicazione della stessa Convenzione non potrà ovviamente che essere riferita all'IRRS, come peraltro consentito dalle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 2, che prevede l'applicazione del trattato anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti], e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica, e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali. Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo internazionale non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi degli Articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo qui esaminato è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e il Gabon.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale



10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La Convenzione in esame non si differenzia, nella sostanza, dal Modello OCSE vigente al momento della stipula, e non contrasta con le norme comunitarie.

Si segnala altresì che altri Paesi dell'Unione europea, quali ad esempio Belgio, Francia e Portogallo, hanno già concluso accordi di specie con il Gabon.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri della UE si ispirano, per lo più, al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sul reddito derivante da transazioni finanziarie internazionali tra i Paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello di Convenzione dell'OCSE.



Inoltre, il paragrafo 3 dell'Articolo 3 dell'Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi all'entrata in vigore della Convenzione né di natura legislativa, né di natura amministrativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso delle competenti Amministrazioni. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.




Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 20.02.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 28 FEB. 2019
Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
GABONESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.



Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:



Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.



Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Gabon:

- 1) l'imposta sulle società;
- 2) l'imposta minima forfetaria;
- 3) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 4) l'imposta sul reddito dei valori mobiliari

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta gabonese");

b) per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) l'imposta regionale sulle attività produttive

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.



Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine "Gabon" designa il territorio nazionale compreso il mare territoriale e, oltre a questo, le zone sulle quali la Repubblica gabonese, in conformità del diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle acque sovrastanti;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale nonché, oltre a questo, le zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Gabon o l'Italia;
- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(segue art.3)

h) il termine "nazionali" designa:

i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

i) nel caso del Gabon: il Ministro incaricato delle Finanze e del Bilancio od il suo rappresentante debitamente autorizzato;

ii) nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze;

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.



Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:


a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.



Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio;
 - f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
 - h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi;
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 - a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.



(segue art. 5)

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.



Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.



Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.



(segue art. 7)

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.



NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.



Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno essere determinate di comune accordo, in conformità alle disposizioni sulla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della presente Convenzione.



Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.



Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale, o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale, o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.



(segue art. 11)

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.



Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche nonché le pellicole e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali, agricole o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how).

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto il debito che dà luogo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.



(segue art. 12)

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.



Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili.



Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.



Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.



Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimo bensì ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui vengono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un artista dello spettacolo o uno sportivo residenti di uno Stato contraente ritrae dalle prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente, in tale qualità, sono imponibili soltanto in detto altro Stato quando tali prestazioni sono finanziate con fondi pubblici e vengono esercitate nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali tra i due Stati.



Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di liquidazione, di cessazione di contratto, per servizi resi o remunerazioni forfetarie di natura analoga saranno tassate soltanto nel primo Stato contraente. L'espressione "indennità di liquidazione, di cessazione di contratto, per servizi resi" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione del contratto di lavoro di una persona.



Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:

i) ha la nazionalità di questo Stato, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o

ii) che, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da cui derivano le pensioni.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe nonché alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.



Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente non è imponibile in detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate fuori di detto Stato.



Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.



Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore del reddito si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.



Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Nel caso del Gabon:

Se un residente del Gabon ritrae elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Gabon nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, il Gabon deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Italia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta gabonese attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Gabon a prelievo liberatorio su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione gabonese.

3. Nel caso dell'Italia:

Se un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che sono imponibili in Gabon, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Gabon, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.



Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.



Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, incluso in seno ad una commissione mista composta da dette autorità o dai loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.



Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché, per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.



Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.



Articolo 28

PROCEDURA DI RIMBORSO

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.



Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Libreville o a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
 - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.



Articolo 30

DENUNCIA


La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Libreville, il 28 giugno 1999, in duplice esemplare, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana



Rino SERRI
Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari
Esterni

Per il Governo della
Repubblica gabonese



Emile DOUMBA
Ministro dell'Economia,
delle Finanze del Bilancio
e della Privatizzazione



PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

2. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili dovranno includere:

- a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili, in traffico internazionale,
- b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili accessori rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili,
- c) la parte di utili, derivanti dalla partecipazione agli organismi previsti al paragrafo 3 del presente articolo, attribuita a ciascun partecipante in base alla sua quota di partecipazione all'impresa comune.

3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

4. Con riferimento ai paragrafi 2 degli articoli 10, 11 e 12, quando in una convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa dopo la data della firma della presente Convenzione con uno Stato membro dell'OCSE:

- a) l'Italia accorda delle aliquote d'imposta superiori rispetto a quelle previste nei paragrafi 2 di detti articoli, o
- b) il Gabon accorda delle aliquote d'imposta inferiori rispetto a quelle previste nei paragrafi 2 di detti articoli, tali aliquote così accordate si sostituiranno a quelle stabilite nella presente Convenzione.




(segue Protocollo)

5. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non escludono l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione.


Fatto a Libreville, il 28 giugno 1999, in duplice esemplare, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana



Rino SERRI
Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari
Esteri

Per il Governo della
Repubblica gabonese



Emile DOUMBA
Ministro dell'Economia,
delle Finanze del Bilancio
e della Privatizzazione



1.2.2. Testo approvato 1172 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1172

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'8 gennaio 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1172
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Gabon doppie imposizioni*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 46 \(ant.\)](#)

4 giugno 2019

[N. 58 \(pom.\)](#)

5 novembre 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 46 (ant.) del 04/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PETROCELLI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

- a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;**
 - b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;**
 - c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016**
- (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [PETROCELLI](#) apre la discussione generale e, dopo aver preso atto che nessun commissario intende prendere la parola, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di

essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1014) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1015) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Esame e rinvio)

Il senatore [VESCOVI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e lo Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, sottoscritto nell'aprile 2007.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con lo Sri Lanka, composto di 17 articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione

scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e l'avvio di attività in ambito archeologico, scientifico e tecnologico.

Nello specifico, l'Intesa, dopo aver definito il proprio scopo, evidenzia come le Parti riconoscano che gli scambi e l'arricchimento culturale contribuiscano alla promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani (articolo 1).

Il testo esplicita, quindi, l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive università, gli istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse, promuovendo lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e gli scambi inter-universitari (articolo 2).

I successivi articoli sono relativi alla cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica, con l'impegno delle Parti a sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi (articolo 3), alla partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso (articolo 4), ed alla collaborazione nel campo dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, da realizzarsi mediante lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo (articolo 5). L'Intesa incoraggia altresì l'attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articolo 6), e pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione (articolo 7).

Ulteriori articoli definiscono gli aspetti relativi alla cooperazione in campo archeologico ed etnologico (articolo 8), alla erogazione di borse di studio (articolo 9), al contrasto del traffico illecito di opere d'arte ed alla collaborazione per la protezione del patrimonio culturale sommerso (articolo 10).

Altri aspetti definiti dall'Accordo riguardano i programmi di scambio nel settore della gioventù (articolo 11), la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei (articolo 12) e tra gli organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria (articolo 13), e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 14).

Ad una Commissione mista, composta da un eguale numero di rappresentanti, viene demandato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione (articolo 15). Gli articoli conclusivi definiscono infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 16), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articolo 17).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Esame e rinvio)

Il senatore [VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Mozambico sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel luglio 2007.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato n. 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere

completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Mozambico, composto di 25 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico tra i due Paesi, nel quadro di rapporti bilaterali via via più intensi. Ricorda che le relazioni politiche tra l'Italia ed il Mozambico si fondano su un solido legame di amicizia consolidatosi anche a seguito del ruolo di mediazione svolto dal nostro Paese in occasione dei negoziati di pace che portarono alla firma dell'Accordo di Pace di Roma nell'ottobre 1992 e quindi alla conclusione della sanguinosa guerra civile che sconvolse l'ex colonia portoghese fra il 1981 ed il 1992. Gli interventi della cooperazione allo sviluppo italiana nel corso degli ultimi trenta anni, oltre al dinamismo culturale del nostro Paese - presente a Maputo con una scuola italiana privata riconosciuta e con un comitato locale della Società Dante Alighieri - ed alla vivacità delle collaborazioni interuniversitarie, giustificano pienamente l'opportunità di consolidare ulteriormente i rapporti bilaterali e la reciproca conoscenza negli ambiti culturale, scientifico e tecnologico.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, a migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi ed a favorire la collaborazione tra istituzioni accademiche (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono l'istituzione di cattedre e lettori di lingua e letteratura delle Parti, la collaborazione fra le rispettive amministrazioni archivistiche, bibliotecarie e museali, nonché la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento di programmi derivanti dall'Accordo (articoli 4-6).

Il testo consente altresì a ciascuna delle due Parti la creazione di istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 7), prevedendo inoltre la collaborazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche (articolo 8) e impegnando i due Paesi ad offrire reciprocamente ai rispettivi studenti, specialisti e laureati borse di studio (articolo 9).

L'Accordo impegna, quindi, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro, del cinema e della radiotelevisione (articoli 10-12), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 13). Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 14) e i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 15).

Di rilievo sono inoltre gli articoli 16 e 17, relativi alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentono la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi. Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, la valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando altresì la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 18-20). Ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Maputo, è affidato il compito di discutere i programmi esecutivi pluriennali (articolo 21).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 193.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 196.520 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

(1142) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo*

della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Esame e rinvio)

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Kirghizistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel febbraio 2013.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato n. 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Kirghizistan, Paese dell'Asia centrale già Repubblica federata dell'Unione Sovietica, dal 1991 è uno Stato indipendente di circa 5,8 milioni di abitanti, con una composizione etnica particolarmente composita, costituita per il 70 per cento circa da Kirghisi, per il 14 per cento da Uzbecchi, per il 6 per cento da Russi, per l'1,1 per cento da Dungani - la denominazione con cui nei territori dell'ex Unione Sovietica si indicano popolazioni musulmane di origine cinese - e per il resto da ulteriori minoranze, fra cui quelle uigure, tagiche, turche e tartare.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto dall'Italia e dal Paese asiatico, composto da 14 articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia, rinnovando l'ultima intesa relativa a tali ambiti, risalente addirittura al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica. Scopo primario dell'Accordo è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla forte di cultura e lingua italiana in Kirghizistan. Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, il testo bilaterale intende facilitare la cooperazione nel settore della conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Più in dettaglio, dopo aver specificato che lo scopo dell'intesa è quello di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni dei due Stati (articolo 1), l'Accordo individua nei settori della cultura, della scuola, delle università e della scienza, gli ambiti della cooperazione, da attuarsi mediante iniziative congiunte delle Parti (articolo 2). Particolare attenzione viene riservata alla cooperazione nell'ambito dell'università e della ricerca, con ampio riferimento alla diffusione e all'insegnamento delle lingue italiana nel Paese asiatico e kirghisa in Italia (articolo 3), al settore dell'istruzione scolastica ed alla collaborazione universitaria, nonché alla concessione di borse di studio (articoli 4 e 5).

Ulteriori ambiti di cooperazione riguardano la cultura, lo spettacolo e la tutela del patrimonio culturale e archeologico, anche mediante iniziative di contrasto al traffico illecito di opere d'arte, nonché i settori dei media, dello sport e delle politiche giovanili (articoli 6-8).

L'Accordo precisa inoltre che le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, mediante scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, convenzioni (articolo 9), oltre alla tutela della proprietà intellettuale (articolo 11). Oltre ad individuare le autorità coordinatrici per l'adempimento dell'intesa (articolo 10), l'Accordo istituisce un'apposita Commissione mista col compito di redigere i relativi programmi esecutivi e verificare le condizioni attuative delle iniziative di cooperazione (articolo 12).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento

europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

[\(1171\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013*

(Esame e rinvio)

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione di Minamata dell'ottobre 2013 sul mercurio.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante la ratifica della medesima Convenzione - l'Atto Senato n. 2896 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel settembre del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

La Convenzione, che prende il nome dalla località giapponese teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato dagli sversamenti decennali di acque reflue contaminate al mercurio operati da una industria locale, è entrata in vigore a livello internazionale il 16 agosto del 2017 ed è stata al momento ratificata da 107 Paesi.

Composta da 35 articoli e 5 allegati, la Convenzione affronta l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti, ed ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di questa sostanza e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo. In particolare, essa dispone delle restrizioni in materia di estrazione e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, limita l'uso del mercurio in prodotti e processi industriali e l'adozione di misure per ridurre le emissioni provenienti dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e dalle attività industriali.

Più in dettaglio, la Convenzione, oltre ad offrire un quadro delle definizioni relative alle attività di utilizzo e gestione del mercurio (articolo 2), inquadra le fonti di approvvigionamento della sostanza ed il relativo commercio (articolo 3) e stabilisce l'obbligo per gli Stati parte di adottare misure appropriate per impedire la produzione e la diffusione di prodotti che lo contengono in aggiunta (elencati nella parte I dell'allegato A) (articolo 4). Il testo detta, inoltre, norme relative ai processi di fabbricazione che comportino l'utilizzo di mercurio o di suoi composti (articolo 5), alle esenzioni accordabili su richiesta di una Parte (articolo 6), alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (articolo 7). Altri articoli sono relativi alle emissioni in atmosfera (articolo 8), ai rilasci nel suolo ed in acqua (articolo 9), allo stoccaggio temporaneo ecologico (articolo 10), ai rifiuti di mercurio (articolo 11) ed ai siti contaminati (articolo 12). La Convenzione disciplina, inoltre, i propri meccanismi di finanziamento (articolo 13), gli aspetti relativi allo scambio di informazioni tra le Parti (articolo 17), gli strumenti di sensibilizzazione (articolo 18), ed istituisce un Comitato per promuoverne l'attuazione (articolo 15). Alla Conferenza delle Parti (articolo 23), istituita quale organo decisionale ed esecutivo della Convenzione, è affidato altresì anche il compito di monitorare e valutare costantemente lo stato di attuazione del testo internazionale.

Gli annessi al testo sono relativi, rispettivamente, ai prodotti contenenti mercurio non soggetti a limitazioni (annesso A), ai limiti dei processi produttivi in cui si utilizza mercurio (annesso B), alle prescrizioni relative alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (annesso C), alla lista delle fonti puntuali di emissioni di mercurio in atmosfera (annesso D), alle procedure per l'arbitrato e la conciliazione in caso di controversia tra le Parti (annesso E).

Come evidenzia la relazione al disegno di legge, la ratifica della Convenzione non comporterà impatti significativi sul nostro sistema produttivo ed economico, essendosi nel corso degli anni l'Italia già adeguata ai regolamenti europei ed alle direttive che disciplinano aspetti coperti dal testo internazionale. Ricordo inoltre che l'Unione europea, che ha, a sua volta, depositato lo strumento di

ratifica della Convenzione presso le Nazioni Unite il 18 maggio 2017, ha già predisposto un apposito Regolamento sul mercurio - il Regolamento (UE) 2017/852, entrato in vigore dal 1° gennaio 2018 - che ha provveduto ad aggiornare il quadro legislativo previgente.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. Gli oneri complessivi del provvedimento per il nostro Paese, fra spese per l'attuazione del testo, per la partecipazione alla Conferenza e per gli obblighi derivanti dall'essere uno Stato parte, sono quantificati in oltre 482mila euro per il 2019, e in 440mila e in 452.660 annui a partire dal 2020 ad anni alterni.

La Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999
(Esame e rinvio)

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Repubblica del Gabon per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali.

Ricorda che il Gabon, ex colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,5 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun e il Congo-Brazzaville. Repubblica semipresidenziale, ha un Parlamento bicamerale composto da un Senato di 66 membri e da un'Assemblea di 153 e può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano. La Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Ricorda innanzitutto che un disegno di legge recante la ratifica della medesima Convenzione - l'Atto Senato n. 2158 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo, che si compone di 30 articoli suddivisi in VI Capitoli e di un Protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'Accordo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8). Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11), sulle *royalties* (articolo 12), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi, al 10 per cento per gli interessi e i canoni, con condizioni quindi - come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento - che appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano. Assume rilievo, al riguardo, anche il punto 4 del Protocollo annesso al

testo base che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla presente intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.

Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 della Convenzione stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni immobili relativi ad organizzazioni stabili per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati. I successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), da gettoni di presenza (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17). In materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19).

Per i redditi di professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali. Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (articolo 23), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 24), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).

Il disegno di legge si compone di 3 articoli. Non vi sono effetti per l'erario italiano.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [987](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: "si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni" fino alla fine del comma, con le seguenti: "si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019
58^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 1a Commissione.

Il decreto-legge in esame è finalizzato prioritariamente ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi, consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fra i presupposti di necessità e urgenza, il provvedimento richiama, in particolare, anche la necessità integrare ed adeguare il quadro normativo in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo con riguardo a tutte le società che svolgono attività di rilevanza strategica, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, al fine di apprestare idonee misure di tutela alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi strategici di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Nel sintetizzare i contenuti del provvedimento, il relatore si limita, in questa sede, ad evidenziare unicamente le disposizioni che presentano aspetti di interesse anche per la Commissione esteri.

Composto di 7 articoli, il decreto istituisce innanzitutto (articolo 1) il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, da realizzarsi al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi

informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. Il testo (articolo 1, commi 1 e 2) demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, riferendosi in particolare ad amministrazioni pubbliche, nonché a enti e operatori nazionali, pubblici e privati le cui reti e sistemi informativi e informatici siano necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui malfunzionamento, interruzione o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale. I successivi commi dell'articolo 1 provvedono, quindi, a disciplinare - fra le altre misure - le procedure di segnalazione degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro (commi 3-5), nonché la determinazione delle procedure e delle modalità per l'acquisizione di sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel perimetro di sicurezza nazionale (comma 6). Ulteriori commi (commi 7 e 19) dell'articolo 1 provvedono, inoltre, a definire alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), già istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019 - tra cui la partecipazione all'elaborazione delle misure di sicurezza, lo svolgimento di attività di valutazione del rischio e l'elaborazione di schemi di certificazione cibernetica - e a disciplinare il sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge (commi 9-11-*bis*).

Per quanto concerne gli aspetti di più stretto interesse per la Commissione esteri, il relatore segnala - sempre con riferimento all'articolo 1 - che il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) di cui al comma 2, chiamato a formulare una proposta circa l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica avvenga, è un organismo di consulenza e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, tra i cui membri figura anche il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Autorità delegata e ai Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Fra gli ulteriori organismi richiamati dall'articolo 1, merita una menzione anche il Nucleo per la sicurezza cibernetica che, operante all'interno del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) con il compito di promuovere la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati, costituisce il punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO, l'Unione europea, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati. Tale struttura, in particolare, presieduta da un vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, designato dal direttore generale, è composta dal Consigliere militare e da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Il successivo articolo 2 del decreto in esame - che non presenta aspetti di stretta pertinenza per gli ambiti di interesse della Commissione esteri - autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni del citato Centro di valutazione e certificazione nazionale, nonché la Presidenza del Consiglio ad assumere fino a dieci unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, avvalendosi, nelle more di tali assunzioni, di esperti o di personale di altre amministrazioni pubbliche. L'articolo 3 detta disposizioni di raccordo tra il decreto in esame e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G, stabilendo in particolare che le disposizioni del decreto-legge si applichino ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche per contratti o accordi - ove conclusi con soggetti

esterni all'Unione europea - relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, rispetto ai quali è prevista, dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali, una notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

L'articolo 4-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati e che afferisce anch'esso ad aspetti di interesse della Commissione esteri, detta disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, recando norme analoghe a quelle già contenute nel decreto-legge n. 64 del 2019, poi non convertito. Le norme in esame modificano il decreto-legge n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (cd. *Golden Power*), prevedendo - fra l'altro - un allungamento del termine per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con contestuale arricchimento dell'informativa resa dalle imprese detentrici degli *asset* strategici, un ampliamento dell'oggetto di alcuni poteri speciali, una modifica della disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Le norme ridefiniscono, inoltre, il concetto di "soggetto esterno all'Unione europea", puntualizzando altresì i criteri per determinare se un investimento estero sia suscettibile di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Il relatore precisa come la definizione di soggetto esterno all'Unione europea comprenda, oltre alle persone fisiche e giuridiche stabilite fuori dello spazio economico europeo (soggetti esterni in senso stretto), quelle in esso stabilite ma controllate direttamente o indirettamente da soggetti esterni, nonché quelle che siano stabilite in Europa al fine di eludere l'applicazione della disciplina in argomento. Come emerge anche dalla documentazione di approfondimento resa disponibile dai Servizi Studi delle due Camere, rispetto al contenuto del decreto-legge n. 64 non convertito, l'articolo aggiuntivo 4-*bis* introduce ulteriori circostanze che il Governo può tenere in considerazione, per l'esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui l'acquirente di partecipazioni rilevanti sia un soggetto esterno all'Unione europea. Inoltre, il medesimo articolo sottopone all'obbligo di notifica anche l'acquisizione, a qualsiasi titolo - in luogo del solo acquisto - di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, consente di aggiornare i regolamenti che individuano gli attivi di rilevanza strategica e disciplina la notifica riguardante delibere, atti e operazioni relativi a specifici *asset* di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, in presenza di condizioni particolari relative alla provenienza dell'acquirente ovvero agli effetti delle operazioni compiute.

L'articolo 5 del decreto in esame dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo alla Presidenza del Consiglio, in caso di rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale. In particolare, prevede che il Presidente del Consiglio - su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Alla luce di quanto esposto, sottopone all'attenzione della Commissione una conferente proposta di parere favorevole.

Nessun commissario chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, seguono, quindi, le dichiarazioni di voto del senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale dà conto dell'astensione del proprio Gruppo, e del senatore [URSO](#) (*FdI*), il quale - dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento in esame, che, effettivamente, riordina la disciplina di un settore fondamentale e delicato per l'Italia come quello della sicurezza cibernetica - esprime la posizione di astensione del suo Gruppo di riferimento.

Successivamente, quindi, previa verifica del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(667) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) interviene brevemente per ribadire l'importanza degli emendamenti allo Statuto della Corte penale internazionale, di cui al disegno di legge in titolo, la cui approvazione costituirà indubbiamente un notevole passo in avanti sulla via della tutela globale dei diritti fondamentali dell'uomo.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1506) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice [PACIFICO](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca

scientifico, sottoscritto nell'aprile 2012 tra l'Italia e il Qatar.

Ricorda che l'Emirato del Qatar, indipendente dal 1971 ed abitato da poco più di 2,3 milioni di abitanti, occupa una penisola di grande importanza strategica posta fra l'Arabia Saudita e il Golfo Persico. Monarchia costituzionale dal 2005, l'Emirato, che stanziava una quota rilevante del suo bilancio per spese militari ma anche per lo sviluppo del locale sistema educativo, vanta ricchissimi giacimenti di petrolio e di gas naturale che ne fanno uno dei Paesi con il più alto reddito pro capite al mondo. Affermato nel panorama mondiale quale interlocutore politico ed economico anche grazie all'emittente "Al Jazeera", in parte di proprietà della famiglia reale, e all'attivismo nei settori dell'educazione, della sanità e dell'arte, l'Emirato si è anche contraddistinto in passato per una vivace attività diplomatica e negoziale, ricoprendo un ruolo di mediazione nelle crisi del Libano, di Eritrea e Gibuti. Questi aspetti e la grande disponibilità di risorse economiche hanno consentito al Qatar di accreditarsi come Paese ospite di numerose manifestazioni, conferenze, negoziati oltreché dei prossimi Campionati di Calcio 2022. Non è peraltro possibile sottacere alcuni aspetti problematici del Governo qatariota, per la difficoltà di quest'ultimo a bloccare, soprattutto in anni passati, flussi di finanziamento verso diverse organizzazioni jihadiste, per il suo sostegno ai Fratelli Musulmani, per le presunte attività corruttive poste in essere in vista dell'assegnazione dei Mondiali di calcio 2022, ed infine per le condizioni di vita in cui versano molti dei numerosissimi lavoratori immigrati che dimorano in Qatar, denunciate da tante organizzazioni sindacali ed umanitarie.

L'Italia vanta in ogni caso buoni rapporti con le autorità di Doha, anche in ragione di una consonanza di vedute su molti dossier regionali, così come sul sostegno alle candidature presentate dall'Italia nelle sedi internazionali, tanto che si sta assistendo, negli ultimi anni, ad una significativa intensificazione della collaborazione in svariati settori di interesse bilaterale, nonché all'aumento delle visite ufficiali a vario livello. L'Emirato, peraltro, mira a salvaguardare i suoi legami preferenziali con i partner occidentali, e con gli Stati Uniti in primo luogo, ma anche con Russia e Turchia, soprattutto dopo che nel 2017 sono esplose in modo visibile le divergenze con gli altri Paesi dell'area - in particolare con Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto - su molti dossier strategici. Da allora, la sua economia, anche a causa dell'embargo imposto dai Paesi del cosiddetto Quartetto arabo, ha subito un certo rallentamento, che nel lungo periodo dovrebbe comportare un freno a quella politica di diversificazione economica prevista sin dal 2008 con l'approvazione del Qatar National Vision 2030 e che contemplava, fra gli altri, anche sforzi per sviluppare una "economia della conoscenza", capace di trasformare il Paese in un polo di eccellenza nei settori dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione. La cooperazione con l'Italia, comunque, non ha, in questo periodo, subito rallentamenti, a partire dal primo «Programma esecutivo» di scambi bilaterali, valido per gli anni 2016-2018, che prevede azioni di cooperazione nel campo delle arti visive, della musica e del teatro, dell'editoria, della tutela del patrimonio culturale, dei mezzi di comunicazione e dello sport. In particolare, nell'ambito della cooperazione inter-universitaria sono stati stipulati sei accordi bilaterali con università del Qatar da parte degli atenei di Siena, Sassari, Milano, Venezia e Roma.

L'Accordo di cooperazione in esame, composto di un breve preambolo e di 13 articoli, ha l'obiettivo di estendere la cooperazione bilaterale in materia di istruzione, università e ricerca scientifica e mira a definire un quadro di riferimento per programmi di cooperazione diretta tra istituzioni scolastiche e universitarie.

Più in dettaglio, l'intesa prevede la promozione di scambi e di visite di esperti in tutti i campi dell'istruzione, nonché l'organizzazione di mostre e lo scambio di documenti e di curricoli elaborati dalle rispettive autorità scolastiche (articolo 1). Nel testo vengono altresì favorite la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel settore dell'istruzione (articolo 2) e la promozione dello studio della lingua dell'altra Parte (articolo 3). Di rilievo è il contenuto dell'articolo 4 che disciplina lo scambio di esperienze e informazioni relativamente alla scuola dell'infanzia, all'istruzione tecnica, all'amministrazione scolastica, alle risorse per l'apprendimento, alle misure per gli studenti con bisogni educativi speciali, alla valutazione, alla valorizzazione delle eccellenze e alle tecnologie applicate alla didattica delle lingue. L'Accordo stabilisce altresì l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione accademica e gli accordi tra le facoltà, gli scambi di visite tra docenti, lettori e ricercatori, lo sviluppo

della ricerca scientifica applicata e la produzione di studi, documenti, pubblicazioni e dati tra i due Paesi (articolo 6). Di rilievo è anche l'articolo 8, che prevede l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati che intendano proseguire all'estero gli studi per conseguire un titolo universitario o un dottorato.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 5 articoli. Per la copertura dei relativi oneri economici, l'articolo 3 autorizza una spesa complessiva di 196.165 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1507) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del senatore Giacobbe, relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica sottoscritto nel maggio 2016 tra l'Italia e Singapore.

Ricorda, innanzitutto, che la Città-Stato di Singapore, abitata da oltre 5 milioni di persone, repubblica parlamentare indipendente dal 1965, membro del Commonwealth e cofondatrice dell'Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico (ASEAN), è uno dei principali centri finanziari ed economici globali, che vanta uno dei livelli di reddito pro capite più elevati al mondo e costituisce il primo acquirente e destinatario delle esportazioni italiane nella regione. Forte di un sistema politico e istituzionale particolarmente stabile, Singapore, da sempre impegnata nel sostegno alla liberalizzazione del commercio internazionale e nell'attrazione degli investimenti esteri e divenuta essa stessa negli anni un "hub" strategico, commerciale, finanziario e logistico di assoluto rilievo, favorisce tutte le iniziative volte alla creazione sul suo territorio di centri di eccellenza nei settori dell'educazione, delle infrastrutture mediche, della ricerca, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle banche e dei servizi in generale.

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica in titolo, composto di un preambolo e di 10 articoli, si pone il duplice obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e Singapore e di approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, già prevista da una precedente intesa bilaterale risalente al 1990, prevedendo anche la possibilità di finanziare progetti e attività congiunte. A tal proposito, ricorda come nel corso degli ultimi anni la cooperazione inter-universitaria tra Italia e Singapore si sia sviluppata in modo considerevole, coinvolgendo numerosi e qualificati atenei italiani alcune fra le più prestigiose università del Paese asiatico, dalla National University of Singapore alla Nanyang Technological University, dalla Singapore Management University fino alla Singapore University of Technology and Design.

Più in dettaglio, il testo dell'Accordo prevede lo sviluppo delle attività di cooperazione tra le due Parti, per scopi pacifici e vantaggio reciproco, nell'ambito delle scienze e della tecnologia (articolo I), con l'obiettivo di promuovere, mediante i rispettivi enti di cooperazione, la prosperità economica per scopi pacifici dei due Paesi (articolo II). L'intesa prevede altresì che le Parti incoraggino e favoriscano i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di appositi protocolli esecutivi (articolo III) e che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, possano istituire una Commissione congiunta, destinata a riunirsi alternativamente in Italia e a Singapore, con il compito di supervisionarne l'attuazione e l'approvazione di programmi e protocolli (articolo IV). Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, la distribuzione di informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata e la

protezione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività di cooperazione (articolo V).

Gli articoli conclusivi dell'Accordo disciplinano, infine, le modalità con cui le Parti possono sostenere i costi relativi alle attività di cooperazione (articolo VI), la risoluzione di eventuali controversie interpretative fra le Parti (articolo VII), le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'intesa bilaterale (articolo VIII) e la sua durata (articolo X).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 440.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 449.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1508) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, sottoscritto nel gennaio 2018 dall'Italia e dalla Giamaica.

Ricorda, innanzitutto, che la Giamaica, Paese caraibico di 3 milioni di abitanti, già colonia britannica divenuta indipendente dal 1962 nell'ambito del Commonwealth, ha un'economia fortemente dipendente dai servizi che rappresentano oltre il 70 per cento del prodotto interno lordo nazionale, ed, in particolare, connessa al turismo, alle rimesse dei migranti, nonché all'industria estrattiva, ancora rilevante nonostante la diminuzione delle esportazioni di bauxite, minerale di cui il Paese è fra i maggiori esportatori al mondo.

L'Accordo in questione risponde all'esigenza di disciplinare, in maniera più efficiente ed equilibrata, gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

L'Accordo, che si compone di 32 articoli e di un Protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, accettando tuttavia l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall'ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte. Il testo trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il testo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile, e disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8). La disciplina relativa ai dividendi (articolo 10) prevede la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà di prelevare un'imposta alla fonte entro il limite del 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, oppure il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Con riferimento alle imposizioni sugli interessi (articolo 11) e sui canoni (articolo 12), l'Accordo promuove il principio di tassazione esclusiva nel

Paese di residenza, mentre, con riferimento ai compensi per servizi (articolo 13), prevede la tassazione concorrente di tali remunerazioni nello Stato della fonte, con un'aliquota massima del 10 per cento, indipendentemente da una presenza minima temporale dell'operatore non residente nel suo territorio, con l'esclusione di alcune significative tipologie di servizi amministrativi e di supporto «di routine» connessi al normale svolgimento dell'attività d'impresa. I successivi articoli disciplinano il trattamento fiscale degli utili da capitale (articolo 14), dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 15), da lavoro subordinato (articolo 16), i compensi degli amministratori (articolo 17) e da attività di artisti e sportivi (articolo 18). In materia di pensioni, l'Accordo (articolo 19) stabilisce il criterio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del soggetto al quale dette remunerazioni sono corrisposte, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato pagatore (articolo 19). Nel caso di somme ricevute da studenti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno, il testo prevede (articolo 21) l'esenzione da imposta in quest'ultima Parte contraente, mentre per gli insegnanti e i ricercatori residenti di uno Stato contraente, che soggiornino nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni, le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta (articolo 22). Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (articolo 24), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono, quindi, un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi all'Accordo (articolo 26), lo scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati contraenti (articolo 27) e l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli e, corredato di relazione tecnica, non ascrive all'intesa bilaterale effetti finanziari.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulle missioni svolte in Azerbaigian dal 14 al 18 ottobre 2019 e in Cina dal 15 al 21 ottobre 2019

Il presidente [PETROCELLI](#) informa che una delegazione guidata dal Vice Presidente della Commissione Affari esteri, senatore Tony Chike Iwobi, e composta dai senatori membri della medesima, Francesco Giacobbe e Marinella Pacifico, si è recata in Cina dal 15 al 21 ottobre 2019, per svolgere una visita di approfondimento delle relazioni parlamentari bilaterali tra i due Paesi, su invito dell'omologa Commissione della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese (CPPCC). Per l'intera durata della visita, la delegazione senatoriale è stata accompagnata dall'ex Ambasciatore cinese in Italia, signor Li Ruiyu, attualmente membro della suddetta Commissione affari esteri della CPPCC.

Nella prima giornata di lavoro, i senatori hanno avuto l'opportunità di incontrare il Vice Presidente della Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture (AIIB), dottor Luky Eko Wuryant, il quale era accompagnato dai signori Yanning Wang (Assistant Corporate Secretary), Gregory Liu (Manager), Pramod Vijayasankar (Principal Investment Officer) e David Morgado (Senior Energy Policy Specialist).

Alla riunione ha preso parte il dottor Fabrizio Costa, addetto finanziario dell'Ambasciata d'Italia a Pechino, il quale ha, prima dell'incontro, svolto un breve *briefing* ai parlamentari, per spiegare, soprattutto, il coinvolgimento dell'Italia alle attività della banca stessa.

Il vice presidente Wuryant ha preliminarmente illustrato gli scopi e le modalità di funzionamento dell'AIIB, informando che essa è stata formalmente istituita a Pechino il 24 ottobre 2014, alla presenza dei capi di Stato e di Governo dei 21 Paesi aderenti: Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambogia, Cina, Filippine, India, Kazakistan, Kuwait, Laos, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Uzbekistan e Vietnam. Nella primavera del 2015 sono giunte ulteriori adesioni, tra cui quelle di 14 Paesi UE (inclusi Italia, Francia, Germania e Regno Unito). Il 29 giugno 2015 si è tenuta a Pechino la cerimonia di firma del Trattato Istitutivo, mentre il primo *board of governors* della Banca ha avuto luogo nel giugno del 2016. Al 2019 il numero di membri ha raggiunto quota 93.

Con una decisione inattesa - nella tempistica - per una banca multilaterale di sviluppo appena istituita, Moody's ha assegnato il 29 giugno 2017 la tripla A alle obbligazioni a lungo termine in valuta che l'AIIB emetterà per finanziare i progetti di sviluppo infrastrutturale in Asia e Pacifico. La decisione di Moody's è principalmente dovuta all'ampiezza del capitale della Banca, 20 miliardi di dollari di capitale versato e 80 miliardi richiamabile, che colloca l'AIIB ai primi posti tra le diverse banche multilaterali di sviluppo. La Cina ha sottoscritto la metà del capitale e ha una quota di voto del 28,7 per cento, sostanzialmente più grande rispetto alla seconda, quella indiana, di 8,3 per cento. Questo divario è il più grande nelle banche multilaterali di sviluppo esistenti.

Dopo l'esposizione, sono seguiti alcuni quesiti posti dai parlamentari: il senatore Iwobi ha domandato se la Banca è coinvolta in iniziative di investimento che riguardino anche il continente africano; il senatore Giacobbe ha chiesto lumi circa i criteri, di natura micro e macroeconomica, adottati dalla Banca per valutare se un determinato progetto sia o no *workable*; la senatrice Pacifico ha domandato se l'istituto di credito si occupa di finanziare anche investimenti nel settore aeroportuale e navale, chiedendo altresì se, in via generale, l'area di operatività della banca sia quella strettamente asiatica e, infine, in quale misura è configurabile il finanziamento di programmi messi in cantiere da imprese italiane.

In sede di replica, il Vice Presidente ha precisato che, dal punto di vista teorico, lo statuto della Banca non prevede alcuna limitazione di carattere geografico del proprio raggio d'azione. Ne consegue, quindi, che si può realizzare l'ipotesi del finanziamento di progetti che hanno come base il territorio asiatico e che, tuttavia, possano riverberarsi in ulteriori ricadute in Paesi *out of area*: in effetti, così è accaduto nel caso di un determinato investimento che interessava una impresa cinese collegata ad un progetto portato a termine in Egitto.

L'interlocutore, comunque, ha tenuto a precisare che i Paesi dell'area Euro membri della banca, tra cui l'Italia, sono orientati a sostenere l'opzione per cui la Banca debba focalizzare prioritariamente la sua attività creditizia nella regione asiatica. Detto diversamente, ciò sta a significare, all'atto pratico, che la Banca potrebbe anche arrivare ad autorizzare il finanziamento di iniziative promosse fuori dalla sua area di competenza, purché si compia la condizione essenziale che queste medesime iniziative abbiano una ricaduta ed una incidenza nella crescita del PIL asiatico.

La prima giornata della visita si è conclusa, in serata, con un evento conviviale offerto dall'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata d'Italia a Pechino, Giuseppe Fedele, durante il quale i parlamentari hanno avuto la possibilità di essere aggiornati sulla situazione politica cinese, nonché sull'attività più recente del locale Istituto di cultura, grazie alla presenza del relativo direttore Franco Amadei.

La giornata del 17 ottobre ha registrato, dopo la visita all'archivio della CPPCC, l'incontro con il Vice Presidente della medesima Conferenza, nonché membro del Comitato Rivoluzionario del Guomindang cinese, Zheng Jianbang, il quale ha rammentato lo stato ottimale dei rapporti bilaterali tra Italia e Cina, risalenti, peraltro, ad epoche lontanissime, in quanto avviati dal mercante veneziano Marco Polo, sottolineando altresì come essi siano stati accresciuti notevolmente, in questi ultimi anni, grazie alla firma del *Memorandum* di cooperazione, lo scorso marzo, a Roma tra il presidente Xi e il presidente Conte.

A suo modo di vedere, tale accordo sarà suscettibile di instaurare una nuova era nelle relazioni tra i due Paesi.

Del resto, la Cina considera l'Italia un Paese nevralgico nel contesto europeo, essendo anche Paese

fondatore dell'Unione europea, e si riconosce nell'approccio, condiviso anche dall'Italia, che cerca di favorire un mondo multipolare.

Dopo aver evidenziato che nel Parlamento cinese sono rappresentati oltre al Partito Comunista, altri otto partiti minori, nonché esponenti appartenenti a ben cinque religioni presenti nell'intero territorio nazionale, il vice presidente Zheng ha dato conto dell'attività ordinamentale della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese (CPPCC), mettendo in risalto come essa svolga una cruciale funzione probuleutica nei confronti del Governo, grazie al fatto di avere tra i suoi componenti delle personalità che rappresentano le varie istanze sociali ed etniche del Paese.

E' intervento, quindi, il senatore Iwobi, il quale, nel ringraziare il Vice Presidente per la calorosa accoglienza dimostrata verso la delegazione senatoriale, ha voluto sottolineare come l'Italia nel suo complesso, e indipendentemente dalle diversificazioni politiche, nonché dagli orientamenti di maggioranza o di opposizione - come noto, di recente, è cambiata la compagine dell'Esecutivo in carica - è interessata, in modo univoco, ad intrattenere rapporti di alto livello con la Cina sia in campo economico che commerciale.

Esiste, inoltre, un consolidato interesse reciproco a rafforzare tali relazioni, come peraltro, attestato dalle recenti visite in Italia del presidente Xi ed in Cina del presidente Mattarella.

Dal punto di vista dell'Italia, ha continuato il senatore Iwobi, si tratta di instaurare convintamente una collaborazione strategica tra Roma e Pechino che, come evidenziato dal suo stesso interlocutore, ha come presupposto la firma dell'Accordo sulla "Via della Seta".

Del resto, ha concluso, i due Paesi rappresentano delle realtà politiche che affondano le loro radici entrambi in civiltà millenarie, destinate a cooperare ancora di più nell'epoca presente.

Successivamente, si è tenuto l'incontro con l'onorevole Wang Min, Vice Direttore della Commissione degli affari esteri della CPPCC, cui si è rivolto il senatore Iwobi auspicando, in via preliminare, l'incentivazione della cooperazione parlamentare tra le due rispettive Commissioni esteri.

L'onorevole Wang ha concordato sul fatto che il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Cina debba passare non solo mediante i legami governativi, ma anche attraverso il fondamentale canale della diplomazia parlamentare.

Dopo aver svolto un *excursus* sulla storia della Cina, dal passato di Paese colonizzato all'epoca più recente, frutto del processo di modernizzazione avviato da Deng Xiao Ping, l'interlocutore ha richiamato l'attenzione dei Senatori sull'obiettivo strategico che la Cina intende raggiungere entro il 2049, come elaborato dal presidente Xi, ossia uno Stato moderno, caratterizzato da uno sviluppo equilibrato - tale da migliorare sostanzialmente le condizioni dei cittadini, che hanno diritto, tra l'altro, ad un ambiente più pulito - improntato ai principi del riformato socialismo cinese.

Si tratta di un modello, secondo il Vice Direttore, che ha dimostrato di funzionare egregiamente nel proprio Paese, tant'è che si è riusciti a far emergere dalla povertà un totale di circa 400 milioni di cittadini, appartenenti ormai alla classe media abbiente.

Sotto tale profilo, ha continuato, la Cina ovviamente non pretende di ritenere il suddetto sistema economico come valido a livello universale, giacché ciascun Paese deve essere in grado di trovare la combinazione economica più adatta alle proprie caratteristiche nazionali.

Il senatore Iwobi, nel prendere atto dell'illustrazione di quella che può essere definita la "via cinese" allo sviluppo economico, ha assicurato che avrebbe riferito al Presidente della Commissione esteri del Senato, senatore Petrocelli, l'esigenza, formulata dall'onorevole Wang, di addivenire, in futuro, a modalità più accentuate di collaborazione bilaterale tra le due Commissioni.

Ha tenuto, infine, a rammentare che la prorompente espansione cinese nel mondo è in via di realizzazione non solo attraverso la cosiddetta "Via della Seta", ma anche in un continente dalle grandi potenzialità economiche come l'Africa, come ha, peraltro, potuto rendersi conto di persona visitando recentemente il proprio Paese di origine, la Nigeria, e intrattenendosi con il relativo Presidente della Repubblica, Buhari.

La senatrice Pacifico si è soffermata, relativamente alla programmazione economica predisposta dalla *leadership* cinese, sui dati statistici riguardanti le aspettative di vita uomo-donna in Cina, che appaiono non completamente conformi al livello di benessere finora raggiunto.

Ha, inoltre, richiamato l'attenzione dell'interlocutore sulla necessità di riequilibrare la situazione di fatto che si è venuta a creare per quanto riguarda l'insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi: in effetti, mentre in Italia esistono 130 scuole che prevedono la lingua cinese come materia curriculare, in Cina solamente in 3 scuole sono stati attivati corsi di italiano abilitati come lingua di esame. A tale ultimo riguardo, l'onorevole Wang ha riconosciuto che il proprio Paese deve ancora lavorare molto per pervenire ad uno sviluppo equilibrato che preveda, in generale, un miglioramento complessivo della qualità della vita e, in particolare, anche un innalzamento della durata media della vita di uomini e donne, anche se, tuttavia, negli ultimi decenni, sono stati realizzati progressi enormi in questo campo.

Il Vice Direttore ha poi concluso il suo intervento focalizzando l'attenzione dei parlamentari su quanto sta succedendo ad Hong Kong dove, a suo parere, sono in atto comportamenti eversivi e violenti che non possono che costringere la Cina ad intervenire.

Il senatore Giacobbe, nel sottolineare l'imprescindibile attualità del principio "un sistema, due Paesi", ha fatto presente, in primo luogo, che, per l'Italia, la Cina, pur geograficamente lontana, costituisce una entità politica e commerciale molto vicina.

Quanto al cosiddetto "modello cinese di sviluppo", a suo modo di vedere, è da condividere qualsiasi approccio politico imperniato sulla centralità della persona umana, quale destinataria principale della condotta economica di un determinato Paese.

Relativamente alla questione di Hong Kong, ci si trova di fronte ad un caso che attiene alla *domestic jurisdiction*, come si usa dire, della Cina e, pertanto, concorda con l'opportunità di ottemperare, in proposito, al principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Paese. Tuttavia, in quanto rappresentante di un Paese democratico, che riconosce da tempo immemorabile i diritti fondamentali dell'uomo, esprime l'auspicio che vengano garantite le manifestazioni di critica, purché rigorosamente non violente.

In ogni caso, gli avvenimenti di Hong Kong non devono essere suscettibili, a suo avviso, di inficiare le già ottime relazioni tra Italia e Cina, ricordando, al riguardo, che il proprio Paese ha molto da offrire in una *partnership* ben bilanciata tra Roma e Pechino. Basti menzionare, a tale proposito, i settori dell'arte, della musica, del *design*, del turismo, dell'innovazione tecnologica e dello scambio di esperienze tra giovani universitari dei due Paesi.

Nella giornata del 18 ottobre, la delegazione si è trasferita nella città di Xi'An, dove ha avuto l'occasione di incontrare il signor Yang Guanjun, Vice Presidente della CPPCC della provincia, *ex* Sottosegretario per le infrastrutture del Governo locale.

Quest'ultimo ha dato conto delle considerevoli potenzialità dell'industria locale, che si è accresciuta in modo significativo nell'arco dell'ultimo decennio, tanto da trasformare la provincia in uno dei distretti energetici e tecnologici più dinamici dell'intero Paese, in ciò ravvivando la millenaria tradizione di centro propulsivo del continente cinese, che apparteneva all'antica Xi'An, già capitale del Regno di Mezzo.

Il senatore Iwobi ha risposto evidenziando che la missione della delegazione parlamentare da lui guidata è proprio quella di rinsaldare ulteriormente i rapporti di amicizia e di cooperazione commerciale e culturale tra Italia e Cina, partendo dalla piattaforma predisposta dal *Memorandum* bilaterale siglato nello scorso mese di marzo e suggellato dallo scambio di visite, nei rispettivi Paesi, dei Presidenti Mattarella e Xi.

Secondo il senatore Giacobbe, bisogna fare in modo che da Xi'An partano per l'Italia non solo più treni, ma anche più voli aerei, che poi facciano un corrispondente viaggio di ritorno verso la Cina, secondo i principi di complementarietà e reciprocità.

Tale interscambio, inoltre, deve interessare altresì le giovani generazioni, che devono essere messe nelle condizioni di poter meglio conoscere le realtà dei due Paesi.

Ha, infine, rammentato come l'Italia abbia molti *atouts* da mettere a disposizione della Cina. Non ultimo, a titolo di esempio, l'arte del restauro, sviluppatasi da noi nel corso di secoli, e che potrebbe risultare oltremodo utile per la manutenzione dell'immenso patrimonio artistico ed archeologico della Cina.

Al riguardo, la senatrice Pacifico ha aggiunto come la città di Xi'An, in quanto capitale economica e culturale della Cina, si atteggi a rappresentare l'interlocutore ideale per accresciuti rapporti economici con l'Italia.

Nella giornata del 19 ottobre i componenti la delegazione hanno visitato la zona industriale e l'aeroporto di Xi'An, da dove hanno origine i convogli ferroviari che, in 15 giorni, raggiungono l'Europa e, per quanto riguarda l'Italia, le città di Milano e Verona, per il trasporto di merci.

Il presidente [PETROCELLI](#), al termine dell'illustrazione della missione in titolo, apre la discussione tra i colleghi senatori.

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ribadito l'importanza della missione, che si è risolta in un successo per l'Italia in generale, e dopo aver ringraziato i colleghi membri della delegazione per il supporto ricevuto, riportata all'attenzione del presidente Petrocelli la proposta, formulata dagli ospiti cinesi della CPPCC, di addivenire alla stipula di un protocollo di cooperazione con la Commissione Affari esteri del Senato.

La senatrice [PACIFICO](#) (*M5S*), dopo aver espresso i propri complimenti al collega Iwobi, per le modalità con cui ha guidato il gruppo senatoriale, mette in risalto la necessità di mantenere costanti le relazioni con la controparte cinese. A suo avviso, inoltre, di particolare interesse si è rivelato l'incontro con la Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture (AIIB), anche in considerazione del fatto che l'Italia contribuisce in maniera non secondaria al relativo capitale sociale.

Interviene, quindi, il senatore [URSO](#) (*FdI*) per riproporre la questione, peraltro già affrontata dalla Commissione, di predisporre un'indagine sulla drammatica situazione di Hong Kong.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), nell'associarsi a tale richiesta, chiede se l'argomento Hong Kong è stato trattato durante la suddetta missione.

In proposito, il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce che tale tematica, come riportato nel resoconto della missione, è stata disaminata in via incidentale, evidenziando, da parte italiana, l'esigenza di contestuale rispetto dei principi di non ingerenza negli affari interni di uno Stato e di tutela dei diritti umani.

Il senatore [ZANDA](#) (*PD*) ritiene opportuno che il Governo riferisca quanto prima sullo stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina, anche alla luce della circostanza per cui, dopo la firma del *Memorandum* nello scorso marzo, risulta che le esportazioni italiane verso Pechino siano diminuite mentre quelle cinesi verso Roma siano aumentate.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel riassumere i punti essenziali della discussione, fa notare al senatore Urso che il possibile approfondimento delle drammatiche vicende in corso ad Hong Kong è già stato oggetto di discussione durante un precedente Ufficio di Presidenza, sfociato, al riguardo, in un esito interlocutorio.

Quanto alla richiesta formulata dal senatore Zanda, che condivide nella sostanza, fa presente che - stante l'imminente avvio della sessione di bilancio in Senato, che, come noto, prelude temporaneamente la calendarizzazione nelle Commissioni permanenti di qualsiasi affare legislativo e conoscitivo - già la prossima settimana, ovvero mercoledì 13 novembre, i membri delle Commissioni esteri di Senato e Camera avranno l'occasione di rivolgere tali quesiti direttamente al Ministro Di Maio, il quale riferirà, come avviene, solitamente, all'avvio di un nuovo Esecutivo, sulle linee programmatiche del proprio Dicastero.

Il presidente [PETROCELLI](#) informa, quindi, che una delegazione composta da lui stesso e dal senatore

Gianluca Ferrara, si è recata a Baku, in Azerbaigian, dal 14 al 18 ottobre 2019, allo scopo di rafforzare il dialogo politico esistente fra i due Paesi, ed in particolare con i parlamentari membri della Commissione per le Relazioni estere e interparlamentari dell'Assemblea nazionale azera (*Milli Majlis*). Ricevuta nella tarda serata di lunedì 14 ottobre dall'onorevole Azer Karimli, parlamentare indipendente e Presidente del Gruppo di Amicizia Azerbaigian-Italia presso il *Milli Majlis* azero, la delegazione della Commissione Affari esteri del Senato ha incontrato, nella mattinata di martedì 15 ottobre, l'Ambasciatore italiano a Baku, Augusto Massari, che, accompagnato nella circostanza dal vice capo missione Umberto Boeri, ha offerto una panoramica sugli aspetti più qualificanti delle relazioni bilaterali fra i due Paesi, nonché sulle difficoltà operative della sede diplomatica nel fronteggiare la crescente richiesta di visti di studio da parte dei giovani studenti azeri. L'Ambasciatore, in particolare, si è soffermato sulla evidente asimmetria esistente nell'interscambio commerciale imputabile alla consistente richiesta di energia azera da parte italiana, che verrà presumibilmente acuita dall'avvio, sul finire del 2020, delle forniture addizionali di gas tramite la nuova infrastruttura del Gasdotto Trans-Adriatico (TAP). L'Ambasciatore, dopo aver ricordato come da parte azera si nutrano particolari aspettative dalla visita di Stato che il presidente della Repubblica Ilham Aliyev dovrebbe svolgere in Italia nel febbraio del prossimo anno, nonché dalla possibile sottoscrizione di una dichiarazione di partenariato strategico bilaterale, ha informato i Senatori circa l'impegno organizzativo e realizzativo delle aziende italiane operanti sul territorio azero, che l'Ambasciata italiana e la locale sede dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane cercano di supportare al meglio.

A seguire, la delegazione, accompagnata dall'Ambasciatore d'Italia a Baku, Augusto Massari, e dall'Ambasciatore azero in Italia, Mammad Ahmadzada, si è recata in visita dal Vice Presidente per gli investimenti e il *marketing* della *State Oil Company of the Azerbaijan Republic* (SOCAR) - la principale società produttrice di petrolio e gas naturale di proprietà statale del Paese -, Elshad Nassirov. L'incontro, avvenuto presso gli uffici della nuova sede della società ubicati in uno dei grattacieli più alti di Baku, ha rappresentato l'occasione per un confronto sulle strategie di approvvigionamento energetico dei due Paesi. Dopo aver ricordato come proprio l'Azerbaigian rappresenti il fornitore più sicuro per l'Italia, tenuto conto delle problematiche di ordine politico che potrebbero compromettere le forniture provenienti dalla Russia e dall'Iran, Nassirov, ha sottolineato il ruolo del suo Paese quale crocevia di reti energetiche che collegano anche il territorio del Turkmenistan, altro grande Paese produttore, e che consentono di rifornire anche vasta parte del mercato cinese. Alla delegazione italiana, che gli ricordava l'opportunità che si determini un bilanciamento nell'interscambio commerciale bilaterale, Nassirov ha replicato evidenziando le importanti ricadute di cui possono beneficiare anche le aziende italiane operanti nel settore energetico, tenendo conto che esse riescono spesso a garantirsi commesse nel settore estrattivo e dell'energia mediante la fornitura di tecnologie e di strumentazioni apposite, a partire dalle tubazioni. Pur ammettendo che sarebbe necessario un riequilibrio nella bilancia commerciale, ha evidenziato come il problema afferisca principalmente all'eccessiva dipendenza dagli idrocarburi da parte italiana. Con la messa in opera del TAP, peraltro, l'Italia potrà a suo giudizio svolgere un fondamentale ruolo di *hub* per la distribuzione del gas nel resto d'Europa, ad iniziare dalla zona balcanica. Nassirov ha quindi sottolineato come l'utilizzo del gas potrebbe persino contribuire a mitigare alcune questioni ambientali particolarmente spinose nel nostro Paese, tenuto conto del minore impatto che il gas garantisce rispetto al carbone, ipotizzando dei vantaggi significativi anche in relazione alla stessa ex ILVA di Taranto. Al presidente Petrocelli che gli aveva chiesto se la SOCAR stesse investendo anche sulle energie rinnovabili, Nassirov ha replicato affermando che la sua società, che annovera sedi commerciali anche a Singapore ed in altre parti del mondo e che esporta prodotti dal Giappone al Canada e persino in Uruguay, ha intenzione di continuare a fare del comparto degli idrocarburi il proprio *core business*, guardando tuttavia con favore allo sviluppo di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche per ragioni di tipo economico, tenuto conto che la maggior disponibilità di energia in Azerbaigian consente alla società stessa di aumentare la quota di prodotto destinata all'esportazione, e di massimizzare quindi i conseguenti ricavi.

A seguire la delegazione, sempre accompagnata dai due Ambasciatori, è stata ricevuta dal Ministro dell'Energia dell'Azerbaijan, Parviz Shahbazov, che ha sottolineato la qualità e la rilevanza delle relazioni politiche ed economiche fra i due Paesi, ricordando con particolare favore la recente visita a Baku del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Il presidente Petrocelli, che nella circostanza ha ricordato il rilievo che per gli scambi bilaterali assumerà la visita del presidente Aliyev in Italia il prossimo febbraio, ha chiesto al Ministro quali passi l'Azerbaijan stia predisponendo per la diversificazione delle fonti energetiche. Shahbazov, pur rilevando come già il gas debba essere considerata come una fonte energetica sostenibile sul piano ambientale, ha ricordato come il suo Paese intenda puntare risolutamente sulla diversificazione delle fonti produttive rinnovabili (in particolare sull'eolico e sul solare), predisponendo innanzitutto una legislazione puntuale in materia, indispensabile per attrarre investimenti, e sottoscrivendo al contempo una collaborazione finanziaria con organismi internazionali come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca Asiatica per lo Sviluppo per il reperimento di adeguate risorse. Ha inoltre ricordato come siano in fase di avvio anche progetti per la produzione energetica da fonti rinnovabili di dimensioni più ridotte che stanno suscitando l'interesse di numerose aziende del comparto, auspicabilmente anche italiane. Interrogato dal senatore Ferrara circa il forte squilibrio commerciale esistente nell'interscambio fra i due Paesi, il Ministro ha rilevato come tale aspetto porti con sé anche opportunità di ulteriore crescita, auspicando in particolare un sempre maggiore coinvolgimento delle compagnie italiane, specialmente pubbliche, interessate a rafforzare forme di partenariato. Ha peraltro ricordato come già ad oggi siano numerose le aziende italiane coinvolte a vario titolo nel comparto del gas e del petrolio azero. Solo in relazione al gasdotto TAP, ha rimarcato come le commesse per aziende italiane ammontino a 1,4 miliardi di euro. Anche per agevolare la crescita della quota italiana nell'interscambio bilaterale, il Ministro dell'Energia ha auspicato che l'istituzione di una Commissione intergovernativa bilaterale, già in via di definizione lo scorso settembre ma poi interrotta a seguito della crisi di governo in Italia, possa essere nuovamente messa all'ordine del giorno. Per la parte azera, sarebbe quanto mai utile poter aver un Ministro di riferimento a cui relazionarsi per l'istituzione della Commissione.

La delegazione, dopo essersi recata con l'onorevole Azer Karimli nel Viale dei Martiri a rendere omaggio alle vittime della repressione sovietica del gennaio 1990 e del conflitto per il Nagorno-Karabakh, è stata di seguito accolta presso la sede dell'Assemblea nazionale azera per una colazione di lavoro con altri Parlamentari membri del Gruppo di Amicizia Azerbaijan-Italia. All'incontro hanno partecipato, oltre all'onorevole Karimli, anche i parlamentari del *New Azerbaijan Party (YAP)* - il partito del presidente Aliyev - Elashad Hasanov, Dilara Jabrayilova e Tahir Mirkishili (quest'ultimo anche Capo della delegazione azera presso l'Assemblea Parlamentare OSCE), e la parlamentare indipendente Ulviyya Aghayeva. L'occasione ha offerto la possibilità di uno scambio di opinioni sui rispettivi lavori parlamentari e di una riflessione sulla crescente richiesta di visti per motivi di studio da parte degli studenti azeri, ascrivibile al valore riconosciuto delle università italiane ed al minor costo per i cittadini azeri per la loro permanenza all'estero rispetto ad altri Paesi, europei ed extraeuropei.

A seguire, la delegazione è stata ricevuta dall'onorevole Samad Seyidov, Presidente della omologa Commissione per le Relazioni estere ed interparlamentari del *Milli Majlis*. Nel corso dell'incontro, Seyidov ha sottolineato il valore strategico dei legami esistenti fra l'Italia e l'Azerbaijan e l'importanza dei rapporti personali fra i Parlamentari dei due Paesi, che hanno ricadute importanti anche in ambito multilaterale, in particolare in relazione alle discussioni che si svolgono presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Il presidente Petrocelli, nel concordare con il collega, ha rimarcato il grande contributo offerto da Azer Karimli per la crescita dei rapporti bilaterali, garantendo analogo impegno anche da parte del senatore Lucidi, nominato di recente quale Presidente del Gruppo di Amicizia Azerbaijan-Italia. A sua volta il senatore Ferrara, nel portare i saluti del collega Lucidi, ha ringraziato per l'accoglienza e l'ospitalità ricevute. Il presidente Seyidov ha quindi introdotto il tema dei difficili negoziati con l'Armenia per il Nagorno-Karabakh, lamentando un atteggiamento contraddittorio da parte delle autorità armene, a suo giudizio sempre disponibili al

dialogo in ambito multilaterale ma di fatto ostili al processo di pace, stanti le reiterate dichiarazioni, fatte in territorio armeno da importanti esponenti dell'esecutivo nazionale circa il carattere permanente dell'occupazione militare in atto. Ha, viceversa, sottolineato come l'Azerbaijan sia da sempre favorevole a trattative sostanziali, esprimendo al contempo l'auspicio che possano essere fatti passi in avanti per consentire alle popolazioni della zona di moltiplicare reciproche occasioni di incontro. Il presidente Petrocelli, nel ribadire la linea di neutralità dell'Italia, ha ricordato di aver sottoposto al suo omologo collega armeno quale ipotesi di lavoro quella di un modello organizzativo per il Nagorno-Karabakh simile all'Alto Adige, in cui le popolazioni possano godere di larga autonomia organizzativa e di fondi addizionali resi disponibili dal Governo centrale.

Il presidente Petrocelli ed il senatore Ferrara sono quindi stati ricevuti dall'onorevole **Oktay Sabir Asadov**, Presidente dell'Assemblea nazionale azera, che ha innanzitutto ricordato gli ottimi rapporti bilaterali esistenti fra i due Paesi ed i 44 Accordi che costituiscono la base giuridica che sostanzia il quadro delle relazioni economiche. L'Italia è il principale *partner* commerciale del Paese caucasico, con un interscambio commerciale pari a 6 miliardi di euro. L'imminente avvio delle forniture via TAP cambierà il panorama energetico dell'Europa, rafforzando indirettamente anche il peso dell'Italia. Ha quindi ricordato come la questione del Nagorno-Karabakh sia del tutto centrale per l'Azerbaijan, sottolineando con rammarico come il governo Armeno - ed in particolare il Ministro della difesa - continui non solo ad ignorare il diritto internazionale, ma anche le richieste del suo stesso popolo, ridotto a vivere in condizioni particolarmente approssimative, e costretto ad alimentare la diaspora, piuttosto che ad attenuarla. L'Armenia, infatti, a suo giudizio continua ad essere un Paese privo di risorse, che dipende anche militarmente dalla nutrita presenza di forze straniere dislocate sul suo territorio, a partire dalle basi russe che occupano aree di particolare rilievo strategico. Il presidente Asadov ha quindi espresso scetticismo sulle iniziative del Gruppo di Minsk, tenuto conto che dopo 25 anni di attività non ha saputo produrre risultati apprezzabili. Di contro molto validi sono a suo giudizio i rapporti, anche di tipo parlamentare, che l'Azerbaijan vanta con l'Italia, come testimonia lo scambio di visite avuto con la presidente Casellati, nonché il numero crescente delle occasioni di incontro. Il presidente Petrocelli, nel portare i saluti della Presidente del Senato italiano, ha ricordato l'importanza delle relazioni anche di tipo personale che si sono instaurate nel corso degli anni fra i rappresentanti dei due Parlamenti. Ha quindi sottolineato il contributo qualificante che l'Azerbaijan svolge anche nell'ambito del dialogo interreligioso, ricordando le recenti visite che Papa Francesco ha svolto nell'area caucasica e a Tbilisi e Baku, in particolare. Ha quindi rimarcato il prezioso contributo offerto dal mecenatismo azero alle ricerche archeologiche in Italia, ed in particolare in relazione agli scavi in atto presso i Fori imperiali di Roma, che, pochi mesi or sono, hanno portato alla luce una testa di marmo di Dioniso di particolare pregio. In tema di politica internazionale, il presidente Petrocelli ha espresso l'auspicio che possa esserci una ripresa dei negoziati con l'Armenia per la questione del Nagorno-Karabakh, ribadendo la sua personale preferenza per una soluzione organizzativa per l'area incentrata sul modello dell'Alto Adige.

Da ultimo, la delegazione si è recata in visita dal Ministro degli Affari Esteri, Elmar Mammadyarov. Anche il Ministro ha ricordato l'eccellente livello delle relazioni bilaterali che certamente saranno ulteriormente migliorate con l'avvio delle forniture del TAP. A tal riguardo ha espresso l'auspicio che la procedura burocratica autorizzativa per l'ultimo anello mancante dell'infrastruttura venga conclusa nei tempi stabiliti, per non incorrere nelle penali previste. Ha rimarcato come l'Azerbaijan rappresenti un Paese aperto alle attività delle imprese italiane, auspicando la costruzione di un vero e proprio partenariato strategico non limitato al solo comparto degli idrocarburi. Ha infine espresso l'auspicio che l'Italia possa concorrere in modo incisivo sull'agenda di lavoro della prossima Commissione europea, in particolare nell'essere da stimolo alla individuazione di una strategia unitaria europea e al rilancio delle politiche di allargamento e di vicinato, soprattutto al fine di migliorare la connettività lungo la direttrice Est-Ovest. Ha inoltre prospettato l'opportunità del rilancio di una nuova Via della Seta, in grado di connettere l'Oriente, l'Iran e l'Europa attraverso l'area caucasica e, in particolare, i territori dell'Azerbaijan e della Georgia.

Il presidente Petrocelli ha sottolineato l'ottimo livello esistente di relazioni bilaterali, confermato di

recente anche da un colloquio con il Ministro Di Maio. Ha quindi rimarcato l'importanza degli scambi culturali e dei rapporti interpersonali fra i diversi rappresentanti istituzionali dei due Paesi. Sullo sviluppo dei commerci e delle rotte commerciali in direzione della Cina, il presidente Petrocelli ha ricordato gli impegni sottoscritti di recente dall'Italia e dalla Cina con la firma di un apposito *Memorandum*, ma anche le difficoltà conseguenti al peggioramento del clima internazionale nei confronti dell'Iran.

Nel corso della giornata del 15 ottobre, la delegazione ha fatto anche una breve visita alla sede dell'Ambasciata italiana, situata nel centro storico di Baku. Alla presenza dell'Ambasciatore Massari e del vice capo missione Boeri, il presidente Petrocelli ha ringraziato tutto il personale della sede diplomatica, per il grande impegno e la professionalità dimostrate nel corso degli anni ed in particolare per aver saputo fronteggiare in tempi recenti l'aumento esponenziale di pratiche per il rilascio dei visti di soggiorno per motivi di studio a favore di cittadini azeri.

Nelle successive giornate del 16 e 17 ottobre, la delegazione, ospite dell'onorevole Azer Karimli ed accompagnata dall'Ambasciatore azero in Italia Mammad Ahmadzada, si è recata in visita nell'entroterra del Paese caucasico, ed in particolare nel collegio elettorale dello stesso parlamentare azero, nel distretto di Qakh, il cui territorio - abitato da più di 53.000 persone e con componenti minoritarie piuttosto nutrite di Georgiani e di Tsakhuri - è stretto lungo i confini con la Repubblica russa del Daghestan a nord e la Georgia, a sud e ad ovest. Nel corso della visita, Karimli ha organizzato incontri con autorità ed imprenditori locali, ed in particolare con Musa Şəkiliyev, capo del potere esecutivo del distretto di Qakh sin dal 2010 ed iscritto al *New Azerbaijan Party (YAP)*. L'area del distretto, che vanta il 13 per cento delle riserve idriche dell'intero Caucaso, ha un'economia basata sulla produzione agricola e sull'allevamento di bestiame, sull'artigianato del tessile, sull'imbottigliamento dell'acqua minerale, ma anche sull'industria estrattiva, stante la presenza di minerali e materie prime per l'edilizia. In crescita anche il comparto turistico. Lungo il percorso da Baku, la delegazione è stata poi accompagnata a visitare Şəki, città di oltre 65.000 abitanti, il cui centro storico, unitamente allo splendido Palazzo del Khan, sono stati iscritti dallo scorso luglio nella lista dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Di interesse è stata anche la visita alle cantine dei vini *Savalan*, un'eccellenza fra le produzioni vinicole azere, frutto della collaborazione con enologi italiani e con aziende italiane produttrici di macchinari agricoli e di attrezzature per la viticoltura, che di recente ha fatto la sua apparizione anche al *Vinitaly* di Verona.

La sera del 17 ottobre, di ritorno a Baku, la delegazione è stata ospite dell'Ambasciatore italiano in Azerbaijan, Augusto Massari, che ha organizzato un pranzo di lavoro con qualificati rappresentanti del mondo imprenditoriale e produttivo italiano, presenti nel Paese caucasico. Nel corso dell'incontro, cui hanno partecipato anche il vice capo missione della rappresentanza diplomatica italiana, Umberto Boeri, e il Direttore dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), Maurizio Ferri, i rappresentanti di SAIPEM, *Maire Technimont*, *Technip Italia*, nonché due enologi italiani impegnati nell'attività di riscoperta delle varietà autoctone di vitigni, hanno offerto una panoramica sulle difficoltà e sulle opportunità di operare in un contesto come quello dell'Azerbaijan.

Il presidente [PETROCELLI](#), al termine dell'illustrazione della missione in titolo, apre la discussione tra i colleghi senatori.

Il senatore [FERRARA](#) (*M5S*) esprime la propria soddisfazione per la suddetta missione a Baku, che si è conclusa positivamente e ha contribuito ad accrescere i legami politici ed economici, peraltro, già consolidati tra i due Paesi.

Seguono, quindi, brevi interventi del senatore [AIROLA](#) (*M5S*), che si interroga sulla effettiva necessità per l'Italia del gas azero, e del senatore [URSO](#) (*FdI*), il quale, invece, sottolinea il valore strategico del gasdotto TAP per il sistema economico nazionale, in un'ottica oculata di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico.

*SULLA NOMINA DEI RELATORI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONDIZIONI E SULLE
ESIGENZE DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI NEL MONDO*

Il presidente [PETROCELLI](#) informa di aver nominato i senatori Giacobbe e Vescovi relatori dell'indagine conoscitiva in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1570

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

espresso apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento, prioritariamente finalizzato ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle Amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

rilevato che l'articolo 1 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, riferendosi in particolare ad amministrazioni pubbliche, nonché a enti e operatori nazionali, pubblici e privati le cui reti e sistemi informativi e informatici siano necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, e il cui malfunzionamento, interruzione o uso improprio possano pregiudicare la sicurezza nazionale;

preso atto con favore che le disposizioni del decreto-legge si applicano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche per contratti o accordi, ove conclusi con soggetti esterni all'Unione europea, relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G;

rilevato altresì che l'articolo 4-*bis* detta disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, estendendone l'ambito operativo e i termini di esercizio anche con riferimento alla tecnologia 5G;

preso infine atto delle attribuzioni emergenziali che l'articolo 5 del decreto pone in capo al Presidente del Consiglio, con riferimento alla possibilità di disporre, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica in caso di rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1172
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Gabon doppie imposizioni*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 41 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 207 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2019

[N. 209 \(ant.\)](#)

30 ottobre 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
41ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1315) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1171) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1172) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1307) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1308) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1276) *Deputato RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano"*
(1334) *Daniela SBROLLINI. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul fiume Brenta detto "Ponte Vecchio" o "Ponte degli alpini"*
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato i disegni di legge in titolo, pur rilevando che, ai sensi degli articoli 10 comma 3, lettera *d*), 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è prevista una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di «monumento nazionale», che non richiede un atto di tipo legislativo, a tal fine propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 11.4/2 parere contrario, in quanto volto a sopprimere il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle attività di controllo in settori riconducibili alla competenza legislativa concorrente;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 207 (ant.) del 24/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019
207ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106) (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) sottolinea l'importanza dell'atto in esame, nel quadro complessivo della strategia di contrasto all'evasione fiscale e del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Segnala, in particolare, l'esigenza di definire meglio, sulla base di criteri oggettivi, gli obiettivi di riscossione e i relativi indicatori, al fine di ottimizzare i risultati dell'attività dell'Agenzia. Ulteriore finalità da perseguire è il superamento di atteggiamenti vessatori nei confronti dei piccoli contribuenti: si tratta di profili rimessi, principalmente, all'attenzione della Commissione di merito, ma che, per il loro impatto sul bilancio dello Stato, sono di interesse anche di questo Collegio.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) esprime una notazione critica sulla tardività della trasmissione dello schema in esame, recante le linee guida riferite all'anno in corso, rappresentando l'esigenza che, in futuro, il Governo presenti tale atto tempestivamente, in modo da dare senso ed efficacia all'esame parlamentare.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) fa presente, al riguardo, che nello schema di parere appena illustrato è

inserita una specifica osservazione.

I senatori [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DAMIANI](#) (*FI-BP*) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto di astensione sulla proposta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che, per un errore materiale, la relazione tecnica originariamente trasmessa a corredo del provvedimento in esame presenta alcune schede non corrette. Consegna, pertanto, alla Commissione la versione corretta delle parti interessate, da sostituire alle pagine corrispondenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1143) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta.

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, atteso che le considerazioni svolte nella relazione tecnica sono basate sui dati e le informazioni relativi all'anno di imposta 2016 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 del 2017 e dal modello Certificazione Unica 2017, che occorre avere rassicurazioni che i corrispondenti dati disponibili nel 2019 confermino le valutazioni contenute nella relazione tecnica.

In relazione all'articolo 15 della Convenzione, in tema di lavoro dipendente, chiede conferma, anche

sulla base delle informazioni più aggiornate, dell'assenza di perdita di gettito.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione dei senatori elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sono stati svolti gli approfondimenti istruttori richiesti, per le vie brevi, su alcuni emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA risponde che il supplemento di istruttoria è ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 106

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di atto aggiuntivo in titolo e rilevato che:

- lo schema in titolo si articola in tre aree strategiche di intervento: "servizi"; "riscossione"; "efficienza";
- l'area "servizi" mira al miglioramento del rapporto con il contribuente, favorendo l'incremento della gamma dei servizi, la digitalizzazione e la semplificazione nell'accesso;
- l'area "riscossione" individua le linee di intervento orientate a perseguire il raggiungimento dei volumi di gettito attesi, garantendo la salvaguardia dei crediti affidati in riscossione;
- l'area "efficienza" contempla azioni finalizzate all'incremento dei livelli di efficienza e al contenimento dei costi, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione;
- l'allegato 1 (Piano annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2019) stima un volume di incassi di 9,012 miliardi di euro per il 2019, 9,6 miliardi per il 2020 e 9,93 miliardi per il 2021. In particolare, per l'anno in corso, la componente di riscossione ordinaria è pari a 6,207 miliardi; inoltre, si stima che dai pagamenti delle rate in scadenza nel 2019, relative alle misure agevolative introdotte dal decreto-legge n. 119 del 2018 e dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) derivino circa 2,8 miliardi;

considerato che:

- secondo quanto risulta dal Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, in media, nel triennio 2016-2019, il *tax gap* complessivo tra le imposte ed i contributi dovuti e quelli effettivamente versati ammontava a circa 109,7 miliardi, di cui 98,3 miliardi per

mancate entrate tributarie e 11,4 miliardi per mancate entrate contributive;

- l'azione di contrasto all'evasione fiscale rappresenta per il Governo un obiettivo prioritario da perseguire attraverso un piano organico ed un'ampia riforma fiscale basata sulla semplificazione delle regole e degli adempimenti, nonché su una più efficace alleanza tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si raccomanda al Governo, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, di proseguire il processo di ottimizzazione delle attività di riscossione e di contrasto all'evasione fiscale, anche attraverso incentivi alla *tax compliance*,

- si raccomanda, per i prossimi schemi di atto aggiuntivo, una trasmissione più celere al Parlamento, in modo da consentire alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari di esprimere il parere con anticipo rispetto all'annualità di riferimento.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 30/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019
209ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso, nonché le ulteriori riformulazioni relative al disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte accantonate, che occorre la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 che reca un'autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale e sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, che modificano in più punti l'articolo 2. Comporta maggiori oneri la proposta 4.5. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità per l'attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.3 e 7.0.4, che ampliano le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 7.0.7 recante norme sulla

competenza del Ministero dell'interno in materia di circolazione stradale con targhe estere.

Ricorda inoltre che sono stati altresì accantonati i seguenti emendamenti, segnalati dal Governo: 1.4, sostitutivo dell'articolo 1, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di turismo; 1.12, che prevede la destinazione dei nuovi posti dirigenziali istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ad una nuova struttura di coordinamento in materia di turismo; 2.18, che prevede, per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, la conservazione dell'incarico di esperto fino al 31 dicembre 2020, eliminando la possibilità di rinnovo; 2.19, che prevede, per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, la conservazione dell'incarico di esperto fino alla scadenza del biennio, eliminando la possibilità di rinnovo; 2.20, che aggiunge una ulteriore finalità al Piano MISE per il *Made in Italy*.

In relazione alle ulteriori riformulazioni, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.17 (testo 2), che riconosce al personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il diritto di opzione a non transitare al Ministero dei beni culturali, prevedendo - quale compensazione - la corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 1.0.2, condizionata ad una riformulazione che mette a disposizione della Commissione. Formula invece un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, concordando altresì con il relatore sull'onerosità della proposta 4.5.

Chiede quindi di valutare l'accantonamento della proposta 4.13, sulla quale risulta ancora in corso l'istruttoria per i profili finanziari.

Sugli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4 si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione tecnica che ne verifichi l'impatto sulla finanza pubblica. Risulta inoltre l'intenzione, presso la Commissione di merito, di ritirarli e trasformarli in ordini del giorno.

Sull'emendamento 7.0.7, chiede di accantonare l'esame in attesa della conclusione degli approfondimenti istruttori.

Passando quindi agli emendamenti segnalati dal Governo, esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica e per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), nel dissentire dalla valutazione del Governo sulle proposte 2.18 e 2.19, osserva che l'eliminazione, ivi contemplata, della possibilità di rinnovo dell'incarico di esperto per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, deve ritenersi virtuosa dal punto di vista finanziario.

La rappresentante del GOVERNO risponde che la soppressione dell'inciso che tiene fermo il numero massimo di esperti di cui all'articolo 168 del Decreto del Presidenza della Repubblica n. 18 del 1968, conseguente all'eventuale approvazione dei due emendamenti in questione, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. A ciò va aggiunto il parere contrario di tutte le amministrazioni interessate, in considerazione dell'alterazione della funzionalità degli uffici periferici.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, ritiene corretto consentire alla Commissione di merito di discutere sulle due proposte in questione che, al pari di altri emendamenti che hanno ricevuto nella seduta di ieri parere contrario, non presentano evidentemente problemi finanziari.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), alla luce del dibattito, prospetta la formulazione, al riguardo, di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) concorda con la proposta del Presidente, precisando comunque che gli altri pareri contrari già espressi per profili finanziari risultano adeguatamente giustificati.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sull'emendamento 2.20, mentre chiede di accantonare l'esame della proposta 1.17 (testo 2), su cui è ancora in corso l'istruttoria.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.5, 7.0.3, 7.0.4, 1.4 e 1.12. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.18 e 2.19. Sull'emendamento 1.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: «appartenente all'area II» siano inserite le seguenti: «, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1,»; il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 4.13, 7.0.7 e 1.17 (testo 2), sulle quali l'esame resta sospeso.".

La Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 2 ottobre, finalizzata alla modifica dell'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il presidente [PESCO](#), sulla base dei risultati dell'istruttoria, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel sottolineare come il provvedimento presentasse, prima dell'intervento della Commissione bilancio, diverse incongruenze e criticità di carattere finanziario, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sulla votazione del parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di

senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 11a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **ACCOTO** (M5S) illustra gli emendamenti relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore **CALANDRINI** (FdI), dopo aver richiamato sinteticamente i rilievi sollevati sul provvedimento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota precedentemente depositata, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare la corretta quantificazioni degli oneri e la congruità della copertura del disegno di legge. Occorre, in particolare, appurare gli effetti sul gettito tributario dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, recanti la disciplina della "Carta della cultura" e le modalità di funzionamento del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali; andrebbe peraltro chiarita la portata finanziaria del comma 3, laddove dispone il conferimento al Fondo dei proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo, e del comma 4 che consente alle imprese di destinare alle finalità del Fondo parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Altresì, devono essere valutati gli effetti, sempre in termini di gettito tributario, dell'articolo 7 - che esclude alcune tipologie di donazioni librerie dalla presunzione della cessione ai fini dell'applicazione dell'IVA - nonché la portata finanziaria degli articoli 8 e 9, recanti, rispettivamente, norme sul prezzo di vendita dei libri e la qualifica di "libreria di qualità".

Per quanto riguarda gli emendamenti, comporta minori entrate la proposta 6.2. Occorre valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, l'emendamento 8.1 che reca modifiche alle

modalità di effettuazione degli sconti sul prezzo dei libri. In merito all'emendamento 9.1 - che esclude aggravii economici in capo alle librerie che chiedono l'inserimento nell'Albo delle librerie di qualità - occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 5 dell'articolo 9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, che istituisce il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", che occorre chiedere ulteriori elementi di dettaglio sull'ammontare delle risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂, al fine di evitare che il loro impiego a fini di copertura possa compromettere altre iniziative già finanziate. Andrebbero inoltre formulate ipotesi sull'utilizzo temporale del buono mobilità, considerato che esso ha validità triennale, al fine di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti annui. In relazione al comma 2, che dispone un finanziamento triennale per progetti volti a realizzare corsie preferenziali per il trasporto pubblico, attesa la natura di spesa di conto capitale, andrebbero illustrati gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Con riguardo all'articolo 3, che prevede un contributo per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, e all'articolo 4, recante un'autorizzazione di spesa per finanziare azioni per la riforestazione, in entrambi i casi a valere sui proventi delle summenzionate aste delle quote di emissione, occorre, analogamente all'articolo 2, acquisire ulteriori dati sull'ammontare delle relative risorse e formulare ipotesi sull'impiego annuo dei finanziamenti, nonché specificare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, trattandosi di spese d'investimento.

Con riferimento all'articolo 5, in tema di procedure di infrazione in materia ambientale, andrebbero forniti dati sulle risorse disponibili presso i quadri economici degli interventi, a carico dei quali sono posti gli oneri recati dalla disposizione, al fine di non pregiudicare la realizzazione di ulteriori attività già previste a legislazione vigente. Più specificamente, con riguardo al comma 5, occorre avere chiarimenti sull'ammontare delle risorse necessarie per le esigenze operative e il funzionamento della struttura, cui è destinata una quota fino allo 0,5 per cento annuo delle disponibilità per gli interventi, posto che sembra esserci una discrepanza di 50.000 euro circa tra le risorse disponibili e le esigenze finanziarie risultanti dalla relazione tecnica. In merito poi al comma 3, che - a fronte dell'attivazione di posizioni di fuori ruolo per la struttura di supporto - prevede l'indisponibilità di un numero di posti finanziariamente equivalente presso l'amministrazione di provenienza, si osserva che essa dovrà riguardare posizioni destinate in concreto ad essere effettivamente coperte e non la astratta dotazione organica di diritto.

In relazione all'articolo 6, recante misure per rafforzare la pubblicità dei dati ambientali, occorre chiarire se la previsione di un termine per la pubblicazione delle informazioni da parte di alcuni soggetti pubblici possa determinare degli oneri straordinari; andrebbero altresì forniti chiarimenti circa i dati posti a base della quantificazione degli oneri recati dalla disposizione.

Con riguardo all'articolo 7, che stanziava un contributo a fondo perduto per incentivare il ricorso a prodotti sfusi o alla spina, andrebbero illustrati gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento

netto, trattandosi di spese d'investimento; dovrebbero inoltre fornirsi chiarimenti sulle risorse destinate allo svolgimento dei controlli, le cui modalità di svolgimento sono rimesse a un decreto ministeriale. Con riferimento all'articolo 8, recante proroga del termine di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per le aree colpite dal sisma del 2016, rileva l'opportunità di indicare la consistenza delle risorse residue relative al sisma del 1997 che possono essere utilizzate a copertura degli oneri correlati alla disposizione, specificando la loro natura corrente o di conto capitale e la loro idoneità a fungere da copertura. Occorre valutare inoltre, per la quota di minor gettito tributario, di suddividere l'onere tra tributi erariali e tributi locali, al fine di ripartire correttamente le minori entrate, conformemente a quanto fatto in precedenza. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 97 del Servizio del Bilancio.

La rappresentante del GOVERNO deposita l'allegato riepilogativo degli effetti sui saldi, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui la relazione tecnica risultava sprovvista.

Si riserva quindi di dare risposta agli ulteriori rilievi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI deposita la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, positivamente verificata ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, ultimo periodo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riguardo all'articolo 5 della Convenzione, in tema di processi produttivi che comportano l'utilizzo di mercurio, che occorre avere conferma, al fine di suffragare la neutralità finanziaria della disposizione e dell'annesso B, asserita nella relazione tecnica, che l'unico impianto attivo in Italia per la produzione di cloro-alcali con tecnologie a celle di mercurio abbia effettivamente cessato la produzione entro il 2017.

In relazione all'articolo 15 della Convenzione, sul Comitato per l'attuazione e la verifica di conformità, chiede rassicurazioni che l'eventuale candidatura italiana a ricoprire la posizione di membro del Comitato sarà avanzata solo in presenza di risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede infine conferma della correttezza della formulazione, all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, della quantificazione dell'onere come tetto di spesa, alla luce della molteplice natura delle spese ivi previste.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine dell'odierna seduta della Commissione, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Comunica, inoltre, che la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per le ore 15 di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1172
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Gabon doppie imposizioni*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 179](#)

8 gennaio 2020

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 3*.

Voto finale

Esito: **approvato**

(approvato all'unanimità)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 241, contrari 0, astenuti 0, votanti 241, presenti 242.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 179 dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

179a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

CARBONE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 dicembre 2019.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 30 dicembre 2019

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. prof. Lorenzo FIORAMONTI dalla carica di Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di reggere ad interim il predetto Dicastero.

Con viva cordialità,

f.to Giuseppe CONTE».

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 7 gennaio 2020 è stato trasmesso dal Ministero per i rapporti con il Parlamento il seguente disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» (1659), già presentato alla Camera dei deputati il 31 dicembre 2019.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5

Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Avverto i colleghi che è tuttora in corso la Conferenza dei Capigruppo, al termine della quale riprenderanno i nostri lavori.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 17,03).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
Sui lavori del Senato
Commissioni, convocazione

PRESIDENTE. Intanto buon anno a tutti. *(Applausi).*

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il calendario dei lavori fino al 30 gennaio.

La prossima settimana, mercoledì 15 gennaio, alle ore 11,30, il Ministro degli affari esteri renderà un'informativa sull'attuale scenario internazionale con particolare riferimento alla situazione in Iran, Iraq e Libia. I Gruppi potranno intervenire per due ore complessive, ripartite in base a specifiche richieste.

Giovedì 16 saranno discusse mozioni, su due distinti argomenti, rispettivamente indicati dai Gruppi di maggioranza e dai Gruppi di opposizione. Ciascuna mozione potrà essere illustrata per cinque minuti. I Gruppi potranno intervenire per quindici minuti, comprensivi di discussione e dichiarazioni di voto.

Alle ore 15 di giovedì 16 gennaio il Presidente del Consiglio dei ministri risponderà a interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento. Seguirà la discussione generale del disegno di legge in materia di lite temeraria, per complessive due ore.

L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 20 al 24 gennaio, in relazione alle elezioni regionali di domenica 26 gennaio. Eccezioni potranno essere stabilite relativamente ai lavori sui decreti-legge in scadenza, con particolare riferimento al decreto Alitalia.

Martedì 28, alle ore 16, si svolgeranno la relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia e il successivo dibattito. Mercoledì 29 e giovedì 30 sarà discusso il predetto decreto-legge in materia di continuità del servizio Alitalia.

Mercoledì 5 febbraio, alle ore 8,30, le Commissioni permanenti e la Commissione d'inchiesta sul femminicidio si riuniranno per il rinnovo delle cariche vacanti nei rispettivi Uffici di Presidenza.

Salve le necessarie intese con la Camera dei deputati, giovedì 6 febbraio alle ore 8,30, potranno essere convocate, per la loro costituzione, le Commissioni bicamerali su banche e Forteto.

Giovedì 6 febbraio, alle ore 9,30, si svolgeranno inoltre le votazioni per il rinnovo dei componenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2020:

- Disegno di legge n. 835 - Disposizioni in materia di lite temeraria
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 30 gennaio:

Mercoledì	8	gennaio	h.	- Ratifiche di
-----------	---	---------	----	----------------

			16,30	a c c o r d i internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Mercoledì	15	gennaio	h. 11,30	- Informativa del Ministro degli affari e s t e r i sull'attuale s c e n a r i o internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Iran, Iraq e Libia
Giovedì	16	"	h. 9	- Mozioni su due distinti argomenti, rispettivamente indicati dai Gruppi di maggioranza e dai Gruppi di opposizione (giovedì 16) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri (giovedì 16, ore 15) - Discussione generale del disegno di legge n. 835 - Lite temeraria

Gli emendamenti al disegno di legge n. 835 (Lite temeraria) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 13 gennaio.

L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 20 al 24 gennaio, in relazione alle elezioni regionali di domenica 26 gennaio. Eccezioni potranno essere stabilite relativamente ai lavori sui decreti-legge in scadenza, con particolare riferimento al decreto Alitalia.

Martedì	28	gennaio	h. 16	- Relazione del Ministro della g i u s t i z i a sull'amministrazione della giustizia (martedì 28) - Disegno di legge n. ... - Decreto- legge n. 137, Continuità servizio Alitalia (<i>presentato in prima lettura alla C a m e r a d e i deputati</i>) (<i>scade il 31 gennaio</i>)
Mercoledì	29	"	h. 9,30	
Giovedì	30	"	h. 9,30	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 137, Continuità servizio Alitalia) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
M5S	40'
FIBP-UDC	29'
L-SP-PSd'Az	28'
PD	21'
FdI	16'
Misto	16'
IV-PSI	16'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 137, Continuità servizio Alitalia)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	6'
FIBP-UDC		48'
L-SP-PSd'Az		47'
PD		36'
FdI		27'
Misto		27'

IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione generale del disegno di legge n. 835
(Lite temeraria)**

M5S	26'
FIBP-UDC	19'
L-SP-PSd'Az	19'
PD	14'
FdI	11'
Misto	11'
IV-PSI	11'
Aut (SVP-PATT, UV)	9'

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(667) *Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010 (Relazione orale) (ore 17,07)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 667.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti adottati nel giugno 2010 allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Ricordo innanzitutto che la Corte penale internazionale, avente sede a L'Aja, nei Paesi Bassi, rappresenta la prima giurisdizione internazionale permanente collegata al sistema delle Nazioni Unite, competente, in via complementare rispetto agli Stati, a giudicare individui responsabili di gravi reati che riguardino la comunità internazionale quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e di guerra.

Lo Statuto istitutivo della Corte, approvato nel luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica di Roma, è entrato in vigore nel luglio 2002; attualmente sono 122 gli Stati parte, di cui 33 africani, 18 dell'Asia e del Pacifico, 28 latino-americani e dei Caraibi e la quasi totalità di quelli europei, mentre altri 32 ne hanno firmato lo Statuto ma non lo hanno ancora ratificato.

L'articolo 123, paragrafo 1, dello Statuto di Roma prevede espressamente la possibilità di approvare, tramite una conferenza, eventuali proposte emendative al testo istitutivo. La prima conferenza di revisione dello Statuto, svoltasi a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010, si è conclusa con l'approvazione di specifici emendamenti, un gruppo dei quali - adottati l'11 giugno 2010 e oggetto del presente disegno di legge di ratifica - prevede, fra l'altro, l'introduzione del crimine di aggressione fra quelli perseguibili dalla Corte e definisce le condizioni per l'esercizio della giurisdizione da parte della Corte, mediante l'introduzione degli articoli 8-*bis*, 15-*bis* e 15-*ter* nello Statuto. Tale proposta emendativa è stata al momento ratificata da 39 Paesi.

L'altra proposta emendativa approvata nella Conferenza di Kampala, e più precisamente il 10 giugno 2010 - oggetto anch'essa del presente disegno di legge di ratifica - modifica l'articolo 8, paragrafo 2, lettera e) dello Statuto, ed è relativa alla possibilità di perseguire come crimini di guerra, non solo nell'ambito dei conflitti armati internazionali ma anche in quelli interni, l'utilizzo di armi velenose, di gas asfissianti e tossici e di proiettili che si espandano o si appiattiscano all'interno del corpo umano. Tale proposta emendativa è stata nel frattempo ratificata da 38 Paesi, inclusi i Paesi europei già richiamati in precedenza.

Il disegno di legge di ratifica degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale consta di tre articoli e dall'attuazione del provvedimento non derivano oneri economici. Il disegno di legge, in quanto d'iniziativa parlamentare, è privo degli strumenti di analisi tecnica che accompagnano in genere quelli d'iniziativa governativa, ovvero dell'analisi tecnico-normativa, di quella d'impianto delle regolamentazione e della relazione tecnico-finanziaria. (*Brusio*).

Signor Presidente, le chiedo cortesemente di far abbassare il tono della voce ai colleghi, perché sembra di stare in un *pub* di Caracas, non nell'Aula del Senato. (*Richiami del Presidente*).

Pur in assenza di tali strumenti, si evidenzia come la ratifica dell'accordo non dovrebbe in ogni caso presentare profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia, risultando il testo in esame strettamente correlato agli altri strumenti giuridici internazionali in materia penale già sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea e ne approfitto per ringraziare il collega Alberto Airola per aver reso possibile quest'importante ratifica, che ci fa fare un passo avanti rispetto alle barbarie a cui troppo spesso abbiamo dovuto assistere. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1. (*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, sono diversi i Paesi finiti all'attenzione della Corte penale internazionale dell'Aja a seguito di drammatiche vicende avvenute all'interno dei loro confini.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,15)

(*Segue GARAVINI*). Alcuni esempi sono quello dell'Uganda, con il processo e l'accusa per crimini contro l'umanità a Dominic Ongwen, il comandante, ex bambino soldato, che ha ucciso decine di migliaia di innocenti in quel Paese e in quelli limitrofi e ha trasformato bambini in soldati o schiavi di guerra; un altro è quello del Mali, in cui - grazie alla Corte penale internazionale - si è proceduto al processo e alla condanna dello jihadista Ahmad al-Faqi al-Mahdi, per aver distrutto parte del patrimonio culturale di quello Stato; vi è poi il Sudan, del cui Presidente la Corte chiese l'arresto per genocidio e crimini di guerra relativamente alla crisi del Darfur.

Sono soltanto esempi volti a dare atto di quanto peso, rilievo e importanza abbia l'istituto della Corte penale internazionale.

All'epoca, nel 1998, con la firma dello Statuto di Roma, se ne definì l'istituzione, ma non si completò il processo di definizione delle sue coordinate: questo è il motivo per il quale, con la ratifica del provvedimento in esame, si approvano gli emendamenti allo Statuto adottati a Kampala nel giugno del 2010. Si tratta di modifiche opportune, che forniranno alla Corte penale strumenti importanti proprio per rilevare quanto sia importante che, anche a livello internazionale, si intervenga laddove si commettono gravi crimini contro l'umanità. L'attualità di queste ore e di questi giorni rendono ancora più importante questa ratifica.

Signor Presidente, nel chiedere di potere allegare al Resoconto della seduta odierna il testo integrale del mio intervento, dichiaro il voto favorevole di Italia Viva-PSI. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[ALFIERI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, ventuno anni fa, nel luglio del 1998 veniva firmato, proprio a Roma, lo Statuto che istituiva la Corte penale internazionale e noi fummo tra i primi a firmarlo e ratificarlo l'anno dopo. Così non è stato invece per gli emendamenti di modifica allo Statuto che sono stati approvati - come ricordava il relatore - nel 2010, ma ancora non ratificati. Si è provato a farlo nella scorsa legislatura e non in questa.

Perché è importante e rappresenta un passo in avanti, al di là delle difficoltà che possono esserci nell'attivarlo? Nella stesura iniziale si parlava infatti di «genocidio», di «crimini contro l'umanità» e di «crimini contro la pace», ma non veniva definito il crimine di «aggressione», cioè quando i crimini contro l'umanità vengono perpetrati in una guerra Stato contro Stato. Gli emendamenti permettono a questo punto di individuare il tipo di crimini che vengono perpetrati e le modalità con cui attivare l'indagine. Non è facile, anzi è abbastanza complicato, perché ci vogliono i due terzi dei componenti per adire la Corte, cioè coloro che hanno firmato (e sono ormai tanti, perché sono molto più di cento), così come serve che l'indagine abbia avuto un via libera da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Perché è importante, nonostante queste difficoltà? Perché rappresenta un rafforzamento delle istituzioni internazionali, che riescono a volte a mettere a disposizione strumenti che i singoli Stati non sono in grado di mettere in campo proprio per perseguire crimini contro l'umanità, genocidio o altri tipi di crimini particolarmente efferati. Permette in qualche modo di portare a giudizio, presso la Corte penale internazionale, i vertici dello Stato e i vertici militari. Quindi, nonostante le difficoltà, simbolicamente si rafforza la strumentazione del diritto internazionale e dà più forza alla Corte penale internazionale.

Quindi penso che sia importante, nonostante il ritardo di nove anni, arrivare a ratificare gli emendamenti allo Statuto firmati a Kampala. Per questo il voto del Partito Democratico non può che essere favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PELLEGRINI Emanuele](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ho ascoltato la relazione introduttiva e le seppur brevi dichiarazioni di voto su questo disegno di legge, che - com'è stato giustamente ricordato dal relatore - è di iniziativa parlamentare. La prima domanda che mi pongo è come mai si sia data priorità a un disegno di legge di iniziativa parlamentare, quando vi sono tantissime ratifiche di iniziativa governativa, anche più "anziane" dal punto di vista della data di sottoscrizione, che però giacciono in Commissione.

Il nostro Gruppo non aderisce alla ratifica su questi emendamenti e ribadisco «su questi emendamenti», perché il Gruppo Lega è invece assolutamente d'accordo sullo spirito della Corte penale internazionale, ove questa vada a punire crimini di guerra particolarmente importanti.

Dalla discussione che è stata svolta in Commissione e anche oggi, desumo che forse non ci stiamo rendendo conto di che cosa ci stiamo accingendo a votare. In particolare all'articolo 8-bis, che è uno di quelli oggetto di questi emendamenti, si introduce qualcosa di drammaticamente vicino al concetto di responsabilità oggettiva che esiste nel nostro ordinamento: quando l'articolo 8-bis introduce il crimine di aggressione, per cui si dice che viene perseguita la persona che ha una posizione tale da esercitare un effettivo controllo politico o militare, e questa è una limitazione vincolante per far sì che venga attuato il procedimento davanti alla Corte penale internazionale, si sta dando a questo organo un potere molto grande ed estremamente delicato. E purtroppo abbiamo visto troppo spesso come queste istituzioni a volte non siano lineari in determinate decisioni. Noi siamo assolutamente d'accordo sull'opportunità di fornire le regole particolarmente stringenti per far sì che i colpevoli vengano colpiti, ma vedo anche che l'Assemblea non si rende conto di quanto stiamo facendo e dell'importanza delle norme che ci accingiamo a votare. Queste misure, peraltro, hanno ricevuto alcune critiche non dalla

parte politica cui appartengo, ma da parte di studiosi e di accademici di tutte le Nazioni, che hanno in primo luogo sminuito il fatto che l'applicazione concreta sarà estremamente limitata, perché queste limitazioni vincolanti renderanno praticamente impossibile l'applicazione di questa norma nel concreto. C'è poi un'altra norma, all'articolo 15-*bis*, che forse non è stata sottolineata abbastanza. Dovremmo sottolineare che questa norma è applicabile solo agli Stati membri che hanno materialmente ratificato gli emendamenti. Va bene, perché fino ad oggi sono una trentina quelli che le hanno ratificate, ma poi c'è una clausola, la cosiddetta clausola di *output*, in cui si dice che se uno Stato ratificante ritiene di doversi dissociare, questo non può essere fatto oggetto di un provvedimento all'interno della Corte penale internazionale. Ebbene, credo non dovremmo utilizzare lo strumento delle ratifiche, come purtroppo usualmente facciamo in queste Aule, votandole per così dire a scatola chiusa, senza andare nello specifico e senza capirne gli effetti anche dal punto di vista giuridico (perché qui stiamo parlando di una Corte penale) e senza capirne i veri effetti sui singoli Stati nel mondo che in futuro potrebbero essere colpiti da situazioni veramente difficili. Credo invece che potremmo dare davvero maggiore forza alle istituzioni internazionali se però anche noi oggi, nelle nostre sedi, prestassimo maggiore attenzione alle norme che andiamo ad approvare. Infatti se l'applicazione è corretta, portiamo avanti veramente i principi del diritto internazionale.

Ribadisco che il nostro Gruppo vuole assolutamente essere protagonista e non è, come mi è stato riferito che qualcuno abbia detto, a favore dei genocidi, perché sono frasi che sono state pronunciate in queste Aule e in questi corridoi e che respingo assolutamente. Credo però che prima di ratificare a scatola chiusa degli emendamenti di questo tipo, l'Assemblea avrebbe dovuto fare una riflessione politica più approfondita e capire perché si è dovuti passare attraverso un'iniziativa parlamentare e non invece da un'iniziativa governativa, che avrebbe potuto prevedere la possibilità magari di andare a discutere più approfonditamente di questi emendamenti e soprattutto, andare a capire quale fosse la loro vera attuazione.

Solo per questi motivi, esclusivamente giuridici, il nostro Gruppo non aderirà a questa ratifica. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, questa ratifica introduce degli importanti emendamenti allo Statuto della Corte penale internazionale, in particolare su un punto. La Corte penale internazionale ha competenza su quattro tipi di crimine: i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i crimini di aggressione e mentre dei primi tre c'era già precedentemente una individuazione chiara che descriveva il tipo di crimine e di comportamento che si va a perseguire, nel caso del crimine di aggressione questa non c'era.

Gli emendamenti introducono una precisa definizione di questo crimine e ciò dal punto di vista giuridico è indubbiamente un progresso perché, non solo una norma intanto deve essere approvata prima della sua applicazione, ma deve essere poi chiaramente definita. Se infatti si parla vagamente solo di «aggressione», senza specificare null'altro, la norma si presta alle più svariate strumentalizzazioni.

Ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Emanuele Pellegrini, che ha denunciato comunque alcune carenze anche dopo l'introduzione degli emendamenti alla norma. È vero, però, che in ogni caso noi riteniamo sia da preferire una definizione, forse anche non completamente soddisfacente, e delle norme che non garantiscono sempre l'applicazione di questi provvedimenti, piuttosto che una norma talmente vaga che si presta, quella sì, a qualunque tipo di strumentalizzazione e di politicizzazione di un'azione che dovrebbe essere volta all'applicazione oggettiva e imparziale del diritto.

Inoltre, viste alcune prese di posizione di certi organismi internazionali, credo che non sia neanche così negativo che vi sia una restrizione del campo di attività della Corte penale internazionale. Se, per un verso, questo certamente può dar luogo a qualche caso in cui si dovrebbero perseguire certi crimini e colpire certe persone responsabili di questi crimini, dall'altro, evita che l'intera azione della Corte penale internazionale venga a cozzare con le oggettive difficoltà di applicazione. Ci sono infatti alcuni

Stati molto importanti nel mondo che non accetterebbero in ogni caso una norma che comporti la messa in stato d'accusa davanti a una Corte penale internazionale dei propri soldati o dei propri decisori politici.

Grazie a questi emendamenti le norme sono applicabili, perché intanto vengono accettate dagli Stati più importanti del mondo, e vengono anche circoscritte, rendendo un buon servizio al diritto, nonché al compito che la stessa Corte penale internazionale ha.

Il Gruppo Forza Italia voterà pertanto a favore del provvedimento di ratifica al nostro esame.

(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

[AIROLA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi, quella che stiamo esaminando è una ratifica non comune, molto importante: la ritengo in verità fondamentale, anche se è un piccolo passo.

Oggi colmiamo una grave lacuna riguardante il diritto internazionale e la pace nel mondo, un mondo che - come vediamo - oggi è sull'orlo del baratro.

La ratifica che andiamo ad approvare è volta a rendere più efficace il ruolo della Corte penale internazionale dell'Aja, nata proprio qui a Roma ventidue anni fa, come avete sentito, introducendo quattro emendamenti allo Statuto della Corte che sono stati approvati a Kampala, in Uganda, nel 2010.

Viene finalmente definito e così di fatto introdotto un quarto e nuovo fondamentale crimine posto sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale, oltre ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e genocidio: è il crimine di aggressione. Si stabilisce che la Corte possa agire nei confronti di *leader* politici e militari responsabili dei fatti, anche se appartenenti a Paesi che non hanno ratificato gli emendamenti di Kampala, a condizione di un deferimento da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tra l'altro, le modalità nelle quali si sostanzia l'aggressione vengono definite proprio dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, per cui non ci sono lacune normative.

Negli ultimi venti anni la Corte si è occupata degli orribili crimini perpetrati in Uganda, nella Repubblica Democratica del Congo, in Darfur, nella Repubblica Centrafricana, in Kenya, in Libia, in Mali, in Costa d'Avorio, in Georgia e in Burundi. Sono crimini che vanno ben al di là delle giurisprudenze nazionali e che riguardano tutta la comunità mondiale per la loro efferatezza.

Un efficace strumento internazionale di giustizia rappresenta un importante deterrente che consente di risparmiare migliaia di vite umane, tutelare la pace e la stabilità globale e garantire un maggiore rispetto dei diritti umani.

Finora 39 Paesi hanno ratificato gli emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma, ma non l'Italia. Finalmente è giunto il momento che il nostro Paese, con questa ratifica, torni a essere in prima linea nel mondo e in Europa per la tutela della pace internazionale e del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo impegnati, già dalla scorsa legislatura, affinché l'Italia completasse questo percorso invitando tutti gli Stati membri a fare altrettanto. Molti, in Italia e all'estero, sono ancora contrari a un organismo sovranazionale, autonomo dall'ONU e, quindi, dallo strapotere dei membri del Consiglio di sicurezza, che abbia il potere di destituire Capi di Stato e intervenire in crisi internazionali. Tale contrarietà non ha però ragion d'essere, soprattutto tenendo conto dei tanti paletti (a nostro avviso anche troppi) che regolano l'attività della Corte penale internazionale. La Corte, infatti, ha giurisdizione solo sugli Stati firmatari dello Statuto di Roma del 1998 e qualsiasi Stato membro - come avete già sentito - può uscirne in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda la giurisdizione relativa al nuovo crimine di aggressione, essa può essere esercitata solo quando c'è un deferimento da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, altrimenti possono essere portati davanti alla Corte solo *leader* politico-militari di Stati che hanno ratificato gli emendamenti di Kampala.

Siamo, quindi, di fronte a un passo avanti molto limitato per la tutela del diritto internazionale, ma comunque si tratta di un passo molto significativo in termini di presa di coscienza internazionale per la difesa dei più deboli e dei perseguitati. L'Italia con questa ratifica dà un segno forte e inequivocabile in questa direzione e per la tutela della pace internazionale, oggi come non mai in pericolo. Lo fa pragmaticamente in quest'Aula, affinché tutte le belle parole scritte nei trattati - a cominciare dalla

Carta dei diritti dell'uomo per arrivare allo Statuto istitutivo della stessa Corte penale internazionale - non restino inchiostro sulla carta, ma diventino finalmente parole guida per un mondo migliore.

Per questo con orgoglio annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 *(Relazione orale) (ore 17,34)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1172.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), *relatore*. Signor Presidente, la ratifica contenuta nell'Atto Senato che ci accingiamo a votare oggi è un classico protocollo di Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

Essendo il testo molto breve, lo leggerò completamente, anche perché le osservazioni che potrei fare in merito, probabilmente, sarebbero più lunghe.

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Repubblica del Gabon per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali. Ricordo che il Gabon, ex colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,5 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun e il Congo-Brazzaville. Repubblica semipresidenziale, ha un Parlamento bicamerale composto da un Senato di 66 membri e da un'Assemblea di 153 e può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne potenzialmente uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano.

La Convenzione oggi al nostro esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficace ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali - cosa molto importante - e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altra nazionalità: altra cosa fondamentale.

L'accordo, che si compone di 30 articoli suddivisi in sei capitoli e di un protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), all'imposta sul reddito delle società (Ires) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli. Non vi sono effetti per l'Erario italiano. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI.

Come illustrava il relatore, si tratta di un provvedimento utile, dal momento che va a ratificare una serie di direttive in materia di regolamentazione fiscale tra il nostro Paese e la Repubblica del Gabon. Fa riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito sulle persone giuridiche, all'imposta regionale sulle attività produttive.

Prevede il fatto che gli utili di impresa siano imponibili nello Stato di residenza dell'impresa.

Quindi, in sostanza, va a definire, nero su bianco, una serie di regolamentazioni che tra i due Paesi non sarebbero per niente scontate, a partire anche dal divieto di doppia imposizione. Inoltre, va a regolamentare tutta una serie di questioni inerenti il percepimento delle pensioni anche di particolari classi di lavoratori, quali, ad esempio, i professori e gli insegnanti, che sono alcune delle professionalità italiane più presenti nel Paese.

In sostanza, è opportuno che, a oltre dieci anni di distanza dall'adozione di questa Convenzione, essa venga ratificata.

[ALFIERI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, esprimo voto favorevole a nome del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, è in esame una di quelle ratifiche che si unisce, in un percorso comune, con tante altre e che purtroppo - è stato detto poco fa dal mio collega Pellegrini - sfugge un po' al dibattito. Infatti, il tema è in realtà molto importante, soprattutto per il nostro Paese.

Segnalo, a tal proposito, che la Convenzione è stata adottata a Libreville il 28 giugno 1999. Quindi, seppur molto importante, è trascorso del tempo prima che venisse ratificata, come purtroppo spesso accade.

Questa Convenzione, riguardante il tema delle doppie imposizioni, è importante perché l'Italia rappresenta il terzo Paese per investimenti nel Continente e il settimo *partner* commerciale, con un interscambio annuo del valore di 31 miliardi. Quindi, il Paese assume un ruolo importante per la nostra bilancia commerciale.

Sappiamo che l'Africa avrà un forte sviluppo nei prossimi vent'anni, con una crescita esponenziale e questo non potrà che muoversi lungo quel percorso di cui parliamo da molto tempo. Anche ai fini di una reale gestione dell'immigrazione è importante un solido rapporto economico con il Continente africano che offra concrete prospettive di crescita e favorisca anche la permanenza dei giovani africani nei propri Paesi, nonché il rientro di quelli emigrati in Europa, ricordando come la grave emorragia di forza lavoro in Africa, causata dall'emigrazione di massa, è una tragedia *in primis* per lo stesso Continente africano.

Da ultimo, segnalo un altro aspetto importante, cioè la circostanza secondo cui l'Italia è tra i pochi

Paesi dell'OCSE ad aver concluso con il Gabon accordi internazionali di questa specie. Ciò pone gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità. Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[FERRARA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (M5S). Signor Presidente, l'importante Convenzione in esame disciplina gli aspetti fiscali inerenti le relazioni economiche tra i residenti dei due Stati, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile.

La circostanza secondo cui l'Italia è tra i pochi Paesi dell'OCSE ad aver concluso con il Gabon accordi internazionali di questo tipo pone gli investitori italiani in una posizione privilegiata.

D'altronde, negli ultimi anni il nostro Paese ha ratificato diverse Convenzioni di questa fattispecie con molti Paesi, avendo come riferimento proprio il modello OCSE.

L'accordo che voteremo oggi riguarda le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia e in Gabon ed è limitato all'imposizione sui redditi. Nella Convenzione vengono stabiliti i principi di tassazione che riguardano molteplici campi economici: dal reddito di impresa, fino a quello di lavoro dipendente, dalla cessione di immobili, fino a quella di aeromobili e navi, comprendendo anche le *royalty*, i redditi e le pensioni. Sono considerate tutte le imposte introdotte in Italia prima e dopo la firma dell'accordo e vengono regolati sia i casi di residenza in uno dei due Paesi, sia quelli di doppia residenza.

Come MoVimento 5 Stelle riteniamo questi accordi fondamentali a stimolare la nostra cooperazione economica con altri Stati e necessari a dare chiarezza ai contribuenti sulla tipologia di tassazione applicata con i singoli Stati. È altresì importante stimolare nuovi investimenti reciproci con un respiro ampio e, soprattutto, stimolare le nostre imprese verso l'internazionalizzazione.

In questa direzione va il lavoro del nostro ministro Luigi Di Maio con risultati tangibili anche in altre aree globali.

Annuncio, dunque, il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle al Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 15 gennaio 2019

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 15 gennaio, alle ore 11,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 17,47).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010 ([667](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma, il 17 luglio 1998, e ratificato ai sensi della legge 12

luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010, di seguito denominati «emendamenti».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 ([1172](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 667

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1172

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 667

Presidente, onorevoli colleghi, sono diversi i Paesi finiti all'attenzione della Corte penale internazionale dell'Aja, a seguito di drammatiche vicende avvenute all'interno dei loro confini.

L'Uganda, ad esempio, con il processo e l'accusa per crimini contro l'umanità a Dominic Ongwen, il comandante che ha ucciso decine di migliaia d'innocenti in Uganda e nei Paesi limitrofi e che contemporaneamente - attraverso l'uso della violenza - ha trasformato bambini in soldati o in schiavi di guerra.

Oppure il Mali, il Paese che ha visto la condanna dello jihadista Ahmad Al Faqi Al Mahdi per avere distrutto parti del patrimonio culturale del Mali.

O il Sudan, per il quale la Corte chiese l'arresto del suo presidente, Omar Hassan al Bashir, per genocidio e crimini di guerra relativamente alla crisi del Darfur, di cui lui fu spietato artefice.

Sono solo alcuni dei Paesi le cui tragiche vicissitudini sono state sottoposte al giudizio della Corte penale internazionale. Uno strumento fondamentale per la tutela e la salvaguardia dei diritti umani, anche in casi di conflitto.

Una battaglia che ha visto l'Italia sempre in prima fila, tanto che abbiamo avuto il merito di contribuire all'istituzione della Corte. Grazie alla firma dello Statuto di Roma nel 1998.

Oggi, a maggior ragione, è importante che contribuiamo al necessario aggiornamento di quella convenzione, stilata ormai oltre venti anni fa.

Dal 1998, è chiaro, il contesto geopolitico si è trasformato. E di molto. E di pari passo deve andare l'ammodernamento delle competenze della Corte penale internazionale.

Per questo, come gruppo di Italia Viva, siamo a favore dell'approvazione degli emendamenti apportati allo Statuto di Roma a Kampala nel giugno del 2010. Emendamenti con i quali si modificano gli articoli vigenti e se ne aggiungono di nuovi. Definendo in particolare quelli che sono da considerarsi atti di aggressione fra Stati.

Per atto di aggressione viene adottata la definizione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Vale a dire: «è da considerarsi atto di aggressione l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite».

Per il crimine di aggressione potranno essere processati solo i vertici politici e militari di uno Stato.

La Corte rappresenta un organismo *super partes* che non si sostituisce, bensì si va a sommare agli organismi nazionali. La Corte infatti ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire solo se e quando gli Stati non vogliono o non possono agire per punire crimini internazionali. Questo perché la competenza del tribunale è limitata solo ai crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, cioè il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

Proprio in queste ore, in cui a livello internazionale stiamo assistendo ad un'*escalation* di violenza ed i processi di pace sembrano essere sempre più a rischio in vari teatri del mondo, credo che sia importante adottare una ratifica che ribadisce l'importanza della tutela dei diritti umani e la punizione di quei crimini che minano la pacifica convivenza tra i popoli. Una ratifica che rende più agevole intervenire per punire crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimini contro la pace e di genocidio. Solo in questo modo si favorisce l'applicazione del diritto internazionale e l'avvio di indagini su crimini che presentino collegamenti con più Paesi.

Di fatto, questi emendamenti vanno a completare un lavoro iniziato ma non concluso nel momento in cui si è votato lo Statuto di Roma. E dunque sono quanto mai opportuni.

Ecco perché annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 667:

sull'articolo 1, i senatori Dessì e Iori avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Auddino, Balboni, Barachini, Barboni, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Campagna, Campari, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Cirinna', Crimi, De Poli, Di Piazza, Donno, Fedeli, Girotto, L'Abbate, Laus, Licheri, Lupo, Magorno, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Moles, Monti, Napolitano, Nocerino, Ortis, Pacifico, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Renzi, Riccardi, Rojc, Ronzulli, Salvini, Saponara, Segre, Sileri, Sudano, Turco e Zanda.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Petrocelli, per attività della 3^a Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 3 gennaio 2020, il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato che il senatore Paragone cessa di far parte del Gruppo medesimo.

Il predetto senatore entra a far parte del Gruppo Misto, in quanto non ha fatto pervenire alla Presidenza del Senato dichiarazione di adesione ad altro Gruppo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Psd'Az, con lettera in data 7 gennaio 2020, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bongiorno, cessano di farne parte le senatrici Pirovano e Stefani;

2a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Stefani, cessa di farne parte la senatrice Bongiorno;

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Candura;

4^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Candura;

5a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Pirovano, cessa di farne parte il senatore Tosato;

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Romeo;

14a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Tosato, cessa di farne parte il senatore Romeo.

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bottici, in qualità di sostituto del senatore Di Piazza, membro del Governo; cessa di farne parte la senatrice Leone, in qualità di sostituto del senatore Di Piazza, membro del Governo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 8 gennaio 2019, è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 19 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019) 580 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 18*).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 37, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulle politiche e gli strumenti per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, a tutela dei cittadini, delle istituzioni, delle infrastrutture critiche e delle imprese di interesse strategico nazionale, approvata dal Comitato medesimo nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXXIV, n. 1*).

Ufficio parlamentare di bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 17 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il bilancio di previsione del medesimo Ufficio per il 2020, comprensivo del bilancio di previsione pluriennale 2021-2022, che sarà pubblicato quale allegato al bilancio interno del Senato della Repubblica per l'anno 2020 (*Doc. VIII-*bis*, n. 4*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della giustizia

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (1659) (Presentato alla Camera dei deputati ed ivi ritirato - C. 2324)

(presentato in data 07/01/2020);

senatori Cantu' Maria Cristina, Salvini Matteo, Centinaio Gian Marco, Romeo Massimiliano, Vallardi Gianpaolo, Bergesio Giorgio Maria, Sbrana Rosellina, Fregolent Sonia, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Siri Armando, Stefani Erika, Tosato Paolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di standard qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria (1660)

(presentato in data 08/01/2020);

senatori Fenu Emiliano, Leone Cinzia, D'Angelo Grazia, Lomuti Arnaldo

Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria (1661)

(presentato in data 08/01/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

sen. Fregolent Sonia ed altri

Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedalieri (1501)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia)

(assegnato in data 07/01/2020);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

sen. Boldrini Paola ed altri

Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni (1410)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/01/2020).

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Crucioli Mattia

Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza (1612)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 08/01/2020);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Abate Rosa Silvana ed altri

Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli (1583)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea),

Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2020).

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro giustizia Bonafede

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (1659)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 08/01/2020);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-II: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 (1588)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 08/01/2020);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Caligiuri Fulvia Michela ed altri

Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità (1565)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/01/2020);

Commissioni 2ª e 3ª riunite

sen. Alfieri Alessandro ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (1524)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 08/01/2020).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (n. 139).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 febbraio 2020. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro il 7 febbraio 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 140).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 febbraio 2020. Le Commissioni 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 7 febbraio 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 gennaio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista. (n. 141)

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 febbraio 2020. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 28 gennaio 2020.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 dicembre 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a Vice Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 41).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 28 gennaio 2020.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 18 dicembre 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (n. 42).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 13^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 28 gennaio 2020.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19, 24 e 27 dicembre 2019 e 2 gennaio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

ai dottori James Bradburne e Daniela Porro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

al dottor Eike Schmidt, estraneo all'amministrazione, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

al dottor Pasqualino Castaldi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze;

al dottor Sergio Fernandi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

alla dottoressa Daniela Roderigo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della salute;

al dottor Lorenzo Quinzi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze;

alla dottoressa Cristiana Collu, estranea all'amministrazione, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

ai dottori Cristiana d'Agostino e Giuseppe Quintadamo, dirigenti di prima fascia, e alla dottoressa

Luisa Riccardi, dirigente di seconda fascia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
all'ingegner Vittorio Rapisarda Federico, dirigente di prima fascia, e al dottor Andrea Ferrante, dirigente di seconda fascia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
al dottor Mario Di Iorio, Magistrato ordinario collocato fuori ruolo organico della magistratura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nonché al dotto Antonio Mungo, Magistrato ordinario, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale;
al dottor Stefano Opilio, Magistrato ordinario collocato fuori ruolo organico della magistratura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale;
al dottor Sylvain Bellenger, estraneo all'amministrazione, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 23 dicembre 2019, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 giugno 2016, n. 112, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sull'utilizzo delle relative risorse, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. CXXVI*, n. 1).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 109, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. LXXIV*, n. 4).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 dicembre 2019, ha inviato la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al secondo semestre 2018, predisposta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII*, n. 3).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 19 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione - riferita all'anno 2018 - sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e sugli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. LXXX*, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 27 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 18 giugno 1998, n. 198, la relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero per gli anni 2017 e 2018, con proiezione triennale per il periodo 2019-2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. CXLIX*, n. 2).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 23 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 215, il rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'*airgun*, riferito all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCV*, n. 1).

Con lettere in data 18 e 24 dicembre 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Scheggino (Perugia), Civitaquana (Pescara), Pagani (Salerno) e Quinzano d'Oglio (Brescia).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima sessione della Commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2019) 624 definitivo), alla 2a, alla 3a e alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima sessione della Commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2019) 631 definitivo), alla 2a, alla 3a e alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio e sull'inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario e le prospettive per il futuro - Seconda relazione (COM(2019) 632 definitivo), alla 5a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - Terza relazione (COM(2019) 633 definitivo), alla 8a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (COM(2019) 634 definitivo), alla 1a, alla 7a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei programmi apicoli (COM(2019) 635 definitivo), alla 5a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato economico e sociale europeo - Relazione 2020 sul meccanismo di allerta (COM(2019) 651 definitivo), alla 5a, alla 6a, alla 10a, alla 11a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione - Strategia annuale di crescita sostenibile 2020 (COM(2019) 650 definitivo), alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 10a, alla 11a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2019) 652 definitivo), alla 5a, alla 6a, alla 10a, alla 11a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale di monitoraggio sull'attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali del 2018 (COM(2019) 641 definitivo), alla 1a, alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'impatto delle disposizioni in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 (COM(2019) 625 definitivo), alla 9a, alla 10a e alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Relazione strategica 2019 relativa all'attuazione del Fondi strutturali e di investimento europei (COM(2019) 627 definitivo), alla 1a, alla 5a, alla 7a, alla 8a, alla 9a, alla 10a, alla 11a, alla 12a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Riesame dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (COM(2019) 639 definitivo), alla 2a, alla 3a, alla 6a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 13 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, una segnalazione "concernente la corretta applicazione dell'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97", approvata da quel Consesso con delibera n. 1145 del 13 novembre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 386).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 12, 13, 17, 19, 20, 23 e 27 dicembre 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 230);

del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 231);

di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 232);

di ENAV S.p.A., per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 233);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, per gli esercizi dal 2017 al 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 234);

della Fondazione Festival dei Due Mondi - ONLUS, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 235);

dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 236);

del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 237).

della Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.A. per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 238);

dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'esercizio 2018. Il predetto

documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 239);
di Poste Italiane S.p.A., per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 240);
dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 241);
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 242);
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, per gli esercizi dal 2017 al 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 243);
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per gli esercizi dal 2017 al 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 244);
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (E.N.S. - Onlus) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 245);
dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (Fondazione ENPAIA) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 246).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali della regione Abruzzo concernenti:

l'iniziativa della Commissione europea "Rafforzare lo stato di diritto nell'Unione. Programma d'azione (COM (2019) 343 final.". Il predetto voto è trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (n. 36);

l'iniziativa della Commissione europea "Rafforzare lo stato di diritto nell'Unione. Il contesto attuale e possibili nuove iniziative (COM (2019) 163 final.". Il predetto voto è trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (n. 37).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in data 19 dicembre 2019 ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, copia del bilancio di previsione del CNEL per l'esercizio 2020, approvato in data 18 dicembre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 388).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 20 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto stesso in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XCII*, n. 3).

L'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), con lettera in data 17 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, relativa all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXLIII*, n. 2).

Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),

con lettera in data 23 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornato al mese di dicembre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 387).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Bertoldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02671 della senatrice Petrenga ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 20 dicembre 2019 all'8 gennaio 2020)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 50

ANGRISANI ed altri: sull'attività della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Scafati (Salerno) (4-00784) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BRIZIARELLI: sull'adozione di atti da parte degli enti locali in regime di *prorogatio* (4-01675) (risp. MAURI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CASTIELLO: sull'aumento delle patologie tumorali tra gli abitanti del Cilento (4-00284) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE VECCHIS: sulla sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo al vicesindaco di Guidonia Montecelio (Roma) (4-02292) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

FATTORI ed altri: sulle vicende societarie che hanno impedito lo sviluppo dello stabilimento termale di Latina (4-00420) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

IANNONE: su incidenti avvenuti lungo la strada Cilentana, in provincia di Salerno (4-01085) (risp. DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

su incidenti avvenuti lungo la strada Cilentana, in provincia di Salerno (4-01315) (risp. DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sui ripetuti furti alle tombe del cimitero di Salerno (4-01591) (risp. MAURI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulle minacce alla giornalista Antonella Napoli (4-01780) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

su avvenuti incidenti lungo la strada Cilentana, in provincia di Salerno (4-01912) (risp. DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

su avvenuti incidenti lungo la strada Cilentana, in provincia di Salerno (4-01917) (risp. DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla chiusura di un tratto della A2 a Battipaglia per il disinnescamento di una bomba (4-01976) (risp. MAURI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

su incidenti avvenuti lungo la strada Cilentana, in provincia di Salerno (4-02181) (risp. DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

LEONE ed altri: sulla situazione delle carceri italiane, in particolare dell'istituto di Barcellona Pozzo di Gotto (4-02221) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

sulle condizioni della casa circondariale "Piazza Lanza" di Catania (4-02222) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

sulle condizioni della casa circondariale "Petruša" di Agrigento (4-02223) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

sulla situazione delle carceri italiane, in particolare dell'istituto "Pagliarelli" di Palermo (4-02224) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

sulle condizioni del carcere "Pietro Cerulli" di Trapani (4-02351) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

sulla situazione del carcere "Ucciardone - Calogero Di Bona" di Palermo (4-02352) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

LUNESU: sui servizi di trasporto marittimo in regime di pubblico servizio di collegamento con la Sardegna (4-02463) (risp. DE MICHELI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MANTOVANI ed altri: sugli intrecci tra 'ndrangheta e amministrazioni locali in provincia di Reggio Emilia (4-01044) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MARIN: sulla tutela della sicurezza sul lavoro per gli agenti di Polizia penitenziaria (4-02276) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

PAPATHEU: sul contrasto ai roghi tossici di rifiuti e ai loro effetti sull'ambiente e sull'uomo (4-02198) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

TOFFANIN ed altri: sulla riduzione del numero dei tecnici manutentori di velivoli Canadair dei Vigili del fuoco (4-01866) (risp. MAURI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni

[VALLARDI](#), [BORGONZONI](#), [CENTINAIO](#), [BERGESIO](#), [SBRANA](#), [PIROVANO](#), [PIANASSO](#), [AUGUSSORI](#), [RUFA](#), [STEFANI](#), [LUNESU](#), [CAMPARI](#), [OSTELLARI](#) - Il Senato,

premessi che:

il fenomeno delle invasioni biologiche di specie aliene è in costante aumento ed ha acquisito ormai un carattere di rilevanza mondiale, con tassi di incremento stimati in oltre il 75 per cento in 30 anni, ancora superiori per l'Italia con punte del 90 per cento nello stesso periodo;

le specie esotiche invasive causano oltre 12 miliardi di euro di danni all'anno in Europa con probabili future perdite per l'agricoltura globale di oltre 540 miliardi di dollari all'anno; il contrasto delle conseguenze di tale fenomeno è divenuto ormai urgente e non procrastinabile, e questo è ancor più vero per l'Italia dove negli ultimi anni, anche per le favorevoli condizioni climatiche, l'infestazione ha raggiunto livelli mai rilevati;

il settore frutticolo è fra quelli più aggrediti dalle invasioni di insetti alieni; in molte regioni italiane, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Piemonte si assiste da tempo ad una vera propria situazione emergenziale legata all'incessante diffusione della cimice marmorata asiatica che sta causando ingenti danni alle produzioni frutticole nazionali;

i danni si sono prima concentrati nella pericoltura e successivamente si sono estesi ad altre colture frutticole quali pomacee, drupacee, kiwi, nocciolo, colture orticole e seminativi come soia e sorgo, determinando gravissimi ricadute a livello ambientale, economico, sociale ed anche a livello di esportazioni per il respingimento delle merci. Rilevante è infine l'impatto sul sistema turistico-ricettivo e residenziale per il fastidio arrecato dalla presenza di grandi quantità di insetti in queste strutture nei periodi invernali;

la più aggiornata stima dei danni suona come un bollettino di guerra per gli agricoltori; con riferimento ai frutteti del Nord Italia, e solo per pere, pesche e nettarine sono stati stimati a fine settembre 2019, danni per circa 350 milioni di euro, di cui 200 in campagna e 150 nelle fasi di lavorazione. Pesanti sono state anche le ricadute in termini di perdite di posti di lavoro, con quasi 500.000 giornate in meno lavorate;

rispetto agli anni precedenti, il fenomeno nel 2019 ha visto un aumento della gravità, con perdite sempre più rilevanti, in molti casi fino al 100 per cento del raccolto; le situazioni più gravi si registrano in Emilia-Romagna ed in Veneto. Nel ferrarese, le perdite sul pero hanno interessato il 100 per cento dei frutti, mentre per pesco, susino, albicocco, ciliegio e mandorlo i danni accertati sono stimati intorno al 25-30 per cento; anche nel veronese la situazione è preoccupante, dove i danni stimati sulle principali colture frutticole ad oggi si aggirano sui 79,1 milioni di euro;

nell'ambito delle misure di contrasto al parassita, che includono interventi di lotta dedicati e basati su strategie di intervento integrate, fondamentale è l'attività di monitoraggio mirata nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture, anche se il successo nel contrasto al parassita non può essere assicurato dall'esclusivo utilizzo di trattamenti chimici, vista l'elevata mobilità della specie che può riposizionarsi su differenti colture;

a seguito di un'ampia attività di sperimentazione, un efficace strumento di contrasto è risultato essere quello di contrapporre alla cimice asiatica il suo antagonista naturale, la "vespa samurai", anch'essa originaria dell'estremo oriente. Questa operazione, già intrapresa con successo in altri Paesi, non poteva essere fatta in Italia fino a quando, a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, è stata di fatto legalizzata l'immissione sul

territorio italiano di specie e popolazioni non autoctone capaci di contrastare la diffusione di insetti alieni come la cimice. Il nuovo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 prevede però una procedura particolarmente articolata e complessa per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica che in primo luogo richiede l'adozione di un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie e popolazioni non autoctone;

la procedura, che mira a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni, rischia tuttavia di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della vespa samurai, rendendosi pertanto necessaria un'azione da parte del Governo, volta oltre che a favorire un veloce *iter* di approvazione, anche a sostenere gli agricoltori per i danni causati dal parassita;

il 12 giugno 2019 il Senato della Repubblica ha approvato una risoluzione (DOC. XXIV n. 5-A), con la quale si impegna il Governo a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e ad accelerare le fasi dell'*iter* autorizzatorio anche alla luce delle ampie sperimentazioni condotte sulla vespa samurai; a rendere ancora più critica la situazione il recentemente mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'Unione europea per l'utilizzo dell'anti parassita chlorpyrifos-methyl, attualmente ritenuto tra i più efficaci ai fini del contrasto della cimice asiatica;

occorre pertanto operare con estrema urgenza ed in più direzioni, a livello nazionale ed europeo, per definire un quadro normativo certo ed univoco e contrastare in tempi rapidissimi questa emergenza che ha ormai acquisito un carattere nazionale,

impegna il Governo:

1) ad adottare con urgenza il decreto ministeriale previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, volto a fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano, al fine di consentire, nei tempi più rapidi possibili, il lancio e la diffusione nell'ambiente del parassitoide esotico detto vespa samurai;

2) ad assumere tutte le iniziative di competenza necessarie a prevedere, in ambito sia nazionale che europeo, il riconoscimento della deroga per il nostro Paese al divieto di utilizzo dell'anti parassita chlorpyrifos-methyl, attualmente ritenuto tra i più efficaci per il del contrasto della cimice asiatica;

3) ad adottare tutte le opportune iniziative per supportare le imprese agricole che hanno subito danni a causa dell'invasione della cimice asiatica, attraverso l'immediata sospensione dei mutui attivati nonché a potenziare gli strumenti di risarcimento, anche tramite l'istituzione di uno specifico fondo di rotazione a garanzia della concessione dei finanziamenti in favore delle imprese danneggiate ai fini del proseguimento dell'attività.

(1-00196)

Interpellanze

[DE BERTOLDI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie.* -

Premesso che:

secondo quanto risulta dagli organi di stampa locale, l'esito dell'assemblea dei soci di novembre 2019, che ha stabilito la fusione della cassa rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra con la cassa rurale di Trento, risulterebbe avvenuto in maniera palesemente irregolare, a causa di una serie di procedure che appaiono all'interrogante scorrette e pertanto illegittime, nell'ambito della convocazione dei soci, del verbale dell'assemblea (incompleto e "omissivo"), nonché del comportamento anomalo degli amministratori, che non avrebbero consentito alcuna possibilità d'intervento da parte dei soci contrari alla fusione;

a tal fine, la Giunta provinciale di Trento, riunitasi nel mese di dicembre in seduta straordinaria, ha deciso di sostenere le motivazioni dei circa 400 soci della rurale di Lavis, sulla base di un ricorso già avviato al Tribunale di Trento (che invitava i presidenti di entrambe le casse a non procedere, in considerazione delle gravi irregolarità che avevano caratterizzato il percorso di fusione), il cui esito di sospensiva risulta tuttavia momentaneamente respinto e rinviato al mese di gennaio 2020, allorquando

i magistrati dovranno decidere su due aspetti, uno dei quali posto all'attenzione del Tribunale proprio dalla decisione della Giunta provinciale di effettuare il ricorso;

l'interrogante al riguardo evidenzia che se la richiesta avanzata dai soci in sede giudiziaria intende verificare se ci siano state effettivamente delle irregolarità nella gestione dell'assemblea (con la richiesta di annullarne la validità nella fusione con Trento), l'azione legale intrapresa dalla Provincia affronta invece questioni legate alle competenze dell'autonomia e, per effetto a cascata, quelle della Giunta, in quanto preposta all'autorizzazione della fusione di entrambe le casse rurali;

l'interrogante rileva altresì che, secondo quanto evidenziano le motivazioni del ricorso, se è vero che la Cassa centrale banca, come capogruppo di livello nazionale, è sottoposta alla vigilanza esclusiva della Banca centrale europea, le due casse rurali (essendo società con sede e attività nella regione trentina) ricadono in realtà sotto la competenza della Provincia, per quanto riguarda la vigilanza del settore del credito cooperativo; a tal fine, a giudizio dell'interrogante, se l'esito dell'*iter* giudiziario fosse favorevole alla Provincia, senza l'autorizzazione, mancherebbe un elemento fondamentale per rendere giuridicamente valida la fusione;

l'interrogante rileva ancora che il percorso legislativo modificatosi negli ultimi anni in materia di riforma delle banche di credito cooperativo è stato alquanto complesso e articolato, anche in relazione alla vigilanza e alle prerogative riconosciute alle Province autonome, nonché dallo statuto di autonomia, che nel caso di questa vicenda sembrerebbero non essere state rispettate;

al riguardo, la decisione di presentare un ricorso al Tribunale di Trento da parte della Provincia trentina (che segue quello inoltrato come esposto da quasi 400 soci della cassa rurale di Lavis) conferma la necessità di chiarire quale sia la cornice giuridica esatta entro la quale le competenze provinciali in materia di vigilanza sul sistema bancario regionale siano effettivamente idonee, anche al fine di tutelare il sistema del credito cooperativo trentino e i risparmiatori coinvolti;

la necessità di porre in essere ogni delucidazione, al fine di stabilire la complessa questione dell'incorporazione della cassa rurale di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra nella cassa rurale di Trento, avvenuta a seguito della deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci il 22 novembre, risulta pertanto a giudizio dell'interrogante urgente ed indifferibile in relazione alla decisione di riconoscere ogni fondatezza delle competenze della Provincia nel processo di autorizzazione della fusione tra le due casse rurali;

a tal fine appare evidente, a parere dell'interrogante, come la vicenda desti dubbi e perplessità, in relazione ai possibili danni allo statuto dell'autonomia provinciale e regionale, così come desta sconcerto l'atteggiamento della Banca centrale europea, che non ha adeguatamente osservato le prerogative costituzionali dell'autonomia trentina, oltre all'atteggiamento silente dimostrato dalla stessa Banca d'Italia sull'episodio, che induce, a giudizio dell'interrogante, forte disorientamento sull'attività di vigilanza e sul ruolo che svolge nel Paese;

al riguardo, secondo quanto risulta da documenti in possesso dell'interrogante ed elaborati dalla stessa Banca d'Italia, secondo le norme vigenti in materia di poteri delle Regioni e delle Province a statuto speciale sulle banche di credito cooperativo, appaiono fondati i rischi di un giudizio di legittimità costituzionale per lesione delle prerogative, loro riconosciute sulle banche regionali degli istituti di autonomia, confermando pertanto i dubbi e le perplessità evidenziate dalla Provincia di Trento;

a giudizio dell'interrogante, non si comprende il comportamento da parte della stessa Banca d'Italia in merito alla vicenda esposta, in relazione al mancato intervento finalizzato a diffidare ogni tentativo di fusione da parte delle banche di credito cooperativo trentine, presenti nella regione a statuto speciale, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se risulti che l'atto di stipula della fusione delle casse rurali sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente in materia e in osservanza delle prerogative riconosciute alla Provincia di Trento;

in caso negativo, quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di tutelare ogni prerogativa in merito alle competenze proprie dell'autonomia della Provincia trentina, nell'ambito della decisione delle casse rurali di fondersi a partire dal 1° gennaio 2020;

se corrisponda al vero che entrambe le casse rurali, essendo società con sede, filiali e attività con sede

in Trentino, ricadono sotto la competenza della Provincia per quanto riguarda la vigilanza del settore del credito cooperativo;

in caso affermativo, quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere, al fine di annullare la fusione tra le due casse rurali, in quanto mancherebbe un elemento fondamentale per rendere tale processo giuridicamente valido, oltre alla mancata osservanza dei principi costituzionali, nei riguardi del sistema del credito cooperativo;

quali valutazioni intendano, infine, esprimere nell'ambito dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia in merito alla vicenda esposta.

(2-00053)

[SALVINI Matteo](#), [ROMEO](#), [CENTINAIO](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [ARRIGONI](#), [BAGNAI](#), [BORGHESI](#), [BORGONZONI](#), [BOSSI Simone](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [CALDEROLI](#), [CAMPARI](#), [CANDIANI](#), [CANDURA](#), [CASOLATI](#), [CORTI](#), [DE VECCHIS](#), [FAGGI](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [FUSCO](#), [GRASSI](#), [IWOBI](#), [LUNESU](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [NISINI](#), [OSTELLARI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [PIANASSO](#), [PILLON](#), [PIROVANO](#), [PIZZOL](#), [PUCCIARELLI](#), [RIPAMONTI](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [SAPONARA](#), [SAVIANE](#), [STEFANI](#), [TOSATO](#), [URRARO](#), [VESCOVI](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende come gli Stati Uniti si stiano preparando a colpire nuovamente il "*made in Italy*" con l'introduzione di nuovi dazi a danno dell'agroalimentare italiano;

nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento del tesoro americano sono circa 93 i prodotti italiani ad essere stati interessati dalla prima ondata di dazi, in vigore dal 18 ottobre 2019, che ha colpito principalmente il settore lattiero-caseario; quest'ultimo rappresenta circa il 14,5 per cento dei prodotti alimentari venduti negli Usa;

con la revisione delle liste, secondo la regola "del carosello", nuovi prodotti agroalimentari simbolo del *made in Italy*, quali vino ed olio d'oliva, potrebbero essere sottoposti a dazi, segnando un'ulteriore contrazione delle esportazioni italiane, per una perdita di circa 2 miliardi di euro;

secondo le analisi svolte dalla Banca d'Italia, i soli dazi già oggi in vigore determinano un danno complessivo per il nostro Paese di circa 400 milioni di euro; soltanto il parmigiano costa oggi negli Usa circa 45 dollari al chilo. In prospettiva la perdita potenziale di posizioni sul mercato americano è quindi valutabile nell'ordine del 10-15 per cento;

l'Italia è un Paese di riferimento importante per gli Usa, un drastico calo delle esportazioni avrebbe serie ricadute sulla stessa economia americana, con conseguenze negative per il commercio, la ristorazione ed il turismo. Gli stessi importatori americani hanno infatti sostenuto diverse petizioni contro l'imposizione di nuovi dazi sul vino e sull'olio di oliva;

gli Stati Uniti sono la prima destinazione delle vendite di vino italiano, per un totale di circa 1,5 miliardi di euro, mentre l'olio di oliva assicura alle nostre esportazioni un ulteriore contributo di circa 400 milioni di euro all'anno. L'impatto che i nuovi dazi potrebbero procurare a danno delle produzioni italiane sarebbe devastante non solo per le realtà dei singoli territori, espressione della cultura, delle tradizioni e delle tipicità locali, ma in generale per l'intera economia;

alla minaccia dei dazi americani, si aggiungono per il nostro Paese, con riferimento particolare alle produzioni di vino e di olio d'oliva, le insidie legate all'adozione di pratiche sleali attraverso il ricorso, ormai consolidato, alle vendite promozionali da parte della grande distribuzione, che abbatta di circa il 30 per cento il compenso del produttore;

le misure adottate, anche con l'ultima legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), sono risultate poco efficaci a tutelare le produzioni nazionali colpite dai dazi americani,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per sollecitare, nelle sedi opportune, la ripresa dei negoziati tra UE e Usa, al fine di mettere in atto ogni possibile iniziativa volta ad evitare i negativi impatti per l'agroalimentare italiano, a seguito dell'eventuale introduzione di nuovi dazi americani, impedendo che vengano messi a rischio i prodotti simbolo del *made in Italy*;

quali iniziative intenda mettere in atto per varare le procedure, in accordo con le istituzioni europee, di

compensazione economica che si rendano necessarie per reintegrare le perdite subite dal comparto agroalimentare italiano;

se intenda attivarsi celermente per recepire la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali, al fine di ristabilire condizioni contrattuali più eque lungo la catena della distribuzione alimentare.

(2-00054p. a.)

Interrogazioni

[PERGREFFI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

numerose sedi provinciali della motorizzazione civile, in particolare quelle delle direzioni generali del Nord Ovest e del Nord Est, versano in una situazione organizzativa di forte criticità a causa della carenza di personale;

gli organici pesantemente ridotti stanno provocando lunghissime attese nello svolgimento degli esami, sia teorici che pratici, per il rilascio della patente di guida;

la continua dilazione temporale sta interessando anche la revisione degli autobus e dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, l'effettuazione dei collaudi per l'aggiornamento delle carte di circolazione di veicoli che hanno subito trasformazioni (collaudo GPL/metano, gancio di traino, eccetera), nonché le pratiche di rilascio di duplicati di carte di circolazione e patenti;

come emerge da fonti di stampa, in alcune province i tempi medi di attesa compresi tra il rilascio del foglio rosa e l'esame di guida per il conseguimento della patente si attestano ormai intorno ai 6-7 mesi, invece dei tradizionali due;

considerato che:

il concorso bandito dalla Direzione generale del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli uffici della motorizzazione civile per l'assunzione di 148 ingegneri si sta rivelando inefficace per la direzione generale del Nord Ovest e del Nord Est, vista l'indisponibilità di moltissimi partecipanti ad accettare le sedi nelle province settentrionali; ad esempio: dei 43 nuovi ingegneri destinati alla direzione Nord Ovest soltanto 20 hanno dato la loro disponibilità, così dei 6 previsti a Bergamo saranno occupati solo 2 posti, analogamente per la direzione generale del Nord Est dei 38 previsti hanno dato la loro disponibilità in 29 (dei quali la maggior parte concentrata in Emilia-Romagna e Marche);

tra le risorse di personale dei vari uffici della motorizzazione civile vi è un centinaio di addetti che hanno superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore (indetto con decreto ministeriale del 12 aprile 2018 in forza del decreto ministeriale del 31 maggio 2017) ma che al momento non possono svolgere l'attività in quanto ancora in attesa del passaggio da "addetti" ad "assistente", quale qualifica prevista dalla tabella IV.1 dell'articolo 332 del regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi al fine di rendere operativi al più presto i funzionari abilitati al ruolo di esaminatori, così da ridurre i lunghissimi tempi di attesa per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida, accorciando di conseguenza anche i tempi di attesa delle altre attività (revisioni e collaudi dei veicoli).

(3-01293)

[D'ALFONSO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 25, comma 4 -*bis*, del testo unico sulle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) prevede che gli esercenti di impianti di distribuzione stradale di carburanti annotino nel registro di carico e scarico rispettivamente il quantitativo di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro 30 giorni dalla data dell'ultima registrazione, trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze;

il successivo comma 4-*ter* ha previsto che con successiva determinazione del direttore dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui sopra, nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di distribuzione stradale funzionanti in modalità *self service*;

in particolare, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n. 724 del 21 marzo 2019, sono state definite le specifiche tecniche degli impianti di distribuzione stradale funzionanti in modalità *self service*, nonché la necessità di attivare idonee procedure telematiche per procedere, presso gli stessi impianti, alla sostituzione del registro cartaceo con la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati dei registri di carico e scarico individuando, a tal fine, le regole di applicazione;

considerato che:

ai sensi dell'art. 10, comma 1, della determinazione è previsto che gli esercenti di impianti non presidiati già attivi alla data di pubblicazione della stessa si adeguino alle prescrizioni introdotte entro il 1° gennaio 2020 e ne diano comunicazione all'ufficio delle dogane territorialmente competente, al fine di consentire le eventuali verifiche dell'ufficio competente volte a censire l'impianto quale "*ghost station*" ed attivare il registro telematico;

con nota del capo della direzione antifrode e controlli, ufficio controlli - sezione accise/giochi, dell'8 novembre 2019 sono state individuate le precipue modalità di effettivo rilascio del registro di carico e scarico per l'anno 2020;

come risulta dalla circolare Assopetroli-Assoenergia n. 42 del 10 dicembre 2019, i rappresentanti dell'Agenzia delle dogane hanno fornito aggiornamenti circa l'avvio dell'obbligo di memorizzazione e invio elettronico dei corrispettivi di benzina e gasolio per autotrazione, specificando che anche gli impianti dotati di gestore dovranno adeguarsi alla normativa relativa alla trasmissione telematica dei corrispettivi, seppur attraverso un avvio graduale;

considerato, altresì, che:

l'applicazione della circolare esplicativa entro il 1° gennaio 2020 comporterebbe la conseguenza di far sopportare agli esercenti di impianti non presidiati una spesa economica eccessivamente onerosa, nonché, vista l'assenza di utili prodotti, impossibile da sostenere per l'acquisto e l'adeguamento della necessaria strumentazione richiesta;

l'impossibilità di procedere al corretto adeguamento per le società proprietarie di piccoli distributori con vendita a mezzo *self service*, site in piccoli paesi che contano meno di 1.000 abitanti, conducendo *prima facie* alla chiusura degli impianti, condurrebbe a cascata l'intera collettività, fruitrice dei servizi erogati, a subire un grave e irreparabile nocumento;

la crisi economica in atto impone un doveroso alleggerimento nei confronti delle spese sostenute e da sostenere per le piccole imprese, che potrebbe attuarsi mediante l'esonero o, in subordine, mediante la richiesta di un adeguamento che risulti non immediato e eventualmente in parte finanziato con contributi statali, per gli impianti "*ghost station*" con una minima erogazione annua,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per garantire con la massima celerità, in particolare, alle società proprietarie di piccoli distributori con vendita a mezzo *self service*, site in piccoli paesi, di procedere correttamente all'adeguamento normativo e scongiurare in tal modo la chiusura;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere per esonerare gli stessi piccoli impianti dal sostenere un costo così eccessivo se considerato proporzionalmente agli utili effettivamente prodotti.

(3-01295)

[STEFANO](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [FEDELI](#), [PARRINI](#), [LAUS](#), [BITI](#), [VALENTE](#), [MESSINA Assuntela](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [MANCA](#), [IORI](#), [ROJC](#), [BOLDRINI](#), [D'ARIENZO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

i commi 6 e 7 dell'art. 48 della legge n. 238 del 2016 dispongono che i vini con denominazione DOP e DOC devono essere immessi al consumo muniti di uno speciale contrassegno stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate;

il comma 9 rimanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche, delle diciture e delle modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni;

ad oggi, il decreto non è stato ancora emanato e pertanto l'Istituto poligrafico si trova a produrre in regime di monopolio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna la sollecita emanazione del decreto di cui al comma 9 dell'art. 48 della legge n. 238 del 2016, chiarendo altresì che non sussiste più alcuna riserva per il solo Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per la stampa dei contrassegni per i vini DOCG e DOC.

(3-01296)

[STEFANO](#), [CIRINNA](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [FEDELI](#), [PARRINI](#), [LAUS](#), [BITI](#), [VALENTE](#), [MESSINA Assuntela](#), [FERRAZZI](#), [PINOTTI](#), [MANCA](#), [IORI](#), [ROJC](#), [BOLDRINI](#), [D'ARIENZO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

l'art. 64 della legge n. 238 del 2016 dispone che "la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012"; gli organismi di controllo privati sono soggetti a previo accreditamento, da parte di Accredia, che verifica a monte i requisiti di adeguatezza di tali soggetti, mentre non è imposto alcun accreditamento alle autorità pubbliche delegate;

l'attività di verifica del disciplinare è operata, pertanto, da due categorie di soggetti, sia da organismi privati soggetti a previo accreditamento, sia da autorità pubbliche delegate, come le camere di commercio, non soggette a previo accreditamento:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato, con segnalazione AS1265 del 17 marzo 2016, che la situazione vigente può dar luogo a distorsioni del mercato, richiamando l'esigenza di "raggiungere nel più breve tempo possibile un assetto concorrenziale delle attività di certificazione nel settore vinicolo maggiormente efficace e trasparente";

l'art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013, rubricato "controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette", ai commi 2 e 3, stabilisce che "gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli. All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento"; secondo la normativa europea l'unica autorità competente designata per l'Italia è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e non è prevista alcuna delega per i controlli ad altre autorità, ma soltanto ad uno o più organismi di controllo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere l'adeguamento del testo dell'art. 64 della legge n. 238 del 2016 alle disposizioni europee, prendendo atto che il Ministero non può designare altre autorità, ma soltanto organismi di controllo, tutti soggetti all'art. 5 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, e pertanto soggetti a previo accreditamento.

(3-01297)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VITALI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

da fonti di stampa (per esempio articoli giornalistici della "Gazzetta del Mezzogiorno") e da numerose testimonianze si apprende che un viaggio in treno da Milano o da Roma verso il Sud Italia nei giorni precedenti la vigilia di Natale 2019 è costato dal 20 al 144 per cento in più rispetto a una fine settimana di novembre;

stessa triste sorte per chi voleva tornare al Sud attraverso i bus, che ha dovuto pagare dal 14 al 101 per cento in più rispetto a qualche giorno prima;

ancora peggiore la situazione aerea: si è arrivati al 188 per cento in più rispetto al costo di un volo a fine novembre;

al fine di ovviare a tali disagi, durante il periodo delle festività natalizie, un giovane salernitano di 25 anni, fondatore ed autore del seguitissimo *blog* "Un terrone a Milano", ha affittato un *pullman* per consentire a 87 meridionali di raggiungere gratuitamente Catania con tappe anche a Napoli e Cosenza; il disagio dovuto ai trasporti si aggiunge ai numerosi svantaggi che penalizzano il Sud, già tanto svuotato da chi è stato costretto ad andarsene;

si potrebbe essere indotti a pensare che Trenitalia non investa nel settore delle infrastrutture e dei trasporti ferroviari al Sud perché le tratte sarebbero poco redditizie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di garantire maggiori risorse, mezzi e disponibilità nei confronti dei 18 milioni di meridionali costretti a utilizzare ferrovie e treni obsoleti e costretti ad assistere all'isolamento del Sud.

(3-01294)

BERNINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 20 dicembre 2019, la Provincia di Rimini ha imposto, per motivi precauzionali, la chiusura del ponte sul Marecchia, in località Ponte Verucchio, costruito nel 1974, che collega la strada statale 258, lungo la sponda sinistra del fiume Marecchia da Arezzo a Rimini, con i caselli autostradali A14 di Rimini nord e Valle del Rubicone;

i comuni interessati sono Poggio Torriana e Verucchio e la lunghezza dell'intera struttura è di 170 metri, con un traffico veicolare medio di circa 8.000 mezzi al giorno;

la chiusura del ponte sulla strada provinciale 14 sta provocando grandi disagi, preoccupazioni e danni economici all'intera comunità della valle del Marecchia da Casteldelci fino a Santarcangelo di Romagna con coinvolgimento dei paesi limitrofi del cesenate e della vicina Repubblica di San Marino; i percorsi alternativi prevedono un allungamento di circa 20-30 chilometri ed un sovraccarico di un altro ponte sito nel comune di Santarcangelo di Romagna, con conseguente intasamento della strada statale 258 Marecchiese nei centri abitati di Corpolò di Rimini e di Villa Verucchio che già sopportano un traffico veicolare medio di 16.000 mezzi al giorno (secondo i dati della Regione);

tutte le attività commerciali, artigianali e ristorative della zona hanno già registrato una riduzione drammatica del giro di affari dovuta all'annullamento del transito veicolare. Alcune persone sono state lasciate a casa dal lavoro per mancanza di clienti;

da quanto rappresentato all'interrogante, risulta che la Provincia di Rimini, il contratto di fiume, il consorzio di bonifica e la Regione Emilia-Romagna, enti deputati alla gestione del ponte, non avrebbero mai indagato sull'effettivo stato del ponte e dell'alveo del fiume, né sulla messa in sicurezza di quest'ultimo e dei relativi argini;

dalla cronistoria degli eventi susseguitisi tra il periodo 2000-2009, al quale si ascrivono le prime segnalazioni alla Regione dei dissesti, e gli anni 2018-2019, nei quali si sono verificati: il primo cedimento strutturale della briglia di contenimento costruita a protezione delle fondazioni del ponte (febbraio 2018); il crollo della briglia a valle del ponte provocato da una piena del fiume (12 maggio 2019); altri fenomeni di piena che hanno aggravato l'erosione attorno ai piloni del ponte evidenziando l'insufficienza dell'investimento fatto nel mese di marzo 2019 dalla Regione; il fallimento del recente incontro tra i presidenti della Regione e della Provincia, i sindaci e del tavolo tecnico all'uopo

convocato, nel quale il presidente della Provincia ha promesso l'emanazione di soluzioni definitive, scartando la proposta di costruzione di un ponte Bailey, avanzata il 28 dicembre 2019 dal sindaco Sabba, sembrerebbe che la chiusura del ponte sia il frutto di anni di disinteresse e negligenze, si chiede di sapere se non si ritenga di attivare lo "stato di calamità naturale" con l'attivazione dei relativi fondi ovvero adoperarsi per un'imminente riapertura del ponte e per un sostegno alle comunità colpite.

(3-01298)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARBARO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Comune di Altavilla Irpina (Avellino) è stato interessato dalle consultazioni elettorali amministrative dello scorso maggio 2019, che hanno visto la riconferma del sindaco uscente;

all'interrogante risulta che, nel periodo successivo alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Comune abbia adottato (delibera n. 73 del 7 maggio 2019) il piano urbanistico comunale, a prima vista commettendo violazione della norma recata dall'art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

il citato comma 5 dell'art. 38 del testo unico enti locali, infatti, ha proprio voluto evitare che l'organo consiliare in carica potesse condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti in grado di incidere sulla formazione della volontà popolare e pertanto favorire i consiglieri in carica, che potrebbero rivestire la qualità di candidati in occasione del rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale, come nel caso specifico di Altavilla Irpina (in questo senso, fra le tante e molteplici sentenze, si citano Tar Veneto, sentenza n. 1273/96, e Consiglio di Stato, sezione I, sentenza n. 2955/03);

la *ratio* della norma è rinvenibile anche nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione: i poteri delle amministrazioni, in qualche modo, si affievoliscono nel periodo di avvicinamento alla loro scadenza, proprio per evitare che un organo in scadenza di mandato con le sue scelte produca effetti permanenti per il futuro, vincolando o condizionando le scelte dei nuovi titolari delle potestà amministrative (in questa direzione, fra le tante e molteplici sentenze, si cita Tar Puglia, sentenza n. 382/04);

laddove non si dimostri la sussistenza di ragioni di urgenza ed improrogabilità, o di scadenze perentorie fissate dalla legge o di un ipotetico danno che sarebbe derivato dal ritardo nell'approvazione, l'adozione del PUC in prossimità del rinnovo del Consiglio comunale lascia senza dubbio perplesso ogni osservatore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare e conseguentemente prendere gli opportuni provvedimenti di competenza nel segnalato caso di Altavilla Irpina, che ha visto l'adozione di un atto così importante e sistemico, come lo strumento urbanistico, deliberato a soli venti giorni dalle elezioni amministrative.

(4-02676)

TOSATO - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che Poste italiane ha annunciato la chiusura degli uffici postali di via Arsenale e di via Marsala a Verona, rispettivamente a febbraio e ad aprile 2020;

considerato che:

gli uffici postali sono considerati presidi di sicurezza con una funzione sociale, oltre che di servizio per i cittadini;

i due uffici postali servono i residenti di due importanti quartieri della città scaligera, quali Borgo Trento e Valdonega, e pertanto la loro chiusura può creare rilevanti disagi per la popolazione e desta preoccupazione nella comunità veronese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno adoperarsi con Poste italiane, al fine di riconsiderare la decisione di procedere alla chiusura dei due uffici postali di via Arsenale e di via Marsala a Verona.

(4-02677)

MONTANI, SIRI - *Al Ministro per gli affari europei.* - Premesso che:

in conseguenza della crisi che ha colpito i mercati finanziari dell'Unione europea, negli scorsi anni numerose banche italiane in grave crisi, al fine di evitare il dissesto, hanno potuto fare ricorso in via esclusiva alle procedure autorizzate dai regolamenti dell'Unione europea;

con l'obiettivo di garantire la solidità del sistema bancario e finanziario, la Bank recovery and resolution directive del 2014 (direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), in vigore dal gennaio 2016, parla chiaramente dell'obbligo per azionisti e creditori di contribuire al risanamento dei conti, accollandosi parte dei costi in applicazione del noto, discusso e controverso meccanismo del *bail-in*;

con riguardo alle vicende che hanno interessato le banche italiane negli scorsi anni, si ricorda come la Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea (DG Comp) abbia applicato con irreprensibile rigore la procedura "*burden sharing*", procedimento disciplinato dall'articolo 132 della direttiva 2014/59/UE, che stabilisce che qualsiasi aiuto pubblico ad una banca deve essere esaminato e approvato dalla Commissione europea e, soprattutto, deve essere erogato solamente in seguito alla riduzione del valore nominale di azioni e obbligazioni subordinate, secondo la logica della "condivisione degli oneri" che dà il nome alla medesima procedura;

quest'azione ha bocciato il salvataggio della banca italiana Tercas mediante ricorso al fondo interbancario di tutela dei depositi (FIDT), con la motivazione che la stessa banca, pur operando con i capitali privati, agiva sotto il controllo delle autorità pubbliche italiane (segnatamente, della Banca d'Italia): decisione, questa, che determinò un pesante aggravio di spese in carico ai risparmiatori coinvolti dalla crisi di Tercas;

considerato che in questi giorni la medesima Direzione generale ha invece deciso di approvare il piano per il salvataggio di NordLB ("*Norddeutsche Landesbank Girozentrale*"), consentendo un'iniezione di capitale pari a 3,6 miliardi di euro, dei quali 2,8 miliardi in liquidità a carico degli azionisti pubblici (Bassa Sassonia al 59,13 per cento, Sassonia-Anhalt al 5,57 per cento e un gruppo di casse di risparmio locali per la restante quota). Via libera che è stata concessa in virtù del fatto che, secondo la Commissione europea, tale salvataggio avverrebbe alle stesse condizioni di un salvataggio privato, nonostante autorevoli fonti stampa abbiano riportato che in questo stesso caso il tentativo di salvare la banca con fondi privati sia fallito in tempi rapidissimi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri opportuno segnalare la questione e chiedere le differenze tra il caso tedesco ed i casi italiani, al fine di ricevere dettagli esaurienti, per fare piena e totale chiarezza sul caso e soprattutto fugare ogni dubbio di incoerenza e disparità di trattamento tra soggetti di Stati diversi;

se non ritenga necessario richiedere chiarimenti rispetto ai motivi per i quali la Commissione europea ha, da un lato, fatto richiesta di appello alla Corte di giustizia contro la sentenza favorevole alla banca Popolare di Bari sul caso Tercas, e, dall'altro, concede alle autorità pubbliche tedesche la possibilità di effettuare un'ingente iniezione di capitale pubblico per salvare una banca con un capitale largamente insufficiente ed una redditività irrisoria.

(4-02678)

PUCCIARELLI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il trattamento di fine rapporto o fine servizio, denominato TFR o TFS, è una somma accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo;

a normativa vigente, l'erogazione dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici avviene con notevole ritardo rispetto alla data di collocamento del lavoratore in quiescenza;

l'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dispone infatti la liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero decorsi 12 mesi in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista;

anche per ovviare alle conseguenti difficoltà recate ai pensionati, l'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l'istituto dell'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS), in base al quale i dipendenti delle amministrazioni pubbliche collocati in pensione possono avanzare a banche ed intermediari finanziari una richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata; la misura cerca di contenere gli effetti negativi dello slittamento della percezione del TFR e TFS per moltissimi dipendenti pubblici, per i quali la liquidazione del trattamento può slittare anche di due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

più in dettaglio, la misura è destinata ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche ed al personale degli enti pubblici di ricerca cui è liquidata la pensione "quota 100", nonché ai soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche nota come riforma "Fornero";

il finanziamento è erogato dalle banche e dagli intermediari finanziari che aderiscono ad un accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'ABI, sentito l'INPS, si chiede di sapere a che punto sia l'*iter* per la stipula dell'accordo quadro richiamato e quali siano le tempistiche per la concreta efficacia delle norme che consentono di richiedere l'anticipo del TFS, così come previsto dalla legge.

(4-02679)

[FEDELI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Giunta del Comune di Pisa nel documento unico di programmazione 2020-2022 (missione 12, punto 2) per i nidi d'infanzia prevede di introdurre "un criterio premiante per l'assegnazione del posto a chi è residente da più anni nel Comune di Pisa";

in assenza di ulteriori precisazioni tale criterio sembra configurare una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, come già accaduto in analoghi casi (sentenze della Corte costituzionale n. 172/2013, n. 222/2013 e n. 168/2014) e, in ogni caso, il criterio che dovesse essere individuato non potrebbe sfuggire a una verifica di ragionevolezza tanto più severa quanto più dovesse essere ampio in termini di periodo di residenza richiesto;

non sembra esserci nella normativa vigente alcun fondamento legislativo per tale scelta, sia nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sia nel regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R della Regione Toscana che, al contrario, all'articolo 10, prevede esplicitamente solo "criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori", anche perché i fondi assegnati sono stabiliti sulla base di tutta la popolazione residente in quella fascia di età o in termini esclusivi (fondi europei) o prevalenti (nazionali),

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione al caso specifico, anche come deterrente per altre amministrazioni comunali, in modo da prevenire ingiustificabili discriminazioni.

(4-02680)

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#) - *Ai Ministri della difesa e della salute.* - Premesso che:

a quanto risulta agli interroganti, in data 14 settembre 2019, gli infermieri G.P. e A.O., l'autista di 118 F.G. e il dottor E.C., tutti operanti presso il 118 di Ferrara, segnalavano congiuntamente con *e-mail* indirizzata al responsabile medico e al responsabile infermieristico E.T. di Ferrara, al responsabile direzione infermieristica dell'AUSL di Ferrara, al coordinatore della centrale operativa 118 Emilia Est e al responsabile dell'ordine delle professioni infermieristiche di Ferrara un episodio accaduto nella giornata dell'11 settembre 2019, che li aveva visti direttamente coinvolti;

in base alle informazioni di cui sono a conoscenza gli interroganti, secondo tale segnalazione in data 11 settembre 2019 alle ore 13.35, su indicazione della centrale operativa del 118, sarebbe stata chiamata ad intervenire presso la caserma dei Carabinieri di Copparo l'ambulanza Fe5 per un intervento da "codice giallo" in seguito ad una richiesta di intervento pervenuta dal personale

dell'Arma dei Carabinieri;

l'equipaggio del 118 avrebbe trovato presso il cortile della caserma un giovane di 33 anni (R.D.), inginocchiato e circondato dai Carabinieri, in preda a dolore addominale e conati di vomito: il giovane risulta essere stato arrestato in attesa di processo;

a seguito di una valutazione preliminare da parte del personale del 118 di Fe5 sarebbe stato ritenuto indispensabile il trasporto del soggetto presso il pronto soccorso di Cona per effettuare il normale *iter* diagnostico e terapeutico. A questa richiesta, i militari presenti avrebbero opposto un diniego affermando che il comandante della caserma avesse espressamente vietato il trasferimento di R.D. al pronto soccorso di Cona; nonostante le ripetute richieste da parte del personale del 118 di Fe5, i militari avrebbero continuato ad opporre il proprio diniego, chiedendo che venisse invece inviato *in loco* un medico di E.T. 118 in modo da, così viene riportato nella segnalazione, "praticare una iniezione, chiudere la pratica e refertare" anche in considerazione del peggioramento delle condizioni di R.D.;

sarebbe stata quindi contattata dal collaboratore professionale sanitario infermiere di Fe5 la centrale operativa richiedendo la presenza dell'automedica di Copparo, che in quel momento era impegnata su un codice rosso;

in attesa dell'arrivo dell'automedica, il personale del 118 avrebbe ottenuto l'autorizzazione a sistemare R.D. in una barella all'interno dell'ambulanza, in modo da avere un luogo consono e adatto alle esigenze mediche e di *privacy* per poterlo soccorrere;

il medico soccorritore dell'automedica Copparo 102, dopo aver somministrato una terapia idratante e antiemetica, avrebbe ritenuto che il caso dovesse essere approfondito presso il pronto soccorso di Cona ricevendo a sua volta il diniego da parte dei Carabinieri presenti;

a seguito delle proteste da parte del personale medico e infermieristico, sarebbe intervenuto il comandante della caserma, il quale avrebbe ribadito in maniera netta il proprio diniego al trasporto al pronto soccorso di R.D. senza fornire spiegazioni e con dei modi che nella segnalazione inviata il 14 settembre 2019 vengono definiti opinabili e fortemente irrispettosi;

di fronte alla forte opposizione da parte del medico e degli infermieri rispetto al diniego del comandante, quest'ultimo avrebbe deciso di assumersi interamente la responsabilità firmando il foglio paziente e impedendo il trasferimento dello stesso al pronto soccorso, in totale disaccordo con il parere del medico;

considerato che:

qualora gli episodi segnalati si rivelassero veritieri, i fatti sarebbero gravi e avvenuti in violazione del protocollo siglato il 25 luglio 2014 fra azienda sanitaria di Ferrara e forze dell'ordine, volto a mantenere la piena autonomia delle figure professionali;

se le informazioni di cui sono a conoscenza gli interroganti fossero giuste, il comportamento messo in atto dai militari e dal comandante dei Carabinieri di Copparo avrebbe pregiudicato la corretta operatività del servizio del 118 nel territorio, tenendo impegnati per lungo tempo e senza una valida motivazione un equipaggio e un'ambulanza e impedendone lo svolgimento dell'attività in piena autonomia decisionale e operativa; inoltre, questo comportamento avrebbe potenzialmente messo a rischio la salute di R.D. e il servizio di pronto intervento attraverso decisioni in diretto contrasto con il parere dei medici;

considerato, inoltre, che a seguito di questi fatti e segnalazioni, in data 27 dicembre 2019, è stata depositata querela da parte del segretario generale della CGIL di Ferrara e del segretario della FP CGIL contro i responsabili di questi fatti per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 del codice penale) e interruzione di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 del codice penale),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e se non intendano intervenire, considerata la gravità dei fatti esposti;

se, in particolare, il Ministro della salute non ritenga necessario e doveroso verificare lo stato di attuazione delle procedure di collaborazione tra personale sanitario e forze dell'ordine, in modo da

garantirne la piena e corretta operatività.

(4-02681)

BINETTI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la legge n. 104 del 1992 forniscono una serie di informazioni, e in alcuni casi di vere e proprie linee guida, che dovrebbero essere tenute sempre presenti, soprattutto in presenza di un *handicap* grave associato ad una malattia rara, cronica e degenerativa; proprio a questo scopo è stato creato l'osservatorio della Convenzione ONU;

esistono anche linee d'indirizzo nazionali sul linfedema, firmate nel mese di settembre 2016 dalla Conferenza Stato-Regioni: è evidente che non si tratta solo di "raccolte di informazioni", prive di valore legale ma di punti di riferimento essenziali nel lavoro di tutti;

S.P. è una paziente affetta da un linfedema che le rende difficile lo svolgimento di molte attività legate alla vita quotidiana e rappresenta un forte impedimento nella attività lavorativa; per questo ha avviato una pratica di invalidità civile presso la sede provinciale INPS;

la sua anamnesi, raccolta in occasione della visita presso il servizio di medicina legale INPS, risulta però parzialmente incompleta, dal momento che il personale preposto a raccogliere i dati non sembrava conoscere in modo esaustivo il problema; nel caso concreto, per esempio, manca il riferimento al linfedema di cui soffre, che ha raggiunto notevoli proporzioni;

secondo il parere di alcuni giuristi e di alcuni medici, le valutazioni espresse dalle commissioni medico-legali italiane non possono essere considerate del tutto corrette se il parere è espresso in assenza di un professionista che ben conosca il problema e le sue implicazioni sul piano operativo;

nel caso in questione l'assenza di un chirurgo linfologo esperto di linfedemi non oncologici all'interno delle commissioni non consente di esprimere una valutazione sullo stato invalidante del paziente e comporta errori valutativi non indifferenti;

questi errori valutativi danneggiano soprattutto i malati rari italiani che devono confrontarsi con situazioni particolarmente complesse anche per l'insufficienza dell'assistenza di natura socio-sanitaria; la paziente ritiene di aver diritto al riconoscimento dell'invalidità, dal momento che il linfedema si accompagna ad una situazione generale complessa proprio per la sua condizione di malata rara, ma proprio il sintomo più vistoso e più invalidante per lei non è stato tenuto nella dovuta considerazione dalla commissione che ha esaminato la sua richiesta, nonostante la Convenzione ONU e la legge n. 104 del 1992,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario che nel caso delle visite di invalidità si preveda la presenza di un professionista esperto della peculiare patologia che il paziente accusa.

(4-02682)

FANTETTI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

i Comitati degli italiani all'estero (Comites), istituiti nel 1985, sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari;

sono eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero, in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3.000 connazionali iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti del Comitato eletto (4 o 6 componenti);

i Comites contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero;

le ultime elezioni dei Comites si sono svolte nel 2015 e, precisamente, sono stati eletti 101 Comites, oltre 5 di nomina consolare, in tutto il mondo di cui 47 si trovano in Europa, 42 nelle Americhe, 10 in

Asia e Oceania e 7 in Africa;

il mandato quinquennale degli attuali consiglieri dei Comites è in scadenza e la legge ordinaria di riferimento prevede l'indizione delle relative elezioni di rinnovo entro il mese di marzo 2020;

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non-ché di innovazione tecnologica", dispone all'articolo 14 la proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il comma 3 prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per avere luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021, si chiede di sapere:

per quali motivi, nonostante la ben nota ed ampia previsione della scadenza temporale delle elezioni di rinnovo dei Comites, non siano state stanziato le necessarie risorse finanziarie;

se si intenda fornire delucidazioni circa le modalità con le quali si svolgeranno, data la previsione, contenuta in alcune dichiarazioni pubbliche di membri del Governo, di possibile sperimentazione di un voto elettronico;

quali attività e relativi fondi di finanziamento dei Comites siano previsti ed autorizzati, compatibilmente con il regime di amministrazione *sub* ordinaria prevista dalla scadenza del mandato;

se non sia doveroso prevedere un'idonea campagna di informazione rivolta ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

(4-02683)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in occasione dei festeggiamenti per il capodanno 2020 nello stabile occupato a Roma in via Santa Croce in Gerusalemme, sarebbe stata organizzata una festa a pagamento, a cui avrebbero partecipato 4-5.000 persone;

trattandosi di un immobile occupato abusivamente, per organizzare un evento del genere sarebbero state chiaramente violate tutte le norme di sicurezza;

a quanto si apprende dalla stampa, pare che ci siano state anche numerose truffe ai danni di utenti che avrebbero pagato la quota d'ingresso senza poter accedere alla festa;

sempre dalla stampa si apprende che si sarebbero verificati numerosi tafferugli con spintoni e vere e proprie risse e conseguenti problemi di ordine pubblico;

nel mese di maggio 2019 lo stesso immobile è stato al centro di numerose polemiche a seguito dell'apposizione di sigilli sul contatore dell'energia elettrica causato dall'accumulo di oltre 300.000 euro di debiti da parte degli occupanti. In quell'occasione, l'elemosiniere del Papa si è attivato personalmente recandosi sul posto per togliere i sigilli al contatore e ripristinare l'energia elettrica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

come sia possibile che vengano organizzati eventi a pagamento senza rispettare alcuna norma di sicurezza, fiscale e commerciale;

quali certezze possano avere i proprietari di immobili se le occupazioni sono in grado di dare luogo a vicende del genere;

se non ritenga di dover sgomberare definitivamente l'immobile occupato abusivamente, oltre che per i debiti accumulati dagli occupanti, anche e soprattutto per questioni di ordine pubblico.

(4-02684)

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

un paziente affetto da I.P.F. (fibrosi polmonare idiopatica) residente a Dorgali (Nuoro), nella necessità di recarsi a Torino per gli esami di tipizzazione preliminari al trapianto di polmoni, aveva prenotato un volo della compagnia aerea Volotea;

la compagnia gli avrebbe però rifiutato l'uso del concentratore d'ossigeno a bordo, nonostante lo strumento sia omologato e per il paziente sia assolutamente necessario e vitale, perché in ossigeno

terapia;

solo dopo una serie d'interventi di sensibilizzazione da parte di vari soggetti, la compagnia avrebbe "concesso come favore personale" l'uso dello strumento, causando nel paziente e nei suoi familiari un notevole stato d'ansia, anche per l'accumularsi di un ritardo tutt'altro che indifferente;

in caso di diniego della compagnia *low cost*, il paziente avrebbe dovuto utilizzare un volo di linea su Milano e trasferirsi in treno da Milano a Torino con costi assai più elevati e con notevoli disagi per una persona già in gravi difficoltà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire inviando alle compagnie aeree indicazioni ben precise su come comportarsi con malati in queste condizioni e con apparecchi opportunamente omologati, al fine di evitare il ripetersi di questi spiacevoli inconvenienti.

(4-02685)

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

uno dei sintomi che spesso caratterizzano l'età avanzata è la mancanza di salivazione, per secchezza delle mucose;

il sintomo si accentua se il paziente ha subito interventi per tumori della bocca e in particolare della lingua. La radioterapia contribuisce a creare un'ampia zona di sofferenza estesa a tutta la bocca, per cui si rende necessario per il paziente ricorrere a prodotti sostitutivi per ovviare a questa drammatica conseguenza delle terapie ricevute;

in altri termini il paziente, che pure sopravvive al tumore per lunghi anni, va incontro ad una necrosi delle ghiandole salivari, che crea una xerostomia grave, da cui deriva una difficoltà complessiva ad assumere cibi solidi, se non accompagnati da abbondanti sorsate di acqua;

la mucosa orale appare completamente asciutta; spesso colpita da afte doloranti e ricorrenti; è frequente la perdita di quasi tutta la dentatura, sempre a causa delle radiazioni;

i prodotti suggeriti dai medici dell'Istituto nazionale tumori (INT) sono sostanzialmente dei *gel* (tipo Bioextra gel) per l'idratazione, lubrificazione e protezione della bocca e una soluzione concentrata (tipo Mucosyte fluid) per la protezione, contro le afte, della mucosa orale; si tratta di prodotti che per il paziente diventano indispensabili e di cui lo stesso è obbligato a fare ampio uso in materia continuativa. Il loro costo di per sé non particolarmente elevato lo diventa quando si pensa all'uso e al consumo frequentissimo che ne fa il paziente;

nonostante i pazienti abbiano un codice di esenzione, per esempio E 01 nella Regione Lombardia, questi farmaci non vengono dispensati dal SSN, mettendo i pazienti in grossissima difficoltà; difficoltà che si accentua con l'età, con la fragilità economica che molti di loro presentano, anche in ragione della patologia sofferta e delle limitazioni professionali che ne sono derivate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno inserire tra i farmaci resi disponibili gratuitamente dal SSN anche quelli di citati, come il *gel* tipo Bioextra per l'idratazione, lubrificazione e protezione della bocca e il Mucosyte fluid, per la protezione, contro le afte, della mucosa orale, soprattutto per i pazienti che hanno subito interventi per tumori della lingua e del cavo orale, dal momento che risultano indispensabili per la qualità di vita dei pazienti e trattandosi di un uso continuativo nel tempo costituiscono una spesa difficilmente sopportabile per molti di loro.

(4-02686)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'IMO (International maritime organization) ha imposto nuove regole finalizzate a ridurre l'inquinamento marino, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il combustibile impiegato nelle navi (*bunker*), sia costituito essenzialmente da olio combustibile con tenore di zolfo allo 0,5 per cento (oggi è al 3,5 per cento). Per adeguarsi a tale richiesta e conformarsi alle disposizioni, i vettori marittimi sono chiamati ad installare uno *scrubber* per abbattere le emissioni fino allo 0,5 per cento su ogni imbarcazione, ed inoltre a convertire la propria flotta all'utilizzo di GNL (gas naturale liquefatto); entrambe le soluzioni per la revisione del combustibile impiegabile nelle navi comportano investimenti e le compagnie marittime hanno così annunciato un aumento (tra il 20 per cento e il 30 per cento) sui prezzi dei trasporti, in virtù del quale si prospetta nelle tratte del Mediterraneo un significativo

aggravio degli oneri a carico del comparto autotrasportatori, che si muovono da e per l'Italia, la Sicilia, la Sardegna e Malta. Pertanto, si registrerà un incremento del costo del trasporto nel traffico *roll-on/roll-off* (collegamenti con le isole via traghetto ed "autostrade del mare"), in conseguenza del quale più lunga sarà la tratta da percorrere e più aumenteranno i prezzi imposti nei listini dai vettori e si rischia, soprattutto, di infliggere un grave danno alla già fragile economia della Sicilia;

tale misura vanifica sul nascere l'efficacia del "Marebonus", incentivo previsto dal Governo italiano per le imprese di trasporto ed il cui intento è quello di sostenere il trasferimento di *camion* dalla terra al mare, al fine di incrementare lo sviluppo delle autostrade del mare;

sulla "stangata dei traghetti" si è registrata un'immediata presa di posizione dell'Associazione delle imprese di autotrasporti, che in una nota a firma del segretario generale, Claudio Donati, ha evidenziato come "Il 'Low Sulphur Surcharge' per i trasportatori che utilizzano i traghetti equivale ad un aumento di circa il 25 per cento del costo del biglietto, a partire dal primo gennaio prossimo e per qualcuno già addirittura dal 16 dicembre scorso";

Assotir ha rilevato come si tratti di "aumenti che molti trasportatori non sono in grado reggere. Tant'è che non è difficile immaginare che una quota consistente di operatori tornerà a viaggiare su strada, considerata, a questo punto, più conveniente, specie per alcune tratte". Si rileva come il regolamento determinato dall'IMO abbia decretato infatti un aumento, a seconda della lunghezza delle tratte, che va da un minimo di 3 euro fino a 14 euro al metro lineare;

i rincari vengono giustificati dalle compagnie di navigazione con l'esigenza di procedere all'acquisto di carburante meno inquinante (con minor quantità di zolfo) e di dover fare investimenti per l'acquisto di macchinari per filtrare il carburante tradizionale. Non vi è dubbio che si debbano portare avanti politiche ecosostenibili e piani strategici dediti ad una riduzione di ogni forma di inquinamento del pianeta e nello specifico dei mari, ma gli autotrasportatori e la clientela rischiano di dover sostenere a proprie spese gli investimenti degli armatori, dovendosi così imbattere in una situazione economica insostenibile che rischia di produrre gravi riflessi economici per utenti ed addetti ai lavori, prefigurando in tal modo un contraccolpo al traffico merci, mentre in questi anni si erano incentivati processi per lo spostamento dei traffici dalle strade al mare;

preoccupante, ed alquanto anomala, appare la condivisione d'intenti tra gli armatori nell'avvalersi di aumenti, mentre si registra il mancato intervento sulla vicenda da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, come rimarca Assotir, "si è molto impegnata contro i costi minimi di sicurezza per l'autotrasporto", ma su questa vicenda "stranamente non dà segni di vita". Appare necessaria, pertanto, l'apertura di un tavolo tecnico con enti e soggetti interessati dalla problematica, alla presenza della Regione Siciliana, al fine di scongiurare i molteplici effetti negativi di tali aumenti e trovare soluzioni concertabili ad equa e giusta tutela di tutte le parti,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di impedire l'aumento indiscriminato delle tariffe sui prezzi dei trasporti;

se non sia il caso convocare le parti interessate al fine di affrontare la situazione ed individuare le opportune iniziative da porre in essere per contrastare i presumibili effetti negativi della normativa internazionale nel nostro Paese.

(4-02687)

[PAPATHEU](#) - Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. - Premesso che:

il Ministro in indirizzo, il 4 gennaio 2020, in un'intervista al programma "Eta Beta" su Radio 1, ha annunciato la volontà del Governo di introdurre un unico *user name* e un'unica *password* per accedere a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione, ipotizzandone la contestuale estensione ai siti privati o all'*e-commerce*;

il Ministro ha affermato: "Con l'identità digitale noi avremo un'unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali ma questa user e password potrebbe essere utilizzata non soltanto ai servizi digitali della pubblica amministrazione ma anche a quelli del privato: ad esempio per i nostri conti in banca, per prenotare un'auto o per andare al cinema o per comprare su Amazon. Ogni volta che abbiamo una user e una password dovrebbe essere data dallo Stato, che è l'unico soggetto che ha

davvero certezza che quello è quel cittadino";

il Ministro ha proposto una *password* di Stato diversa per ogni cittadino, da utilizzare non solo per i servizi di *e-government*, ma utile anche alla fruizione dei servizi commerciali più utilizzati sul mercato. Tuttavia i rischi in termini di "cybersicurezza" che deriverebbero da tale iniziativa, se posti in essere, sono di indubbia e ben prevedibile gravità;

in un secondo momento, il Ministro ha precisato: "Vediamo di sgombrare il campo da ogni equivoco: l'identità digitale sarà rilasciata dallo Stato e servirà a identificare il cittadino in modo univoco verso lo Stato stesso. In futuro, per aziende e cittadini che lo vorranno, potrebbe essere un ulteriore sistema di autenticazione", e che il riferimento era "alla Spid già usata da 5 mln di italiani";

tale precisazione e sostanziale *dietrofront* non rassicura ed altresì sembrerebbe comunque confermare la volontà del Governo di dotarsi di una tecnologia di accesso considerata già rischiosa attualmente ed ancor più obsoleta in previsione dei prossimi anni. Non è un caso che oggi i maggiori produttori di *smartphone* globali stiano invitando gli utenti ad associare alle *password* ordinarie, o a "pin" numerici che nel tempo sono passati dalle 4 unità di *default* a 6, i dati biometrici come volto e impronte digitali; questa misura proposta dal Ministro può avere, pertanto, un fondamento tecnologico forse nella fase odierna, ma sicuramente non nel breve-medio periodo e meno che mai in ottica futura;

appare chiaro immaginare tutti i rischi del caso che ne deriverebbero, se le *password* del nostro Paese venissero immagazzinate in un *database* di 40 milioni di dati: si determinerebbe un incalcolabile danno per la *privacy* e la sicurezza di cittadini e imprese;

non è difficile immaginare che tale archivio diventerebbe un obiettivo delle agenzie di sicurezza degli altri Governi intenzionati ad acquisire una quantità strategica di informazioni e dati sensibili, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire chiarimenti sulle affermazioni citate ed in particolare sulla volontà di istituire un accesso unico, semplificato ma eterodiretto da un'entità pubblica che poi ne avrebbe il pieno controllo, e ne dovrebbe persino garantire la conservazione; quali iniziative intenda assumere per contrastare i rischi di violazione ed utilizzo improprio dei dati.

(4-02688)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

Trenitalia ha previsto dal 1° gennaio 2020 un aumento del 10 per cento di biglietti e abbonamenti (settimanali, mensili e annuali). Tale decisione va a colpire in particolare i pendolari in una situazione che soprattutto in Sicilia continua ad essere caratterizzata da disagi e disservizi per l'utenza. Secondo i dati statistici resi noti da Ciufer (comitato italiano utenti delle ferrovie regionali) i treni in Sicilia, oltre ai casi di cancellazione di alcune corse, risulterebbero essere soggetti a ritardi in tante (troppe) occasioni, con un *deficit* sui tempi che va da un minimo di 5 ad un massimo di più di 20 minuti. Ciò con difficoltà di spostamento significative per i pendolari che programmano le loro giornate in base agli orari dei treni;

il comitato dei pendolari siciliani ha monitorato 270 treni sui 400 che ogni giorno hanno viaggiato per la Sicilia nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2019; dei 749 treni monitorati, sulla Catania-Palermo solo 180 arrivano in anticipo a destinazione, 32 in orario, 266 in ritardo di almeno 5 minuti e 94 in ritardo di 10 minuti, 63 in ritardo di 20 minuti e 98 oltre i 20 minuti. A ciò si aggiungono i 18 treni soppressi e 11 parzialmente soppressi, per complessivi 3.994 treni-chilometro cancellati e 6.581 minuti di ritardo. Tali numeri, pertanto, rappresentano un quadro di evidente criticità nel quale appare inaccettabile l'incremento del costo dei biglietti disposto da Trenitalia a fronte di un servizio che già penalizza l'utenza per i tempi di percorrenza, lungo tratte nelle quali non esiste l'alta velocità e permane una grave condizione di *gap* infrastrutturale, logistico ed economico tra la Sicilia e il Sud con il resto del Paese;

a ciò si aggiunge anche il previsto incremento delle tariffe per i trasporti via mare contro il quale si sono mobilitati gli autotrasportatori siciliani. Per adeguarsi a tale richiesta e conformarsi alle disposizioni, i vettori marittimi sono stati chiamati ad installare uno *scrubber* per abbattere le emissioni fino allo 0,5 per cento su ogni imbarcazione, ed inoltre a convertire la propria flotta all'utilizzo di GNL (gas naturale liquefatto). Ne scaturirà il rischio di fallimento per il 25 per cento

delle imprese del settore autotrasporti che operano nel territorio dell'isola e che non potranno sostenere l'aumento dei costi. L'associazione delle imprese di autotrasporti ha già rilevato come si tratti di "aumenti che molti trasportatori non saranno in grado reggere e non è difficile immaginare che una quota consistente di operatori tornerà a viaggiare su strada, considerata, a questo punto, più conveniente, specie per alcune tratte", prefigurando in tal modo un contraccolpo al traffico merci quando invece in questi anni si erano incentivati processi per lo spostamento dei traffici dalla strada al mare,

si chiede di sapere quali iniziative e quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di favorire l'auspicato annullamento di tali aumenti per i trasporti su treni e navi che rischiano di arrecare un grave danno ai cittadini e alle imprese della Sicilia.

(4-02689)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01293 della senatrice Pergreffi, sulla situazione di carenza di personale degli uffici della motorizzazione civile nel Nord Italia.

